

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

560° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 50
2 ^a - Giustizia	» 64
3 ^a - Affari esteri.....	» 73
4 ^a - Difesa	» 80
5 ^a - Bilancio.....	» 91
6 ^a - Finanze e tesoro	» 95
7 ^a - Istruzione.....	» 99
11 ^a - Lavoro.....	» 100
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 113
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 126

Commissioni congiunte

Giunta (GAE-Senato) e XIV (Politiche dell'Unione europea)	Pag. 48
---	---------

Commissioni riunite

8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10 ^a (Industria)	Pag. 3
---	--------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag. 128
Terrorismo in Italia	» 139
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 141
Riforma fiscale.....	» 146
Infanzia.....	» 150

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri.....	Pag. 152
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri.....	» 153

CONVOCAZIONI	Pag. 154
--------------------	----------

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

10^a (Industria, commercio, turismo)

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2000

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone, per i trasporti e la navigazione Angelini, per l'industria, il commercio e l'artigianato Morgando e per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PETRUCCIOLI, ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 126-bis del Regolamento dichiara inammissibili, oltre a quelli già dichiarati tali nella seduta di ieri, gli emendamenti 13.0.3, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 14.0.8, 14.0.9, 14.0.10, 14.0.17, 14.0.18, 18.0.1 e 18.0.2.

Si passa all'esame dell'articolo 13.

Il relatore LARIZZA esprime avviso favorevole sull'emendamento 13.6, e avviso contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario MORGANDO dichiara di concordare con le valutazioni del relatore.

Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 13.3, 13.4 e 13.5.

Viene approvato l'emendamento 13.6.

Con la modifica introdotta viene approvato l'articolo 13.

Il relatore LARIZZA chiede il ritiro dell'emendamento 13.0.1.

Il senatore MICELE ritira tale emendamento.

Il relatore LARIZZA formula avviso favorevole sul comma 1 dell'emendamento 13.0.2 e contrario sui commi 2 e 3.

Il sottosegretario MORGANDO, pur condividendo la valutazione del relatore, ritiene preferibile non intervenire sulla materia nel provvedimento in esame ed invita al ritiro dell'emendamento.

Il senatore GIARETTA fa proprio l'emendamento 13.0.2 e lo ritira.

Il relatore LARIZZA esprime avviso favorevole sull'emendamento 13.0.7.

Aggiungono la loro firma a tale emendamento i senatori GIARETTA, CAPONI e WILDE.

L'emendamento 13.0.7 viene quindi posto ai voti e, con il parere favorevole del Governo, approvato.

Il relatore LARIZZA esprime parere favorevole sull'emendamento Tit.II, Capo I.1.

Con il parere favorevole del Governo tale emendamento è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

Il relatore LARIZZA si esprime in senso contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 14.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

Aggiungono la loro firma all'emendamento 14.0.2 i senatori Giaretta, Cazzaro, Micele, Maconi, Sella di Monteluca, Vegas e Travaglia.

Gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15 e 14.16 sono posti ai voti e respinti.

Il relatore LARIZZA esprime avviso favorevole sull'emendamento 14.0.2 a condizione che nella lettera *b-bis* dopo la parola: «produttivo» siano inserite le parole: «conferisca la maggioranza del capitale sociale».

Il senatore CAPONI accoglie la proposta di modifica.

Con il parere favorevole del Governo l'emendamento 14.0.2, nel testo modificato, viene approvato.

Aggiungono la loro firma all'emendamento 14.0.3 i senatori Giaretta, Cazzaro, Micele, Maconi, Sella di Monteluca, Vegas e Travaglia.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo viene anche approvato l'emendamento 14.0.3.

Sono dichiarati preclusi gli emendamenti 14.0.4, 14.0.5, 14.0.12, 14.0.13, 14.0.21 e 14.0.22.

Il relatore LARIZZA, con riferimento all'emendamento 14.0.6, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento ed esprime, per intanto, avviso contrario.

Concorda il sottosegretario Morgando e l'emendamento 14.0.6, posto ai voti, è respinto.

Con distinte votazioni e parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo sono approvati gli emendamenti 14.0.7 e 14.0.15.

Con il parere del relatore e del rappresentante del Governo è respinto l'emendamento 14.0.20.

Il relatore VISERTA COSTANTINI illustra l'emendamento 14.0.23, precisando che esso è finalizzato a superare il regime di cui alla legge n. 492 del 1975 di divieto generale, salvo deroghe, di costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali.

Il sottosegretario BARGONE si pronuncia in senso favorevole su tale emendamento, osservando che le condizioni che condussero al divieto generale di cui alla legge n. 492 sono radicalmente mutate. Occorre tener conto infatti del ruolo assunto dalle regioni nella programmazione degli interventi territoriali e della introduzione di precise garanzie di carattere ambientale.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che la dichiarazione di inammissibilità di alcuni emendamenti finalizzati ad autorizzare la costruzione della tratta autostradale Milano-Brescia trova la sua motivazione nella esigenza di non estendere il contenuto del disegno di legge collegato alla finanziaria a misure di carattere non generale e comunque non chiaramente riconducibili alle previsioni della legislazione vigente e del Documento di programmazione economico-finanziaria. L'emendamento 14.0.23, viceversa, si presenta con caratteristiche non settoriali e mira,

pur nel rispetto delle previsioni del piano triennale della viabilità, a realizzare una apertura nel settore anche attraverso l'utilizzazione di strumenti innovativi quali il finanziamento delle opere a carico dei concessionari.

Il senatore CAPONI esprime le proprie perplessità sulle modalità di esame di una norma di particolare rilievo, che modifica in modo radicale la disciplina concernente la costruzione di nuove autostrade, tratte autostradali e trafori. Sarebbe necessario, a suo avviso, un adeguato approfondimento delle implicazioni derivanti dall'emendamento proposto. Dichiarata, pertanto, la propria astensione.

Il senatore VEGAS si esprime in senso favorevole sull'emendamento proposto dal relatore che, a suo avviso, si muove nella giusta direzione di realizzare le condizioni per la liberalizzazione del settore.

Illustra quindi il seguente ordine del giorno finalizzato a privilegiare gli interventi da realizzarsi con risorse a totale carico dei concessionari:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4339 "disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati",

impegna il Governo

nell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-*bis* (emendamento 14.0.23) a dare priorità alle autostrade da realizzarsi con risorse a totale carico dei concessionari e, in particolare alla tratta autostradale Milano-Brescia, finalizzata a collegare il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia con il nuovo sistema tangenziale di Milano».

0/4339/3/8^ae10^a

VEGAS, TURINI, TRAVAGLIA

Il senatore MACONI dichiara il suo parere favorevole sull'emendamento 14.0.23, la cui approvazione può consentire di sbloccare e semplificare le procedure per la costruzione di nuove tratte autostradali, pur nel rispetto della logica della programmazione e delle garanzie di carattere ambientale.

Il senatore GIARETTA, pur comprendendo le obiezioni avanzate dal senatore Caponi, ritiene che l'emendamento consideri in modo adeguato i cambiamenti intervenuti nelle competenze ed in particolare il ruolo delle regioni.

Il senatore TURINI ritiene soddisfacente la formulazione dell'emendamento che potrà consentire la realizzazione di importanti opere viarie da troppo tempo in attesa di essere avviate. Si riferisce, in particolare, alla tratta Rosignano-Civitavecchia e al suo innesto positivo nel sistema autostradale tirrenico.

Il senatore BOSI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 14.0.23.

Il presidente PETRUCCIOLI concorda sul rilievo dell'emendamento in esame, che realizza effettivamente una importante innovazione nella normativa del settore. A suo avviso, sono tutelate in modo adeguato le esigenze di carattere finanziario e ambientale, anche in considerazione della possibilità di utilizzare strumenti innovativi come il *project financing*. Con riferimento all'ordine del giorno illustrato dal senatore Vegas, propone di sopprimere il riferimento alla tratta autostradale Milano-Brescia, limitando quindi l'impegno del Governo a dare priorità alle autostrade da realizzarsi a totale carico dei concessionari.

L'emendamento 14.0.23 viene quindi posto ai voti e approvato.

Il relatore VISERTA COSTANTINI, con riferimento all'ordine del giorno illustrato dal senatore Vegas, concorda con la proposta modificativa suggerita dal presidente Petruccioli.

Il senatore VEDOVATO ritiene che l'ordine del giorno abbia un contenuto pleonastico, dato che all'interno del piano triennale della viabilità le scelte di priorità non possono che avere carattere finanziario.

Il senatore GERMANÀ condivide l'ordine del giorno illustrato dal senatore Vegas che, a suo avviso, potrebbe avere un contenuto più generale e riferirsi quindi anche ad interventi diversi da quelli relativi alla costruzione di autostrade, come ad esempio la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina.

Il presidente PETRUCCIOLI propone, infine, di sostituire, nell'ordine del giorno, la parola «autostrade» con la parola «opere» e di sopprimere le parole da «in particolare» fino alla fine.

Il senatore VEGAS accoglie le proposte di modifica e, in tale testo, l'ordine del giorno è posto ai voti ed approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 15.

Il relatore LARIZZA esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.1-*bis*, 15.3-*bis* (a condizione che dopo le parole «programmazione economica» siano inserite le parole «e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»), 15.4-*bis*, 15.7 e 15.8. Si pronuncia in senso contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario MORGANDO dichiara di concordare con le valutazioni del relatore e di accogliere la modifica proposta all'emendamento 15.3-*bis*.

Con distinte votazioni gli emendamenti 15.1-*bis*, 15.3-*bis* (nel testo modificato), 15.4-*bis*, 15.7 e 15.8 sono posti ai voti e approvati.

Sono respinti gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.5 e 15.6.

Viene approvato l'articolo 15 con le modificazioni accolte.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 16.

Il relatore VISERTA COSTANTINI chiede il ritiro dell'emendamento 16.1, si pronuncia in senso favorevole sugli emendamenti 16.2, 16.3, 16.5, 16.6, 16.9, 16.11 e 16.12. Esprime avviso contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario LAURIA concorda con le valutazioni del relatore, rimettendosi alla deliberazione della Commissione sugli emendamenti sui quali lo stesso relatore ha espresso avviso favorevole.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 16.2, 16.3, 16.5, 16.6, 16.9 e 16.11.

Il senatore GIARETTA insiste per la votazione dell'emendamento 16.1.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 16.1, 16.4 e 16.10.

Viene dichiarato precluso l'emendamento 16.12.

Con le modifiche introdotte, viene approvato l'articolo 16.

Si passa all'esame dell'articolo 17.

Il relatore VISERTA COSTANTINI formula avviso favorevole sugli emendamenti 17.5 e 17.6.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara la propria contrarietà sull'emendamento 17.5.

Il sottosegretario LAURIA si rimette alle valutazioni della Commissione.

L'emendamento 17.5 viene posto ai voti e respinto.

L'emendamento 17.6 viene posto ai voti e approvato.

È anche approvato l'articolo 17 con la modifica accolta.

Il relatore VISERTA COSTANTINI esprime parere favorevole sull'emendamento 17.0.1, precisando che la legge n. 448 del 1998 già contiene una delega in materia; la formulazione dell'emendamento appare però più ampia e quindi preferibile. Propone di modificare il termine previsto riducendolo a 120 giorni. In caso contrario, sarebbe preferibile ritirare l'emendamento.

Il sottosegretario LAURIA ritira l'emendamento 17.0.1.

Si passa all'esame dell'articolo 18.

Il relatore VISERTA COSTANTINI si pronuncia in senso favorevole sugli emendamenti 18.8 (a condizione che le parole da «i contributi devono fino a degli interporti» siano sostituite con le parole «privilegiare le infrastrutture intermodali» e 18.8-*bis* (a condizione che sia inserita, dopo la lettera *d*), una ulteriore lettera del seguente tenore: «completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi a finanziamento»).

Chiede il ritiro dell'emendamento 18.15 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti. Ritira gli emendamenti 18.2 e 18.12.

Il sottosegretario ANGELINI concorda con le valutazioni del relatore, accogliendo le proposte di modifica degli emendamenti 18.8 e 18.8-*bis*.

Vengono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 18.1, 18.3 (per la parte ammissibile), 18.4 e 18.5.

Viene approvato l'emendamento 18.5-*bis*.

È posto ai voti e respinto l'emendamento 18.6.

Il senatore BOSI appone la propria firma all'emendamento 18.7, precisando che esso è finalizzato a tener conto anche del contenuto dei piani regolatori.

Il sottosegretario ANGELINI ritiene che il testo dell'emendamento 18.7 non sia sufficientemente chiaro e che possa dar luogo a procedure eccessivamente complicate.

L'emendamento 18.7 è posto ai voti e respinto.

Il senatore VEGAS accoglie le modifiche proposte dal relatore all'emendamento 18.8.

I senatori BOSI e TURINI aggiungono la loro firma all'emendamento.

Nel testo modificato, l'emendamento 18.8 viene posto ai voti e approvato.

Viene anche approvato, nel testo modificato, l'emendamento 18.8.-bis.

Sono poi respinti gli emendamenti 18.11, 18.13, 18.14, 18.16, 18.17 e 18.18.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE insiste per la votazione dell'emendamento 18.15, osservando che la contrarietà del relatore e del Governo indica come non vi sia da parte delle forze di maggioranza la reale intenzione di procedere sulla strada del federalismo.

L'emendamento 18.15 viene respinto.

Il senatore BOSI dichiara il proprio voto contrario all'articolo 18.

Si esprime in senso contrario anche il senatore GERMANÀ, osservando che le norme proposte giungono con oltre quattro anni di ritardo rispetto alle esigenze del sistema portuale.

Dichiarano il proprio voto favorevole il senatore VEDOVATO e il senatore, LO CURZIO, che sottolinea l'urgenza della riclassificazione dei porti.

Con le modifiche accolte è infine approvato l'articolo 18.

Il relatore VISERTA COSTANTINI esprime parere favorevole sull'emendamento 18.0.3.

Il senatore VEGAS ritiene che sarebbero opportuni chiarimenti sulla formulazione del comma 3, che appare ambigua.

Il presidente PETRUCCIOLI propone di respingere l'emendamento per consentire un maggiore approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

L'emendamento 18.0.3 viene posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4339**Art. 13.**

Sopprimere l'articolo.

13.1

CAPONI

Sopprimere l'articolo.

13.2

BESOSTRI

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. – 1. La proroga di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992 n. 359, nel caso di concessioni di enti locali territoriali non può eccedere quella fissata nella legge di riordino dei servizi pubblici locali o di revisione degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per il regime transitorio».

13.3

BESOSTRI

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. – 1. La proroga delle concessioni di servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, è limitata a cinque anni nel caso che il termine originario non sia ancora scaduto alla data del 1° gennaio 1999, e non vi sia stata rinegoziazione delle condizioni contrattuali di concessione».

13.4

BESOSTRI

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Le proroghe di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, nel caso di concessioni di enti locali sono ridotte da venti a dieci anni nel caso che non vi sia stata rinegoziazione delle concessioni di affidamento tra il concedente ed il concessionario».

13.5

BESOSTRI

Al comma 1, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «commi 3 e 4» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle concessioni di cui erano già titolari, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia stata dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero».

13.6

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Abuso di dipendenza economica e concorrenza)

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - *(Abuso di dipendenza economica)*. – 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi, anche su segnalazione di terzi, un abuso di dipendenza economica, quale definito dall'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, a seguito dell'attivazione dei propri poteri d'indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della presente legge nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso";

all'articolo 12, comma 1, le parole: "articoli 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3 e 3-bis";

all'articolo 14, comma 1, le parole: "articoli 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3 e 3-bis";

all'articolo 15, comma 1, le parole: "articoli 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3 e 3-bis" e dopo le parole: "posizione dominante" sono inserite le seguenti: "o di dipendenza economica"».

13.0.1 MICELE, CAZZARO, MACONI, NIEDDU, DE CAROLIS, GAMBINI

Al Capo IV, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Trasferimento di impianti, beni e attività alle società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico)

1. Alle società per azioni, costituite in applicazione dell'articolo 9 e dei commi 1 e 2 dell'articolo 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 nonchè del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, a far data dall'efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni e attività alle società stesse, sono trasferite le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le attività conferiti e già intestati alla originaria società conferente e alle società conferenti successive.

2. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è estesa alle concessioni di piccole derivazioni idroelettriche.

3. Le concessioni di aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e trasferite alle società di cui al comma 1 si intendono rinnovate, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, sino al 31 dicembre 2030».

13.0.2

MONTAGNINO, ZILIO, VERALDI

Nel Titolo I «Regolazione dei mercati», dopo il Capo IV «Disposizioni in materia di privatizzazioni» inserire il Capo seguente:

«CAPO V

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE SENZA ONERI
FINANZIARI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

"Art. 13-bis.

(Completamento della grande viabilità nazionale)

1. È autorizzata la realizzazione in concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia che collega il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, con il nuovo sistema tangenziale di Milano.

2. I termini di cui agli articoli 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni non si applicano al procedimento per l'affidamento della concessione di cui al comma 1.

3. La costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridori già previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati».

13.0.3 TERRACINI, TRAVAGLIA, VEGAS, MUNGARI, LAURO, BALDINI,
PICCIONI

Nel Titolo I «Regolazione dei mercati», dopo il Capo IV «Disposizioni in materia di privatizzazioni» inserire il Capo seguente:

«CAPO V

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE SENZA ONERI
FINANZIARI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

"Art. 13-bis.

(Completamento della grande viabilità nazionale)

1. È autorizzata la realizzazione in concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Napoli-Campi Flegrei (Area flegrea-Domiziana).

2. I termini di cui agli articoli 33-ter, e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, non si appli-

cano al procedimento per l'affidamento della concessione di cui al comma 1.

3. I candidati per l'affidamento della concessione, ivi compresi il promotore, i quali devono avere svolto negli ultimi 5 anni di attività di gestione di una tratta autostradale, possono eventualmente associarsi o consorzarsi con enti finanziatori e con i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera *f*) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati costituiti fino a 5 anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di 5 anni da tale data, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi anche con riferimento ai requisiti dei propri soci presenti in misura maggioritaria; per i candidati costituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di 5 anni da tale data.

4. Se il promotore o concessionario esegue direttamente i lavori oggetto della concessione deve possedere requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

5. la costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati"».

13.0.4 LAURO, NOVI, TRAVAGLIA, VEGAS, MUNGARI, SELLA DI MONTLUCE, BALDINI, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, FLORINO

Nel Titolo I «Regolazione dei mercati», dopo il Capo IV «Disposizioni in materia di privatizzazioni» inserire il Capo seguente:

«CAPO V

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE SENZA ONERI
FINANZIARI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

"Art. 13-bis.

(Completamento della grande viabilità nazionale)

1. La tratta di strada statale Benevento-Caianello che collega l'uscita autostradale di Benevento con quella di Caianello è trasformata in autostrada.

2. È autorizzata la realizzazione del raddoppio in concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale, di cui al comma precedente.

3. I termini di cui agli articoli 33-ter, e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, non si appli-

cano al procedimento per l'affidamento della concessione di cui al comma 1.

4. I candidati per l'affidamento della concessione, ivi compresi il promotore, i quali devono avere svolto negli ultimi 5 anni di attività di gestione di una tratta autostradale, possono eventualmente associarsi o consorzarsi con enti finanziatori e con i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera *f*) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati costituiti fino a 5 anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di 5 anni da tale data, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi anche con riferimento ai requisiti dei propri soci presenti in misura maggioritaria; per i candidati costituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di 5 anni da tale data.

5. Se il promotore o concessionario esegue direttamente i lavori oggetto della concessione deve possedere requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

6. La costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati"».

13.0.5 LAURO, NOVI, TRAVAGLIA, VEGAS, MUNGARI, SELLA DI MONTLUCE, BALDINI, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, FLORINO

Nel Titolo I «Regolazione dei mercati», dopo il Capo IV «Disposizioni in materia di privatizzazioni» inserire il Capo seguente:

«CAPO V

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE SENZA ONERI
FINANZIARI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

"Art. 13-bis.

(Completamento della grande viabilità nazionale)

1. È autorizzata la realizzazione in concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia che collega il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, con il nuovo sistema tangenziale est di Milano.

2. I termini di cui agli articoli 33-ter, e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano al procedimento per l'affidamento della concessione di cui al comma 1.

3. I candidati per l'affidamento della concessione, ivi compresi il promotore, i quali devono avere svolto negli ultimi 5 anni di attività di gestione di una tratta autostradale, possono eventualmente associarsi o consorziarsi con enti finanziatori e con i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera *f*) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati costituiti fino a 5 anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di 5 anni da tale data, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi anche con riferimento ai requisiti dei propri soci presenti in misura maggioritaria; per i candidati costituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di 5 anni da tale data.

4. Se il promotore o concessionario esegue direttamente i lavori oggetto della concessione deve possedere requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

5. La costruzione deve assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonchè il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati"».

13.0.6 TRAVAGLIA, VEGAS, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, LAURO, BALDINI, PICCIONI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Abuso di dipendenza economica e concorrenza)

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 è sostituito dal seguente:

"3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni".

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 è aggiunto il seguente:

"4. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri d'indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dal-

l'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso"».

13.0.7 CAZZARO, GAMBINI, MACONI, DE CAROLIS, NIEDDU, MICELE

Nella rubrica del Capo I del Titolo II dopo le parole: «interventi a» e prima delle parole: «sostegno delle piccole e medie imprese» inserire le seguenti: «tutela e».

Tit. II Capo I.1 CAZZARO, GAMBINI, MACONI, DE CAROLIS, NIEDDU, MICELE

Art. 14.

Al comma 4, capoverso 1, prima delle parole: «le direttive per l'istruttoria dei programmi di ...» inserire le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

14.1 FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 4, alla fine del capoverso 1, dopo le parole: «tassi di interesse» inserire le seguenti: «comunque non superiori al tasso RIBOR».

14.2 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Sopprimere il comma 6.

14.3 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Sopprimere il comma 7.

14.4 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 7, punto 2, sostituire le parole: «produzione e lavoro» con le seguenti: «produzione e servizi».

14.5

WILDE, CASTELLI

Al comma 7, capoverso 2, dopo le parole: «di produzione e lavoro» inserire le seguenti: «alle cooperative di servizi, di lavoro artigianale e di attività socio-economiche».

14.6SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 7, capoverso 3, sopprimere le parole: «per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili» e le parole da: «e per la restante quota» fino alla fine del capoverso».

14.7SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 7, capoverso 3, sostituire le parole: «delle cooperative partecipate» con le seguenti: «delle partecipazioni assunte ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

14.8SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 7, alla fine del capoverso 4, sostituire la parola: «cinquanta» con la seguente: «dieci» e la parola: «dieci» con l'altra: «due».

14.9SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 7, capoverso 4, sostituire le parole: «sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni» con le seguenti: «in almeno sei regioni».

14.10

WILDE, CASTELLI

Al comma 7, alla fine del capoverso 4, aggiungere il seguente periodo: «Per l'iscrizione nell'elenco sopra citato le società finanziarie di cui al comma 2 devono avere un capitale sociale versato incrementato dai valori delle partecipazioni assunte ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49 – anche così come modificata ed integrata dalla presente norma – risultante dall'ultimo bilancio approvato, non inferiore al limite previsto dell'articolo 106, comma 3, lettera c), del sopra richiamato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

14.11 VEGAS, MUNGARI, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 7, dopo il capoverso 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per rientrare nei benefici della presente legge l'ambito di attività delle cooperative non deve superare il limite di fatturato annuo di 30 miliardi».

14.12 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 7, dopo il capoverso 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per rientrare nei benefici della presente legge l'ambito di attività delle cooperative non deve superare il limite di fatturato annuo di 10 miliardi».

14.13 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo del capoverso 5.

14.14 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Sopprimere il comma 8.

14.15 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 8, prima delle parole: «si provvede a determinare le modalità di dismissione delle partecipazioni...», inserire le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

14.16

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Le persone giuridiche private, le cooperative e le associazioni che svolgono in maniera non occasionale ed organizzata attività di produzione di beni e servizi si dichiarano al REA quali imprese non *profit*, fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1995, n. 581, a condizione che per espressa previsione dello statuto o dell'atto costitutivo non possano distribuire in nessuna forma agli associati o ai soci finanziatori gli eventuali utili o avanzi di gestione, ivi incluso il caso di scioglimento per qualsiasi causa.

2. I soggetti di cui al comma 1 ogni due anni rinnovano tale dichiarazione al REA».

14.0.1

GIARETTA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443)

1. All'articolo 3, comma 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soppresse le parole: "a responsabilità limitata e". Al comma 3, è aggiunta la seguente lettera:

"*b-bis*) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, semprechè la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza negli organi deliberanti"».

14.0.2

CAPONI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488)

1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *aa*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. A tal fine, una quota delle risorse annualmente disposte in favore della legge 19 dicembre 1992, n. 488 – determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato – è utilizzato per integrare le disponibilità del Fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata, con contabilità separata, dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposito contratto da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

14.0.3

WILDE, CASTELLI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443)

1. Al fine di consentire l'accesso delle imprese artigiane al mercato dei capitali e di rafforzarne la struttura finanziaria, alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai commi 2 e 3.

2. All'articolo 3, comma 2, sono soppresse le parole: "a responsabilità limitata e".

3. All'articolo 3, comma 3, è aggiunta la seguente lettera:

"c) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, sempre che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza negli organi deliberanti"».

14.0.4

ZILIO, GIARETTA

Dopo l'**articolo 14**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488)

1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. A tal fine, una quota delle risorse annualmente disposte in favore della legge 19 dicembre 1992, n. 488 del 1992 – determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato – è utilizzata per integrare le disponibilità del Fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposito contratto da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

14.0.5

ZILIO, GIARETTA

Al Titolo II, Capo I, dopo l'**articolo 14**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Sostegno finanziario ai servizi resi dalle Associazioni dei consumatori e degli utenti)

1. È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 2000 per il finanziamento, fino alla misura del 70 per cento, di progetti promossi dalle Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per servizi di assistenza, informazione ed educazione resi a consumatori e utenti, ivi compresi quelli della pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni, sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma precedente nonché le modalità ed i termini di presentazione dei relativi progetti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità provvisoria di base di parte corrente "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando, quanto a lire 3 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'ar-

tigianato e, quanto a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

14.0.6 GAMBINI, CAZZARO, MACONI, NIEDDU, MICELE, DE CAROLIS,
CARPI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Agevolazioni regionali)

1. Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle Regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"».

14.0.7

CAPONI

Nel Titolo I «Regolazione dei mercati», dopo il Capo IV «Disposizioni in materia di privatizzazioni», inserire il seguente:

«CAPO II

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE SENZA ONERI
FINANZIARI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis.

(Completamento della grande viabilità nazionale)

1. È autorizzata la realizzazione in concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia che collega il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, con il nuovo sistema tangenziale est di Milano.

2. I termini di cui agli articoli 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni non si

applicano al procedimento per l'affidamento della concessione di cui al comma 1.

3. La costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici, nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati"».

14.0.8

D'URSO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis.

(Completamento della grande viabilità nazionale)

1. È autorizzata la realizzazione in concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia che collega il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, con il nuovo sistema tangenziale est di Milano.

2. I termini di cui agli articoli 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni non si applicano al procedimento per l'affidamento della concessione di cui al comma 1.

3. La costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici, nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati"».

14.0.9

ZILIO, GIARETTA

Al Titolo II «Incentivi ed internazionalizzazione dei mercati» Capo I «Interventi a sostegno delle piccole e medie imprese» dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della difesa e conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni italiane di ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, secondo i principi indicati dalla lettera b) del medesimo articolo 13, adotta le seguenti iniziative:

a) promozione della produzione e diffusione dell'immagine;

b) realizzazione di progetti di valorizzazione e diffusione dei marchi ceramici;

c) istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera h), della legge 9 luglio 1990, n. 188;

d) sostegno della ricerca tecnologica nel settore.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 500 milioni per l'anno 2000, 1 miliardo per l'anno 2001 ed 1 miliardo per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 2000-2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

14.0.10

RESCAGLIO

Al Titolo II «Incentivi ed internazionalizzazione dei mercati» Capo I «Interventi a sostegno delle piccole e medie imprese» dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incentivi fiscali per il settore tessile-abbigliamento-calzature)

1. al fine di promuovere l'ammodernamento e la riqualificazione delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese con riferimento a filiere produttive del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero, sono concesse, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5, le agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, per l'acquisto di nuovi macchinari e impianti da utilizzare nel ciclo produttivo. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che abbiano sostenuto spese per ricerca e sviluppo nell'esercizio immediatamente precedente a quello di presentazione della domanda per un importo inferiore al 30 per cento del fatturato. A tal fine, per spese di ricerca e sviluppo si intendono quelle ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge 28 maggio 1997, n. 140, secondo i criteri fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1998, n. 235.

2. L'agevolazione è concessa con le modalità e i criteri degli aiuti "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 68//06, ed è commisurata al costo agevolabile dei beni, al netto delle imposte, delle spese notarili e degli interessi passivi, secondo le percentuali di seguito indicate:

- a) aree obiettivo 1: 50 per cento;
- b) aree obiettivi 2 e 5B: 30 per cento;
- c) restanti zone: 20 per cento.

3. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, l'acquisto di nuovi fusi, rotorii *open end* e telai ad elevato contenuto tecnologico è consentito solo in sostituzione di macchinari analoghi già presenti nell'unità produttiva interessata dall'investimento e, in tal caso, l'impresa non può cedere a terzi, anche a titolo gratuito, i macchinari sostituiti per un periodo di cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni.

4. Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni, gli ordini e i contratti d'acquisto possono essere rispettivamente effettuati e stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per il periodo 2000-2002, la spesa di lire 60 miliardi per ciascun anno. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo unico per gli incentivi alle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (6.2.1.16 – incentivi alle imprese – cap. 7800), all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

6. Le spese di funzionamento, ivi incluse quelle per le attività ispettive sulle imprese beneficiarie, sono a carico dello stanziamento di cui al comma 6, nei limiti dello 0,5 per cento».

14.0.11

RESCAGLIO

Al Titolo II «Incentivi ed internazionalizzazione dei mercati» Capo I «Interventi a sostegno delle piccole e medie imprese» dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443)

1. Al fine di consentire l'accesso delle imprese artigiane al mercato dei capitali e di rafforzarne la struttura finanziaria, alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 2, sono soppresse le parole: "a responsabilità limitata e";

b) all'articolo 3, comm 3, è aggiunta la seguente lettera:

"c) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, semprechè la maggioranza del capitale sociale sia in capo al socio o ai soci che svolgano in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che detti soci detengano la maggioranza negli organi deliberanti della società"».

14.0.12

CAZZARO, MICELE, DE CAROLIS, GAMBINI, MACONI, CARPI,
NIEDDU, PAPPALARDO

Al Titolo II «Incentivi ed internazionalizzazione dei mercati» Capo I «Interventi a sostegno delle piccole e medie imprese» dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488)

1. Con direttive emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *aa*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, n. 488.

2. Una quota delle risorse annualmente disposte in favore della predetta legge n. 488 del 1992, determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è utilizzata per integrare le disponibilità del Fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata, con contabilità separata, dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

14.0.13 CAZZARO, MICELE, DE CAROLIS, GAMBINI, MANCONI, CARPI, NIEDDU, PAPPALARDO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci)

1. Le imprese che esercitano attività di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono previste altresì le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonchè i casi e le modalità di sospensione, di cancellazione e

di reinscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di cui al medesimo comma 1.

3. Per attività di facchinaggio si intendono quelle previste dall'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e relativi decreti ministeriali di attuazione».

14.0.15 CAZZARO, MICELE, DE CAROLIS, GAMBINI, MACONI, CARPI,
NIEDDU, PAPPALARDO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 36 della legge n. 144 del 1999 è sostituito dal seguente:

"5. È concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria del 18 settembre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo pari all'80 per cento delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti statali alle piccole e medie imprese industriali. Il contributo è concesso nei limiti del comma 6 dell'articolo 36, della legge n. 144 del 1999, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario. È fatta salva la copertura finanziaria prevista al comma 7".

2. Il primo periodo del comma 6, dell'articolo 36, della legge n. 144 del 1999 è sostituito dal seguente: "L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è affidata alla Società finanziaria industriale Rinascita Sardegna (SFIRS). A tal fine con apposita convenzione da definire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS"».

14.0.16

CADDEO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. A sostegno delle imprese artigiane operanti nel settore artistico ed in particolare nel campo della fusione delle opere d'arte sono utilizzate, a partire dal 2000, le risorse del Fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, nei limiti di 1 miliardo di lire, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'ar-

tigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

14.0.17

PIZZINATO, MACONI, MICELE

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Completamento della grande viabilità nazionale)

1. È autorizzata la realizzazione in concessione, per la progettazione, costruzione o gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia che collega il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, con il nuovo sistema tangenziale est di Milano.

2. I termini di cui agli articoli 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni non si applicano al procedimento per l'affidamento della concessione di cui al comma 1.

3. La costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati».

14.0.18

BORNACIN, DECORATO, RAGNO, PONTONE, DEMASI, TURINI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Alle imprese fino a 9 addetti, anche di nuova costituzione, operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 della UE, non proprietarie, in base alle risultanze contabili, di un personal computer, è concesso un contributo statale fino a lire 1.500.000 per l'acquisto di personal computer e il relativo collegamento alla rete Internet, sino a concorrenza di 50 miliardi per l'anno 2000, 100 miliardi per l'anno 2001 e 150 miliardi per l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono definite le modalità di erogazione del contributo ai fini del rispetto dei limiti di stanziamento.

2. All'onere di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capi-

tale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

14.0.19 GRILLO, TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA, GERMANÀ, TERRACINI, BALDINI, PICCIONI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Norme per la qualificazione delle imprese)

1. In applicazione dell'articolo 8 commi 10 e 11 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, sono fatte salve tutte le richieste di iscrizione, modifica o variazione all'Albo Nazionale Costruttori, presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 1999, per le quali gli organi dell'Albo stesso procederanno ad assumere le definitive deliberazioni».

14.0.20 MINARDO, TRAVAGLIA, BALDINI, VEGAS, PICCIONI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443)

1. Al fine di consentire l'accesso delle imprese artigiane al mercato dei capitali e di rafforzare la struttura finanziaria, alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai commi 2 e 3.

2. All'articolo 3, comma 2, sono soppresse le parole: "a responsabilità limitata e".

3. All'articolo 3, comma 3, è aggiunta la seguente lettera:

"c) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, semprechè la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza negli organi deliberanti"».

14.0.21 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, MUNGARI, PICCIONI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488)

1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *aa*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, n. 488. A tal fine una quota delle risorse annualmente disposte in favore della citata legge n. 488 del 1992 – determinata con decreto del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato – è utilizzata per integrare le disponibilità del fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata dal soggetto gestore del fondo medesimo sulla base di apposito contratto da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

14.0.22 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
MUNGARI, PICCIONI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Realizzazione di opere autostradali)

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, è autorizzata la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali e di trafori purchè rientranti nel Piano triennale della viabilità, in deroga alla sospensione prevista dall'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, come modificato dalla legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 492».

14.0.23

VISERTA COSTANTINI

Art. 15.

Al comma 3 capoverso 1 prima delle parole: «. Si applica l'articolo 3...» inserire le seguenti: «, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

15.1

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 3, dopo il periodo: «Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489.», aggiungere il seguente: «I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.».

15.1-bis

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 4.

15.2

WILDE, CASTELLI

Al comma 4, prima delle parole: «sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini dell'intervento agevolativo, nonchè del rimborso...» inserire le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

15.3

FIGURELLI, SCIVOLETTO

*Al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le condizioni, le modalità ed i termini dell'intervento agevolativo. Per la gestione degli interventi di cui al presente comma la SIMEST stipula con il Ministero del commercio con l'estero appositamente *ad-dendum* alla convenzione sottoscritta il 16 ottobre 1998 con il predetto Ministero per la gestione degli interventi di cui alla citata legge n. 394 del 1981 anche al fine di determinare i relativi compensi e rimborsi, in ogni caso a carico del Fondo stesso, sostenuti per la gestione degli interventi di cui al presente comma».*

15.3-bis

IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. È istituito presso la SIMEST Spa, in qualità di gestore degli interventi di cui all'articolo 25, primo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, un fondo di garanzia per l'internazionalizzazione ai fini della concessione di garanzie integrative e sussidiarie per i finanziamenti a favore di piccole e medie imprese. La dotazione iniziale del fondo di cui al comma 5 è costituita da lire 100 miliardi, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni. La Commissione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 individua le tipologie di finanziamento per le quali può essere concessa la garanzia e delibera le condizioni e le modalità generali per la concessione della stessa garanzia, nonché i parametri di remunerazione applicabili nei confronti del soggetto gestore, a valere sul fondo stesso. La concessione delle garanzie è deliberata dal Comitato di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero del Commercio con l'Estero del 22 settembre 1999, n. 467».

15.4 MICELE, GAMBINI, DE CAROLIS, NIEDDU, MACONI, CAZZARO,
CARPI

Sostituire il comma 5 con il seguente: «Dopo il comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto il seguente comma 6-bis:

"6-bis. Una quota delle disponibilità finanziarie del fondo rotativo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere utilizzata per la concessione di una garanzia integrativa e sussidiaria ai soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del predetto articolo 2. La determinazione della quota massima delle disponibilità da destinare alla concessione della garanzia, nonché la percentuale massima della garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento, sono stabiliti con i decreti di attuazione di cui al successivo comma 7"».

15.4-bis

IL GOVERNO

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «programmazione economica» *aggiungere le seguenti:* «da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge».

15.5

WILDE, CASTELLI

Al comma 7, dopo le parole: «decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» aggiungere le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

15.6

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «la SIMEST S.p.A.» sono soppresse le parole da: «unitamente» fino al termine del comma medesimo.

15.7

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di soppressione della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e di successione dell'Istituto alla medesima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto dell'Istituto; non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio dell'Istituto in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi».

15.8

IL GOVERNO

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.

16.1

GIARETTA

Al comma 1, dopo le parole: «alle persone fisiche» aggiungere: «ai pubblici esercizi ed agli alberghi».

16.2

GIARETTA

Al comma 1, dopo la parola: «ricezione» aggiungere le seguenti: «e trasmissione di dati.».

16.3

FALOMI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «in chiaro» fino a: «legge 29 marzo 1999, n. 78».

16.4SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 29 marzo 1999, n. 78,» aggiungere le parole: «nonchè alle persone fisiche e giuridiche che acquistano un apparato di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda via internet».

16.5

FALOMI

Al comma 1, dopo le parole: «è riconosciuto» aggiungere le seguenti: «per una sola volta».

16.6

BORNACIN, DECORATO, RAGNO, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 1, sostituire le parole «lire 150.000, sino a concorrenza di lire 50 miliardi per l'anno 2000, 50 miliardi per l'anno 2001 e 120 miliardi per l'anno 2002» con le seguenti: «lire 300.000, sino a concorrenza di lire 100 miliardi per l'anno 2000, 100 miliardi per l'anno 2001 e 240 miliardi per l'anno 2002».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.

1-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.7

BALDINI, PICCIONI

All'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «pari a lire 150.000» sopprimere fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le modalità di erogazione del contributo, valutato in 50 miliardi per l'anno 2000, 50 miliardi per l'anno 2001 e 120 miliardi per l'anno 2002».

16.8

CASTELLI, WILDE

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a lire» con le seguenti: «fino a lire».

16.9

FIGURELLI, SCIVOLETTO

All'articolo 16, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La competenza per l'erogazione dei contributi di cui al presente comma è attribuita ai singoli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni».

16.10

CASTELLI, WILDE

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.».

16.11

BORNACIN, DECORATO, RAGNO, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 1, prima delle parole: «sono definite le modalità di erogazione del contributo» inserire le seguenti: «da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

16.12

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle associazioni e ai circoli aventi finalità sportive, turistiche, e culturali, sociali, del volontariato e della protezione civile è ricono-

sciuto un contributo statale pari a lire 500.000 per l'acquisto di un apparato ricevitore - decodificatore.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.

2-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

16.13

MINARDO, LAURO, BALDINI, PICCIONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere la seguente lettera:

"i-ter) la spesa per l'acquisto di un personal computer per l'accesso ad Internet; la spesa per l'abbonamento ad un fornitore di servizio di accesso ad Internet; la spesa per il collegamento telefonico al fornitore di servizio di accesso ad Internet. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali sono subordinate le detrazioni di cui alla presente lettera".

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.

2-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

16.14

BALDINI, VEGAS, LAURO, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Art. 17.

Al comma 1, sostituire le parole: «non superiore al 40 per cento» con le seguenti: «non superiore al 60 per cento».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.

3-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

17.1

BALDINI, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 1, sostituire le parole: «40 per cento» con le parole: «70 per cento».

17.2

CASTELLI, WILDE

Al comma 1, sostituire le parole: «40 per cento» con le parole: «60 per cento».

17.3

CASTELLI, WILDE

Al comma 1, sostituire le parole: «40 per cento» con le parole: «50 per cento».

17.4

CASTELLI, WILDE

Al comma 2, prima delle parole: «sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo» inserire le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

17.5

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 3, sostituire le parole: «valutato in» con le seguenti: «nel limite di».

17.6

VISERTA COSTANTINI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, per ridefinire le attività di bancoposta e disciplinare l'applicazione alle stesse del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, ove necessario, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche, salvaguardando la separazione amministrativa e contabile tra le varie attività».

17.0.1

IL GOVERNO

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.

18.1

CASTELLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale avanzamento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454 ed all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento ed il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, nonché il completamento funzionale degli interporti già individuati e finanziati, il governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire e finanziare le opere ed i servizi necessari per un assetto definitivo degli interporti già individuati con la legge n. 240 del 1990, n. 341 del 1995, n. 641 del 1996 e n. 135 del 1997;

b) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa complementari nell'ambito dell'elaborazione del piano ge-

nerale dei trasporti, con conseguente abrogazione delle previsioni concernenti il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, alla legge 30 maggio 1995, n. 204 ed alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;

c) definire le procedure per stabilire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1990, n. 240;

d) prevedere la realizzazione del riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di un sistema integrato fra le varie tipologie di trasporto;

e) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilità dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento;

f) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura».

18.2

VISERTA COSTANTINI

Sostituire l'articolo 18, con il seguente:

«Art. 18. – 1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro il 30 giugno 2000, presenta al Parlamento un apposito progetto di legge per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240, privilegiando in particolare quelle strutture inferiori che siano già almeno in parte operative o per le quali esistano già i progetti esecutivi o siano state già approvate dai piani regolatori degli enti locali su cui insistono o vi sia l'accordo tra enti locali e operatori locali o siano ubicate in vicinanza di grandi strade di comunicazione o siano strettamente interconnesse a scali ferroviari già esistenti;

b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

c) prevedere l'istituzione, presso ogni interporto o struttura inferiore, di un posto di polizia al fine di garantire a tutti gli operatori e con continuità, sicurezza nello svolgimento della propria attività.

2. Con l'entrata in vigore della legge di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni legislative ivi richiamate.

3. Il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, è sostituito da un piano quinquennale degli interporti e delle infrastrutture inferiori alternative agli interporti elaborato ai sensi dell'articolo 2, della citata legge 240 del 1990 e sentiti gli enti locali interessati.

18.3

CASTELLI

Sopprimere il comma 1.

18.4

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parola da: il Governo è delegato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro il 30 giugno 2000, presenta al Parlamento un apposito progetto di legge per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti a strutture da ammettere ai contributi».

Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

18.5

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «è delegato ad emanare» inserire le seguenti: «senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

18.5-bis

VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera a); con la seguente:

«a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240, privilegiando in particolare quelle strutture inferiori che siano già almeno in parte operative o per le quali esistano già i progetti esecutivi o siano state già approvate dai piani regolatori degli enti locali su cui insistono o vi sia l'accordo tra enti locali e operatori locali o siano ubicate in vicinanza di grandi strade

di comunicazione o siano strettamente interconnesse a scali ferroviari già esistenti;».

18.6

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240, privilegiando in particolare quelle strutture inferiori che siano già almeno in parte operative o previste dai Piani regolatori generali degli enti locali o in presenza di interconnessioni con gli scali ferroviari, linee ferroviarie e collegamenti con le grandi vie di comunicazione».

18.7

CASTELLI

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). I contributi devono essere prioritariamente destinati alle infrastrutture degli interporti collegati o collegabili alle grandi direttrici internazionali mediante il sistema autostradale, le reti ferroviarie ad alta capacità, il sistema portuale e aeroportuale a rilievo internazionale ed intercontinentale».

18.8

VEGAS, TRAVAGLIA, BALDINI, PICCIONI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«c) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione del riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di un sistema integrato tra le varie tipologie di trasporto, nell'ambito della elaborazione del Piano generale dei trasporti;

d) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilità dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997,

n. 454. A decorrere dalla medesima data, sono altresì abrogate le disposizioni concernenti procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi da erogare, sulla base di criteri previamente determinati in conformità alle previsioni di cui al comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dalle disposizioni richiamate nel medesimo comma 1. Sono fatti salvi i procedimenti già avviati alla predetta data ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazioni e quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472».

18.8-bis

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere l'istituzione, presso ogni interporto o struttura inferiore, di un posto di polizia al fine di garantire a tutti gli operatori e con continuità, sicurezza nello svolgimento della propria attività».

18.9

CASTELLI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) Al fine di potenziare infrastrutture trasportistiche e di amplificare la potenzialità della rete logistica nazionale, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1999 n. 144 (raddoppio strada statale Ragusa Catania) sono autorizzati limiti di impegno decennale di lire 20 miliardi dall'anno 2000, di lire 20 miliardi dall'anno 2001 e di lire 20 miliardi dall'anno 2002.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata ""Fondo speciale di parte corrente"" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.

1-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

18.10

MINARDO, PICCIONI

Sopprimere il comma 2.

18.11

CASTELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«Fermo restando i finanziamenti concessi e quelli in corso di istruttoria ai sensi delle leggi 240/90, 341/95, 641/96, 139/97 e 204/99, e quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, con l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni legislative richiamate al medesimo comma 1, nonché le disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti, di cui alla legge n. 240 del 90 e successive modificazioni, al decreto legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454».

18.12

VISERTA COSTANTINI

Sopprimere il comma 3.

18.13

CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

18.14

CASTELLI

Al comma 4, dopo le parole: «Senato della Repubblica» inserire le seguenti: «e alla Conferenza Stato-regioni».

18.15

SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI

Sopprimere il comma 5.

18.16

CASTELLI

Alla fine del comma 5, aggiungere le parole: «da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

18.17

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Sopprimere il comma 6.

18.18

CASTELLI

Al Titolo II, dopo il Capo IV, inserire il seguente:

«CAPO IV-bis.

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE SENZA ONERI
FINANZIARI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 18-bis.

(Completamento della grande viabilità nazionale)

1. È autorizzata la realizzazione in concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia che collega il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, con il nuovo sistema tangenziale est di Milano.

2. I termini di cui agli articoli 33-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni non si applicano al procedimento per l'affidamento della concessione di cui al comma 1.

3. La costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonchè il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati».

18.0.1

PARDINI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana)

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000».

18.0.2

MINARDO, SCHIFANI, PIANETTA, GERMANÀ, D'ALÌ, PICCIONI

Dopo l'**articolo 18**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, con capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire avente ad oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi, maturati e maturandi, dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali.

2. Alle operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti nonchè alla società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 13. I richiami ivi contenuti all'INPS devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero delle finanze e agli enti pubblici previdenziali cedenti i crediti.

Nel caso di cessione di crediti di imposta, i richiami ai decreti interministeriali ivi contenuti, devono intendersi riferiti ad uno o più decreti del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle finanze.

3. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta, viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle finanze"».

18.0.3

IL GOVERNO

GIUNTA E COMMISSIONE CONGIUNTE

Giunta per gli affari delle Comunità europee

del Senato della Repubblica

con la

XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2000

3ª Seduta congiunta

*Presidenza del Presidente della Commissione politiche
dell'Unione europea della Camera dei deputati*

RUBERTI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'onorevole
Giorgio Napolitano, Presidente della Commissione affari costituzionali
del Parlamento europeo.*

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente RUBERTI avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista e che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Giunta e la XIV Commissione aderiscono alla richiesta anzidetta e, di conseguenza, viene adottata tale forma di pubblicità.

Il Presidente avverte altresì che di tale seduta sarà effettuata la rescontazione stenografica a pubblicazione immediata.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sulla questione della redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: audizione del Presidente della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo**

(Seguito dell'indagine e rinvio)

Prosegue l'indagine rinviata nella seduta del 15 febbraio.

Il presidente RUBERTI cede la parola al Presidente della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo NAPOLITANO, che svolge un'esposizione sul tema dell'elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e delle relative connessioni con gli sviluppi della Conferenza intergovernativa sulla revisione dei trattati.

I senatori MANZELLA, SQUARCIALUPI e MUNGARI e i deputati MATRANGA e SCHMID svolgono delle considerazioni e pongono quesiti sui temi oggetto dell'indagine in titolo.

Il presidente della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo NAPOLITANO replica quindi ai senatori ed ai deputati intervenuti nel dibattito.

Il presidente RUBERTI ringrazia l'onorevole Napolitano per essere intervenuto, dichiara conclusa l'audizione e comunica che l'indagine proseguirà martedì 29 febbraio, alle ore 11,30, con l'audizione dell'onorevole Paciotti, rappresentante titolare del Parlamento europeo nella Convenzione per l'elaborazione di un progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 23 FEBBRAIO 2000

505^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Franceschini e Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(3295) DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 febbraio scorso con l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4014 assunto a base dell'esame.

Il sottosegretario VIGNERI ritira gli emendamenti 2.500, 2.501 e 2.502 e passa quindi ad illustrare una serie di emendamenti del Governo riferiti all'articolo 2 del provvedimento in esame.

L'emendamento 2.100 differisce il termine entro il quale devono essere adottate le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni recate dal disegno di legge in esame. L'emendamento 2.101 mira invece a rendere più agevole la trasformazione delle aziende consortili. L'emendamento

2.102 è volto a chiarire che l'applicazione della generale normativa sulle alienazioni delle partecipazioni detenute dagli enti locali nelle società operanti nel settore dei servizi pubblici, contenuta nel decreto-legge n. 332 del 1994, non comporta, per tali società, la perdita degli eventuali affidamenti diretti in essere.

Ad una richiesta di chiarimento del presidente VILLONE, il sottosegretario VIGNERI risponde rilevando che si tratta di una norma interpretativa della disciplina vigente secondo la quale, a suo avviso, già oggi non incide sugli affidamenti in essere l'eventuale perdita del controllo degli enti locali sulle società titolari degli affidamenti medesimi.

L'emendamento 2.103 non fa altro che attuare quanto previsto dal comma 3 del nuovo testo dell'articolo 22 della legge n. 142; si tratta di una norma volta a incentivare l'associazione dei comuni di minore dimensione.

Il presidente VILLONE chiede se tale disposizione non crei un'ingiustificata discriminazione tra comuni di minore dimensione associati e gli altri comuni.

A questo rilievo risponde il sottosegretario VIGNERI, osservando che si tratta di una previsione, destinata ad essere applicata solo nel periodo transitorio.

Quanto all'emendamento 2.104, si tratta di una semplice riformulazione della disposizione che tiene conto delle modifiche introdotte dalla Commissione al testo del provvedimento.

Secondo il senatore PASTORE, il secondo periodo dell'emendamento in esame dovrebbe avere una sua autonomia ed essere oggetto di una distinta disposizione.

Il sottosegretario VIGNERI, riprendendo la sua esposizione, illustra l'emendamento 2.105 che riscrive il comma 4 dell'articolo 2. In particolare, richiama l'attenzione sugli ultimi due periodi della disposizione ove, sviluppando quanto già disposto nei commi 4 e 5 del nuovo articolo 23 della legge n. 142, si prevedono le modalità di quantificazione delle somme spettanti ai gestori uscenti per ristorarli degli oneri derivanti dall'ammortamento di investimenti effettuati.

Il senatore GRILLO chiede quale sia la ragione che abbia motivato, nell'emendamento da ultimo illustrato, un eguale trattamento degli affidamenti e delle concessioni in essere. Si tratta, a suo avviso, di due fattispecie distinte, che dovrebbero essere regolate diversamente.

Il sottosegretario VIGNERI ricorda che la disciplina transitoria delle gestioni dei servizi la cui concessione è stata ottenuta attraverso la parte-

cipazione ad una gara, è contenuta nel primo comma dell'emendamento 2.107.

Il senatore BESOSTRI, rammentata la varietà delle fattispecie concrete che caratterizza il settore dei servizi pubblici locali, segnala che spesso impianti strumentali allo svolgimento di servizi – in particolare quello dello smaltimento dei rifiuti – sono stati realizzati tenendo conto della lunghezza degli affidamenti nonché sulla base di complessi sistemi di integrazione con altri servizi; condizioni queste che dal provvedimento in esame sono modificate radicalmente. Sulla base di queste considerazioni può risultare quindi insufficiente il sistema di commisurazione degli indennizzi previsto dall'emendamento 2.105.

Replicando a questo rilievo, il sottosegretario VIGNERI ricorda che l'emendamento, per le fattispecie richiamate dal senatore Besostri, ipotizza una rideterminazione e conseguente rivalutazione degli investimenti effettuati dal gestore uscente.

Passa quindi ad illustrare l'emendamento 2.106 ove, in conformità con quanto previsto nel nuovo testo dell'articolo 23 della legge n. 142, vengono ridefiniti i termini di durata degli affidamenti e delle concessioni in essere dei servizi di carattere industriale. In particolare, richiama l'attenzione sulla diminuzione della durata massima dei servizi di semplice raccolta dei rifiuti.

A quest'ultimo proposito il senatore TIRELLI ricorda che per lo più il servizio di raccolta è gestito congiuntamente a quello di smaltimento dei rifiuti. Spesso sono gli stessi enti locali ad imporre sostanzialmente lo svolgimento congiunto di questi servizi.

Il sottosegretario VIGNERI si sofferma quindi sull'emendamento 2.107 che aggiunge due commi all'articolo 7. Il primo risponde alle esigenze precedentemente segnalate dal senatore Grillo, il secondo colma una lacuna della disciplina in esame, fissando termini di scadenza per gli affidamenti dei servizi di carattere non industriale.

Il senatore PASTORE, con riferimento a questi ultimi servizi, ritiene opportuno prevedere un meccanismo di ristoro, per le spese sostenute dai gestori uscenti per la realizzazione di infrastrutture, analogo a quello previsto dall'emendamento 2.105.

Si apre quindi il dibattito sugli emendamenti illustrati dal rappresentante del Governo.

Il senatore BESOSTRI, con riferimento all'emendamento 2.100, ritiene preferibile, piuttosto che prescrivere una data fissa, prevedere un termine mobile, che decorra dalla data di entrata in vigore della legge.

Quanto all'emendamento 2.103, ritiene opportuno precisare che, qualora il complesso dei comuni associati superi una certa soglia di popolazione, la disciplina prevista da questo emendamento non si applichi.

A quest'ultimo proposito, il sottosegretario VIGNERI osserva che intento del meccanismo previsto dall'emendamento, è proprio quello di incentivare l'associazione del maggior numero di comuni di minori dimensioni.

Il senatore BESOSTRI, riprendendo la sua esposizione, con riferimento all'emendamento 2.106 rileva che occorre verificare la coerenza di questa disciplina con quella generale, prevista per i singoli settori produttivi dalla normativa nazionale.

A quest'ultimo rilievo, il sottosegretario VIGNERI replica assicurando che non vi è contraddizione tra quanto previsto dall'emendamento e la disciplina nazionale in materia di trasporti pubblici e di erogazione e distribuzione del gas.

Interviene quindi il senatore GRILLO che, dando atto dell'attenzione dimostrata dal rappresentante del Governo alle istanze di liberalizzazione avanzate dalla propria parte politica, ritiene che gli emendamenti 2.100, 2.101 e 2.102 migliorino la formulazione del provvedimento in esame. Mentre, con riferimento all'emendamento 2.103, ritiene preferibile una riduzione – da 5.000 a 3.000 abitanti – della dimensione dei comuni cui applicare il meccanismo incentivante previsto dall'emendamento.

Pur comprendendo la esigenza di garantire un congruo periodo di tempo alle aziende che gestiscono attualmente servizi pubblici locali, così da permettere loro di affrontare la sfida rappresentata dall'apertura di un mercato concorrenziale nell'affidamento dei servizi, ritiene che debba essere comunque oggetto di modifiche il meccanismo previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo in esame che consente proroghe, a suo avviso, irragionevoli degli affidamenti in essere. Su queste disposizioni del resto si sono appuntate le critiche dei competenti uffici della Commissione dell'Unione europea.

A questo proposito il presidente VILLONE ritiene che potrebbe essere valutata la possibilità di sopprimere tali previsioni e, contestualmente, ampliare i termini previsti dal precedente comma 5.

Il senatore PASTORE, nel condividere i rilievi mossi dal senatore Grillo, ritiene che i termini fissati dal comma 5 dell'articolo in esame siano più che sufficienti per permettere, alle imprese interessate, di operare i cambiamenti necessari per affrontare un mercato pienamente concorrenziale. Avanza quindi perplessità sulla formulazione del comma 9 dell'articolo in esame, che introduce una serie di deroghe alla disciplina

della gestione del ciclo dell'acqua, tali da svuotare di ogni stringente contenuto il principio del necessario affidamento tramite gara di questi servizi pubblici.

Il senatore ROTELLI, con riferimento all'emendamento 2.103, ricorda che la legge n. 265 del 1999 ha esteso il meccanismo di associazione tra i comuni anche ai municipi con più di 5 mila abitanti. L'emendamento 2.103 – che fa riferimento alle associazioni tra i soli comuni aventi popolazione inferiore ai 5 mila abitanti – ha dunque, a suo avviso, un ambito di applicazione assai limitato.

Replica agli interventi il sottosegretario VIGNERI la quale, assicurando che terrà conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito, si dimostra disponibile a rivedere le disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'articolo 2. Rileva peraltro che la eliminazione di queste previsioni genererebbe la grave conseguenza di un contemporaneo svolgimento di un gran numero di gare per l'affidamento di servizi pubblici. Si tratta inoltre di un meccanismo che ha anche l'obiettivo di produrre effetti di politica industriale, incentivando talune scelte imprenditoriali dei gestori dei servizi; scelte cui il Governo tiene particolarmente.

Quanto ai rilievi sull'emendamento 2.103, ricorda che questo prevede una deroga assai significativa al principio che impone il ricorso allo strumento della gara per l'affidamento dei servizi pubblici; dunque è, a suo avviso, pienamente giustificata la stretta delimitazione dell'ambito di applicazione di questa disciplina.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, precedentemente accantonati.

Il sottosegretario VIGNERI ritira l'emendamento 1.612, mentre il presidente VILLONE ricorda che si è convenuto sulla opportunità di riferire all'articolo 2 gli emendamenti 1.126 e 1.70 (nuovo testo).

Posto ai voti, è quindi respinto dalla Commissione l'emendamento 1.65, mentre risulta approvato l'emendamento 1.617.

Il senatore MAGNALBÒ insiste per la votazione dell'emendamento 1.114, sul quale il sottosegretario VIGNERI ribadisce il proprio parere contrario, riservandosi tuttavia di riesaminare la questione in occasione dell'esame in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 1.114 è quindi respinto dalla Commissione.

L'articolo 1, nel testo modificato dagli emendamenti, posto in votazione, è approvato dalla Commissione.

Il sottosegretario VIGNERI presenta infine l'emendamento 2.0.100, che propone una soluzione alla questione, sollevata nel corso del dibattito, del ricorso allo strumento dell'arbitrato nel caso di controversie tra soggetti affidanti e gestori di servizi pubblici locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano*, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *CADDEO ed altri.* – *Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali*

(2690) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *ANDREOLLI ed altri.* – *Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*

(3163) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA.* – *Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo*

– e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Il presidente VILLONE dà conto dell'esito dei lavori del Comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge in titolo, il quale ha concluso la propria attività, senza pervenire alla definizione di una proposta condivisa da tutte le forze politiche.

Il senatore SCHIFANI rileva che, nel corso dei lavori del Comitato, è emersa la volontà della maggioranza di mantenere l'unità del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Propone quindi che, nel seguito dell'esame, l'articolo 1 del provvedimento, riguardante la Sicilia e sul quale più ampio è il consenso tra le varie forze politiche, venga accantonato e si proceda alla valutazione delle proposte emendative relative agli altri Statuti speciali, così da poter subito valutare le questioni che più potrebbero ritardare una sollecita definizione del provvedimento in titolo.

Il senatore GUBERT concorda con le valutazioni del presidente e ricorda il crescente dissenso sulle modifiche dello Statuto del Trentino Alto-Adige contenute nel provvedimento in esame. Ricorda quindi le osservazioni critiche formulate al riguardo dalla Commissione parlamentare le questioni regionali e ribadisce la proposta di stralciare l'articolo 4 del disegno di legge in titolo.

Concorda con questa proposta la senatrice PASQUALI la quale ricorda che l'apposita Commissione costituita dal Consiglio regionale del Trentino Alto-Adige, incaricata di esaminare le proposte di revisione dello Statuto, sta concludendo i suoi lavori e potrà dunque fornire in tempi brevi un ulteriore contributo al dibattito. Le peculiarità che connotano l'autonomia del Trentino Alto-Adige e la complessità delle questioni poste dalla riforma statutaria contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge in esame, ne consigliano uno stralcio che garantisca un esame più pacato e approfondito.

Il senatore ANDREOLLI, rilevato che il Comitato ristretto non è pervenuto ai risultati auspicati, ribadisce l'opportunità di mantenere l'unità del testo, che si rende, a suo avviso, necessaria proprio al fine di riuscire a disciplinare, con le regole nuove da tutti auspiccate, il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, nella primavera del 2001. Ritiene dunque opportuno definire il più celermente possibile l'*iter* del provvedimento, apportando tuttavia le necessarie modifiche al testo.

Nel dichiarare, quindi, di concordare con la proposta avanzata dal senatore Schifani, replica alle considerazioni svolte dal senatore Gubert, ricordando che le assemblee rappresentative della regione Trentino Alto-Adige e delle due provincie autonome hanno manifestato un pieno consenso alla rapida definizione dell'*iter* del provvedimento in esame.

Il senatore BESOSTRI, pur non condividendo l'impianto del provvedimento che prevede, a suo avviso impropriamente, la contestuale modifica di una pluralità di Statuti, dichiara di comprendere le ragioni di ordine politico che sostengono l'opportunità di mantenere l'unità del testo, per garantirne una sua sollecita approvazione. In proposito ricorda la vicenda del disegno di legge di approvazione del nuovo Statuto della regione Toscana che, non sostenuto da un sufficiente interesse, ancora pende all'esame di questa Commissione. Quanto alle preoccupazioni da più parti sollevate sul merito della normativa transitoria, ricorda che essa fa rinvio alla legge che attualmente regola l'elezione dei Consigli delle regioni a Statuto ordinario; una legge che potrà essere modificata, qualora se ne riscontri la necessità, attraverso l'ordinario procedimento legislativo.

Auspica quindi una sollecita definizione del provvedimento in titolo.

Il senatore DONDEYNAZ, reputando necessario introdurre delle modifiche al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, ritiene che dall'approvazione di alcuni puntuali emendamenti, non debba necessaria-

mente discendere un rallentamento dell'esame di tale provvedimento. Si dichiara quindi favorevole alla proposta avanzata dal senatore Schifani, mostrandosi disponibile ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 2 del provvedimento in titolo, che ipotizzano modifiche al testo sulle quali ha mostrato il proprio favore anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il senatore PASTORE dichiara invece di non condividere le ragioni addotte a favore del mantenimento dell'unità del testo. In particolare, ritiene non congruo il riferimento del senatore Besostri all'*iter* del disegno di legge di approvazione del nuovo Statuto della Toscana, il quale incontra difficoltà a causa del merito delle previsioni in esso contenute. Ricorda, quindi, la necessità di ottenere, in sede di seconda deliberazione, un'ampia maggioranza, secondo quanto disposto dall'articolo 138 della Costituzione.

Concorda, quindi, con la proposta avanzata dal senatore Schifani ritenendo che, qualora si presentassero difficoltà per una sollecita approvazione del provvedimento, si dovrà valutare l'opportunità di stralciare l'articolo 4 contenente modifiche allo Statuto del Trentino Alto-Adige. Queste ultime, infatti, pongono il delicato problema della tutela delle minoranze, ipotizzando alterazioni del difficile e prezioso equilibrio che si è realizzato nel corso degli anni in quella regione. Un equilibrio che potrebbe essere rotto da modifiche non meditate dello Statuto, causando conflittualità anche analoghe a quelle tristemente conosciute in alcuni importanti paesi dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014**Art. 1.**

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La costituzione dell'organismo di cui al precedente periodo è obbligatoria qualora gli enti locali detengano quote di capitali di società che possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio pubblico locale.».

1.65

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Gli enti locali, anche in forma associata, possono costituire società di capitali, aperte alla partecipazione dei dipendenti degli stessi enti, per lo svolgimento esclusivo di attività consistenti in servizi da rendere agli enti locali. I rapporti tra questi e le società sono regolati da apposita convenzione.».

1.612

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, ai gestori uscenti cui il servizio sia stato affidato prima del 30 settembre 1999, l'indennità dovuta per il rilievo degli impianti o reti, purché strettamente destinati al servizio pubblico gestito, è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578».

1.126

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, aggiungere in fine i seguenti periodi: «L'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti con prospetto analitico di supporto ed indicazione dei criteri di valutazione, è comunicato dal gestore all'ente titolare del servizio entro

novanta giorni dalla richiesta e comunque deve essere fornito dal gestore non oltre diciotto mesi dalla scadenza dell'affidamento affinché sia inserito nei documenti di gara.

Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l'ente locale se non concorda con l'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti deve formulare una motivata controproposta, che il gestore deve accettare o respingere nel termine di 30 giorni. Se permane il contrasto la determinazione dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti è affidata all'Autorità di Regolazione del settore, ove istituita, che deve essere adita nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel periodo precedente. L'Autorità Regolatrice decide nel termine improrogabile di 12 mesi dalla richiesta di una delle parti, previo tentativo di conciliazione. L'Autorità di Regolazione, nell'ambito della procedura può adottare provvedimenti temporanei nonché imporre garanzie a carico di una delle parti.

Nel caso in cui non sia istituita l'Autorità di Regolazione la controversia è devoluta a un collegio arbitrale composto di tre membri, che deve essere costituito entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la reiezione della controproposta dell'ente locale. Il collegio arbitrale deposita le proprie decisioni nello stesso termine previsto per l'Autorità di Regolazione. La decisione del collegio arbitrale tiene luogo e ha gli stessi effetti degli accordi previsti dall'articolo 11 della legge 241/90. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione della istanza alla Autorità di regolazione o per la devoluzione della controversia al collegio arbitrale per la decisione degli stessi sono sospesi i termini per i ricorsi in sede giurisdizionale, che, se proposti, sono improcedibili. Le decisioni dell'Autorità regolatrice o del collegio arbitrale sono titolo esecutivo anche nei confronti di enti pubblici, in deroga a ogni limitazione vuoi di carattere procedurale che sostanziale».

1.70 (Nuovo testo)

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, secondo periodo, alla lettera c), sostituire le parole: «trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi di settore applicabili all'impresa subentrante», con le seguenti: «trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo nazionale di settore».

1.617

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, alla lettera c) sopprimere le parole da: «ed esplicita» fino alla parola: «associati».

1.114

MAGNALBÒ, PASQUALI

Art. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2000», con le altre: «31 dicembre 2000».

2.100

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice del numero dei componenti; gli enti che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione del valore nominale della relativa quota di capitale iscritta a bilancio».

2.500

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione del valore nominale della relativa quota di capitale iscritta a bilancio.».

2.101

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'applicazione delle norme del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, alle alienazioni delle partecipazioni degli enti locali in società operanti nei settori dei servizi pubblici di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non comporta per tali società la perdita dell'affidamento diretto in essere.».

2.102

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-ter. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che si associano tra loro nelle forme consentite dagli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno

1990, n. 142, e successive modificazioni, possono affidare direttamente la gestione di uno o più servizi ad una società di capitali controllata dagli stessi comuni, per i periodi massimi previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo.».

2.103

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'applicazione delle norme del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, alle alienazioni delle partecipazioni degli enti locali in società operanti nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi pubblici di cui all'articolo 22 della legge n., 142 del 1990 e successive modificazioni, non comporta per tali società la perdita dell'affidamento diretto del servizio».

2.501

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che si associano nelle forme consentite dagli articoli 24, 25, 26 della legge 8 giugno 1990 e successive modificazioni, possono affidare direttamente la gestione di uno o più servizi ad una società di capitali controllata dagli stessi comuni, per i periodi massimi previsti dai successivi commi 5 e 6.».

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3.

2.502

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con regolamento del Governo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2000, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, verranno stabilite le modalità di trasformazione delle gestioni in economia in società di capitali o cooperative a responsabilità limitata. Resta comunque salva la facoltà, per gli enti locali che gestiscono in economia i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, di procedere direttamente all'affidamento del servizio mediante gara.».

2.104

IL GOVERNO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, quelli di cui al comma 2-bis del presente articolo, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle gestioni in economia, possono essere mantenuti o prorogati per periodi complessivi, a partire dal 31 dicembre 2000, non superiori a quelli indicati nei commi 5 e 6 del presente articolo, previa ridefinizione, d'intesa tra l'ente locale affidante o concedente e il gestore, dei piani di investimento e dei piani di ammortamento per il periodo di affidamento residuo. Decorso tali periodi, ovvero in caso di mancata ridefinizione, gli enti locali procedono a nuovi affidamenti secondo le disposizioni previste dall'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Ove l'ammortamento degli investimenti non sia stato completato, ai titolari degli affidamenti o delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso in misura pari al valore delle immobilizzazioni tecniche risultanti a bilancio, al netto degli ammortamenti effettuati e degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, rivalutate, per la parte non coperta da mutui, in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data dell'ultima perizia disponibile ove antecedente il 30 giugno 1999. Nel caso non vi sia perizia, la rivalutazione decorre dalla data di acquisizione del relativo capitale.»

2.105

IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per i servizi diversi da quello di gestione del ciclo dell'acqua, i periodi di cui al comma 4 sono così fissati, fatti salvi, ove più restrittivi, termini diversi previsti dalle normative di settore:

3 anni per i servizi di trasporto collettivo e per i servizi di raccolta di rifiuti escluso lo smaltimento;

5 anni per i servizi di erogazione del gas, di erogazione di energia diversa da quella elettrica, per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento».

2.106

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito modificato dall'articolo 1 della pre-

sente legge, le gestioni dei servizi sono mantenute per la durata stabilita in sede di affidamento ove questo sia avvenuto mediante gara, e comunque per periodi non superiori a quelli previsti dal comma 17 dello stesso articolo 22, a decorrere dal 31 dicembre 2000.

7-ter. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti o prorogati, a partire dal 31 dicembre 2000, per un periodo non superiore a 5 anni. La gestione del servizio è mantenuta per la durata stabilita in sede di affidamento ove questo sia avvenuto mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000».

2.107

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nel caso in cui il contratto di servizio o apposito compromesso prevedano che le eventuali controversie aventi ad oggetto questioni concernenti diritti soggettivi, insorti tra i soggetti affidanti e i gestori di servizi pubblici locali, siano decise da arbitri, l'arbitrato è sempre rituale e il giudizio è demandato a un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i servizi pubblici locali. Con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento della Camera Arbitrale per i servizi pubblici locali e le norme di procedura arbitrale e quelle per la composizione dei collegi arbitrali e per la nomina dei componenti».

2.0.100

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 23 FEBBRAIO 2000

546^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 14,55.**IN SEDE REFERENTE*

(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame, sospeso nella seduta notturna del 26 gennaio scorso.

Il relatore FOLLIERI presenta – e la Commissione ammette – l'emendamento 8.1000 che riformula integralmente l'articolo 8 del disegno di legge in esame, recependo le indicazioni emerse nell'ambito del Comitato ristretto istituito nel corso dell'ultima seduta. Sottolinea, in particolare, come nel nuovo testo dell'articolo 391-*bis* del codice di procedura penale, come proposto con l'emendamento in questione, scompare la previsione della possibilità che il giudice disponga l'audizione della persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa che si siano avvalse della facoltà di non rispondere nei confronti del difensore o degli investigatori autorizzati. Si è infatti convenuto che tale soluzione, come pure l'altra – da alcuni suggerita – di estendere la possibilità di ricorso allo strumento dell'incidente probatorio, non sarebbe risultata pienamente compatibile con l'impianto accusatorio del codice di rito.

Prende quindi la parola il senatore RUSSO il quale giudica nel complesso soddisfacente il testo che, con l'emendamento 8.1000, viene proposto per il nuovo articolo 391-*bis* del codice di procedura penale.

Il senatore MELONI manifesta perplessità circa il disposto del capoverso 4 dell'articolo 391-*bis* come introdotto dall'emendamento 8.1000, ritenendo che tale previsione implichi un'eccessiva rigidità per lo svolgimento dell'attività di investigazione difensiva. A suo avviso, infatti, deve prefigurarsi come normale l'ipotesi che, dopo un primo colloquio informale con la persona informata da parte dei soggetti che possono effettuarlo, solo successivamente il difensore ritenga opportuno farsi rilasciare una dichiarazione scritta o assumere informazioni che saranno documentate nelle forme stabilite dal nuovo articolo 391-*ter*. Non si comprende per quale ragione quest'ultima possibilità dovrebbe essere esclusa.

Anche il senatore FASSONE manifesta dubbi sulla previsione del capoverso 4 dell'articolo 391-*bis*, in considerazione del fatto che – tra l'altro – gli elementi assunti mediante colloqui potrebbero comunque essere introdotti nel processo attraverso lo strumento della testimonianza indiretta, rispetto alla quale le modalità di documentazione previste dall'articolo 391-*ter* offrono, a suo avviso, maggiori garanzie. Auspica pertanto la soppressione del capoverso 4.

Il presidente PINTO concorda con il senatore Fassone ritenendo che il capoverso 4 dell'articolo 391-*bis* introdotto dall'emendamento 8.1000 determini un'ingiustificata limitazione dell'attività di investigazione difensiva.

Il senatore RUSSO, pur comprendendo la *ratio* ispiratrice del capoverso 4 dell'articolo 391-*bis*, non è contrario all'eliminazione di tale previsione normativa.

Il relatore FOLLIERI modifica quindi l'emendamento 8.1000, sopprimendo nell'articolo 391-*bis* ivi richiamato, il capoverso 4. Rispondendo poi ad una richiesta di chiarimento del senatore PERA, il relatore sottolinea che, nell'ipotesi in cui la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa si avvalga della facoltà di non rispondere, il difensore potrà sempre presentare, ai sensi dell'articolo 367 del codice di procedura penale una richiesta volta a ottenere da parte del pubblico ministero l'audizione di questa persona. Il pubblico ministero, a sua volta, procederà in tal senso, secondo quanto stabilito dall'articolo 358 del codice di procedura penale. Con riferimento infine al capoverso 5 dell'articolo 391-*bis*, come introdotto dall'emendamento 8.1000, sottolinea come esso vada letto in correlazione con la modifica all'articolo 362 del codice di procedura penale proposta con lo stesso emendamento.

Il senatore BATTAGLIA manifesta fortissime perplessità sul disposto del già citato capoverso 5 del nuovo articolo 391-*bis* e ritiene che si tratti di una norma chiaramente contraria all'avvocatura. Qualora una simile disposizione entrasse in vigore, i rischi che la sua applicazione potrebbe comportare per gli avvocati sarebbero evidenti in breve tempo.

Il senatore RUSSO non condivide le considerazioni svolte dal senatore Battaglia e ritiene che la previsione del capoverso 5, letta in correlazione con la modifica introdotta dallo stesso emendamento 8.1000 nell'articolo 362 del codice di procedura penale, configuri un meccanismo sostanzialmente equilibrato.

Il presidente PINTO sottolinea come le preoccupazioni avanzate dal senatore Battaglia possono essere superate anche in considerazione delle garanzie assicurate dalle modalità di documentazione previste dall'articolo 391-*ter* del codice di procedura penale come introdotto dall'emendamento 8.1000.

In merito al capoverso 3 dell'articolo 391-*ter*, la senatrice DENTAMARO evidenzia come dalla sua formulazione emerga che gli unici soggetti che possono assumere informazioni, ai sensi del capoverso 2 dell'articolo 391-*bis*, sono soltanto quelli indicati nello stesso capoverso 3 dell'articolo 391-*ter*.

Il senatore BERTONI propone che nel capoverso 3 dell'articolo 391-*ter* la parola «assistente» sia sostituita con l'altra «sostituto».

Il senatore RUSSO, nel prendere atto delle esatte considerazioni della senatrice Dentamaro, intende peraltro chiarire come nella filosofia del provvedimento in esame – che sotto tale profilo non verrebbe modificato dall'emendamento 8.1000 – l'espressione utilizzata intenderebbe piuttosto valorizzare la figura del difensore affidando l'attività di redazione del verbale appunto a tale figura particolarmente qualificata; anche alla luce di tale considerazione, condivide la proposta di sostituire la parola «assistente» con l'altra «sostituto».

Il senatore FASSONE ritiene che il richiamo effettuato dal capoverso 3 dell'articolo 391-*ter* alle disposizioni del codice di procedura penale in tema di documentazione degli atti potrebbe fugare le preoccupazioni in ordine alla asistematicità della figura dell'assistente del difensore: al riguardo fa riferimento specificamente agli articoli 135, per quanto riguarda il giudice, e 373, comma 6, per quanto attiene alla documentazione degli atti del pubblico ministero; in entrambi i casi, infatti, è prevista la figura dell'ausiliario che assiste l'autorità giudiziaria.

Seguono interventi del presidente PINTO – il quale non ritiene che le disposizioni del titolo III del libro II in materia di documentazione degli atti siano sovrapponibili alla fattispecie delineata dal capoverso 3 dell'articolo 391-*ter*, in quanto in tale ultimo caso la redazione del verbale appare astrattamente realizzabile sia da parte del difensore che da parte del suo assistente, mentre nel codice di rito il verbale è redatto comunque sotto la direzione dell'autorità giudiziaria – e del senatore BERTONI che, premesso di ritenere inaccettabile il ricorso alla figura dell'assistente in

quanto ciò determinerebbe una scelta chiaramente di favore nei confronti dei più abbienti, suggerisce una riformulazione del capoverso 3 dell'articolo 391-*ter* più lineare con la redazione dell'articolo 391-*bis* che distingue chiaramente fra la ricezione di dichiarazioni e l'assunzione di informazioni da parte del difensore.

Il senatore BATTAGLIA si associa alle considerazioni svolte in ordine alla improprietà del riferimento ad una figura non chiara nei suoi contorni, come quella dell'assistente del difensore, mentre è assolutamente contrario alla previsione contenuta nel capoverso 8 dell'articolo 391-*bis*, in quanto ritiene che tale disposizione esporrà gli avvocati a situazioni equivoche e suscettibili di essere sfruttate artificialmente a loro danno.

Il senatore MILIO mette in evidenza che il difensore potrebbe avere la necessità di ricorrere a collaboratori che svolgano mansioni meramente esecutive per stendere il verbale, eventualmente anche con mezzi di riproduzione tecnicamente avanzati.

Il senatore RUSSO, a sua volta, chiarisce di ritenere opportuno che la responsabilità della documentazione delle informazioni raccolte nel corso delle indagini difensive rimanga al difensore o al suo sostituto, ma condivide l'esigenza di non impedire agli stessi soggetti di avvalersi per la materiale stesura del verbale di altre persone.

Il senatore FOLLIERI, prendendo atto delle indicazioni emerse dal dibattito, riformula interamente il capoverso 3, dell'articolo 391-*ter* nella seguente nuova versione: «3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-*bis* sono documentate dal difensore o da un suo sostituto, che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persona di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro II, in quanto applicabili».

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3979**Art. 8.**

Sostituire l'articolo 8 con i seguenti:

«Art. 8.

1. L'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 22 della legge 8 agosto 1995, n. 332, è abrogato.

2. Dopo il titolo VI del libro quinto del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Titolo VI-bis.**INVESTIGAZIONI DIFENSIVE**

«Art. 391-bis. – (*Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore*). – 1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere *c*) e *d*), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.

2. Il difensore o il sostituto, anzichè conferire con le persone predette, può chiedere loro una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter.

3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:

- a*) della propria qualità e dello scopo del colloquio;
- b*) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;
- c*) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;

- d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
- e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
- f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

4. Dopo il colloquio, è vietato ricevere dichiarazioni ovvero assumere informazioni dalle persone con le quali si è conferito.

5. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria, o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.

6. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o di un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.

7. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti, non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

8. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.

9. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.

10. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese».

«Art. 391-ter – (*Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni*). 1. La dichiarazione è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

- a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
- b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
- c) l'attestazione di aver rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391-bis;
- d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

2. La dichiarazione è allegata alla relazione.

3. Al di fuori delle ipotesi di mero conferire ai sensi del comma 1 dell'articolo 391-*bis*, le informazioni sono documentate dal difensore o da un suo assistente. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili».

Art. 391-*quater*. – (*Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione*). – 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.

2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.

Art. 391-*quinquies*. – (*Potere di segretezza del pubblico ministero*). – 1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'obbligo del segreto sulle dichiarazioni rese a sé o alla polizia giudiziaria. L'obbligo del segreto non può avere una durata superiore ad un mese.

2. Il pubblico ministero, nel comunicare l'obbligo del segreto alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.

Art. 391-*sexies*. – (*Accesso ai luoghi e documentazione*). – 1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-*bis* possono redigere un verbale nel quale sono riportati:

- a) la data ed il luogo dell'accesso;
- b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;
- c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
- d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.

Art. 391-*septies*. – (*Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico*). – 1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.

2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

Art. 391-*octies*. – (*Fascicolo del difensore*). – 1. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perchè ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte assistita.

3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il difensore ne richiede la restituzione, in copia, è inserita nel fascicolo del difensore, che è formato e conservato presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all'articolo 433.

4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

Art. 391-*nonies*. – (*Attività investigativa preventiva*). – 1. L'attività investigativa prevista dall'articolo 327-*bis*, con esclusione degli atti che richiedono l'intervento o l'autorizzazione del giudice, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale.

2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.

Art. 391-*decies*. – (*Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive*). – 1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.

2. Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 431».

«Art. 8-*bis*.

1. Dopo il primo periodo dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: «Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date.

Nonché all'articolo 17, all'articolo 371-ter ivi richiamato sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 391-bis del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera c) del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni».

8.1000

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 23 FEBBRAIO 2000

272^a Seduta*Presidenza del Presidente***MIGONE**

Intervengono per la CGIL i signori Marco Baccin, Paola Ottaviani e Giulio Tonini, per la CISL i signori Nicola Ceci, Paolo Cibir e Vittorio Pinnavaia, per il SNDMAE i signori Alberto Candilio, Antonio Verde, Franco Mistretta e Fabrizio De Agostini, per la UIL i signori Guido Giovannini, Stefano Mortari e Giuseppina Messana, nonché per il Comitato giovani diplomatici i signori Alessandro Alfieri e Antonio Bartoli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, SNDMAE, UGL, UIL e del Comitato giovani diplomatici

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 17 febbraio scorso.

Il presidente MIGONE avverte che l'odierna audizione si inquadra nelle procedure informative avviate per approfondire i problemi della carriera diplomatica, in vista dell'esame dello schema di decreto legislativo recante il riordino della carriera diplomatica.

Nel ringraziare i rappresentanti dei sindacati e del Comitato dei giovani diplomatici intervenuti alla seduta, precisa che sono state invitate tutte le organizzazioni sindacali in cui risultano iscritti funzionari della carriera diplomatica. Peraltro l'UGL-Esteri non ha risposto all'invito della Commissione, ma ciò non esclude che possa inviare un contributo in una fase successiva.

Dà quindi la parola ai rappresentanti delle organizzazioni presenti, affinché esprimano la loro posizione sullo schema di decreto legislativo.

La signora Paola OTTAVIANI, rappresentante della CGIL-Esteri, pone in risalto che il riordino della carriera diplomatica fa parte del disegno generale di riforma del Ministero, lungamente sollecitato dalla sua organizzazione. Per quel che concerne lo schema di decreto, si tratta indubbiamente di un compromesso tra diverse posizioni e aspettative, ma il giudizio della CGIL è sostanzialmente positivo, a parte alcuni punti che saranno illustrati nell'intervento successivo.

Il signor Giulio TONINI, rappresentante della CGIL-Esteri, fa presente che la sua organizzazione aveva condiviso il testo dello schema di decreto scaturito dalla concertazione tra amministrazione e sindacati; successivamente però sono state modificate alcune parti significative di quel testo con decisioni piuttosto discutibili. Ad esempio si è previsto il potere per il Ministro per gli affari esteri di derogare arbitrariamente ai requisiti di anzianità nel grado, previsti per le promozioni ai gradi di ministro plenipotenziario e di ambasciatore. Inoltre sono state soppresse alcune disposizioni che garantivano la trasparenza delle procedure di nomina al grado di ambasciatore.

Per quel che riguarda la semplificazione della carriera, giudica favorevolmente l'accorpamento dei gradi di segretario e primo segretario di legazione, nonché quello dei gradi di ministro plenipotenziario di prima e seconda classe. Sarebbe stato invece irrealistico unificare i gradi di consigliere di legazione e di consigliere di ambasciata, poiché ciò avrebbe elevato a oltre 400 il numero dei dirigenti che possono essere preposti agli uffici o ad altri incarichi direttivi corrispondenti al grado di consigliere di ambasciata, a fronte della riduzione a 95 dei posti disponibili.

Il signor Paolo CIBIN, rappresentante della CISL-funzione pubblica, ritiene che il provvedimento di cui trattasi sia sostanzialmente equilibrato, ma perfettibile: occorre soprattutto garantire maggiore trasparenza nella valutazione dei funzionari diplomatici e bisognerebbe ridurre l'eccessiva discrezionalità del Ministro degli affari esteri nella nomina ai gradi apicali. La sua organizzazione sindacale considera ora necessario coprire le carenze di organico, che riguardano non solo il ruolo dei diplomatici, e rafforzare la dirigenza amministrativa, che non ha ancora trovato nel Ministero lo spazio e la funzione che le sono propri.

Il signor Alberto CANDILIO, rappresentante del SNDMAE, esprime anzitutto una valutazione positiva sulla revisione del trattamento economico metropolitano, che viene incontro a un'aspettativa di tutti i funzionari diplomatici, i quali sono attualmente discriminati rispetto alla dirigenza degli altri Ministeri. Fa poi presente che occorre varare con urgenza il decreto legislativo, dal momento che le nomine previste per l'inizio dell'anno sono state rinviate, anche su richiesta della sua organizzazione sindacale, in attesa del riordino della carriera.

Nel complesso il SNDMAE giudica positivamente l'impianto dello schema di decreto, ma avrebbe preferito l'istituzione di una commissione

consultiva anche per le nomine al grado di ambasciatore; inoltre sarebbe opportuno sopprimere le disposizioni che consentono di derogare ai requisiti di anzianità per le nomine ai gradi apicali. Per quel che riguarda gli avanzamenti di carriera, la sua organizzazione è favorevole all'accorpamento dei gradi di consigliere di legazione e di consigliere di ambasciata, che consentirebbe di rimediare in parte agli errori commessi in passato, che hanno determinato l'ingolfamento di alcune fasce di carriera. Il SNDMAE è altresì favorevole all'assorbimento dei soprannumerari esistenti nei gradi di consigliere di ambasciata e di ministro plenipotenziario.

Il signor Antonio VERDE, rappresentante del SNDMAE, prospetta, ove non fosse possibile procedere all'accorpamento dei gradi di consigliere di legazione e di consigliere di ambasciata, la possibilità di istituire un ruolo aperto per lo scorrimento di carriera tra i due gradi, al fine di non penalizzare ingiustamente i funzionari più giovani. Sottolinea poi la scarsa trasparenza nei criteri di valutazione e, soprattutto, il mancato coinvolgimento del funzionario valutato nella procedura riguardante la sua valutazione.

Il signor Guido GIOVANNINI, rappresentante della UIL-Esteri, ricorda che la sua organizzazione ha propugnato la riforma di tutte le carriere del Ministero, avanzando proposte che in parte sono state recepite nella legge n. 266 del 1999. Peraltro i criteri della delega relativa al riordino della carriera diplomatica – indicati nell'articolo 1 di quella legge – dimostrano ancora una certa arretratezza culturale. In particolare, ritiene opportuno modificare le disposizioni sulle promozioni, introducendo elementi di maggiore meritocrazia, che vanno però temperati con criteri di trasparenza ed obiettività.

Si dichiara invece contrario all'istituzione di ruoli aperti, che non esistono neanche per le qualifiche funzionali, dove anzi la selezione è assai elevata: basti pensare che per le promozioni alle qualifiche apicali il rapporto tra candidati e promossi dovrebbe essere di 5 a 1.

Il signor Alessandro ALFIERI, rappresentante del Comitato giovani diplomatici, considera lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo alle Camere un'occasione sprecata per riformare seriamente la diplomazia italiana. A parte la contrattualizzazione economica, accolta favorevolmente da tutti i diplomatici, non vi sono aspetti positivi nello schema di decreto, mentre numerosi sono gli errori e le lacune. Nonostante la riduzione del numero dei gradi, la carriera non si è affatto accorciata, se si tiene conto che l'aumento dell'organico è concentrato nei gradi iniziali e che, anche per tale ragione, sarà certamente più facile per un consigliere d'ambasciata essere nominato ministro plenipotenziario che per un consigliere di legazione esser promosso consigliere d'ambasciata.

Non c'è dunque da meravigliarsi se i giovani funzionari sono demotivati ed esprimono malessere e disagio. Ulteriori motivi di malcontento sono le disposizioni insoddisfacenti in materia di valutazione professio-

nale, non solo per le modalità ma anche perché i momenti di valutazione sono troppo distanziati nel tempo, essendo stati legati agli scrutini per gli avanzamenti di carriera. Nonostante la profonda trasformazione della società civile negli ultimi decenni, che si riflette anche nelle incisive riforme della dirigenza pubblica, la carriera diplomatica resta attestata su una totale rigidità, prevedendosi un ferreo collegamento tra i gradi e le funzioni, con la conseguenza che si arriva in posti di responsabilità soltanto a un'età elevata.

Pertanto il Comitato giovani diplomatici esprime il più fermo dissenso nei confronti del testo predisposto dal Governo e ne sollecita la modifica, almeno con l'accorpamento dei gradi di consigliere di legazione e di consigliere di ambasciata, che non è affatto escluso dai criteri della legge-delega.

Il senatore MARTELLI prende atto della generale richiesta di maggiore trasparenza e di minore discrezionalità negli avanzamenti di carriera. Ritiene altresì che i giovani diplomatici abbiano validi motivi per sentirsi discriminati; ciò che invece non si comprende è come mai il loro Comitato abbia proposto che gli avanzamenti di carriera avvengano soltanto per anzianità. Chiede pertanto come si possa conciliare tale proposta con quella meritocrazia che viene da tutti invocata.

Domanda inoltre al signor Giovannini in che senso per le promozioni nelle qualifiche funzionali vi sia un rapporto di 5 a 1.

Il senatore SERVELLO osserva anzitutto che il documento distribuito dal Comitato giovani diplomatici prima della seduta è alquanto sopra le righe, sia per il linguaggio usato sia per l'impostazione rivoluzionaria, che comporta un rischio di ingovernabilità del Ministero. Peraltro alcune lamentele sembrano contraddette dai dati emersi dall'audizione del Direttore generale per il personale. Infatti l'ambasciatore Dominedò affermò che, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, l'85 per cento dei consiglieri di legazione potrà aspirare alla promozione a consigliere di ambasciata.

Pone in evidenza poi che il Ministero degli affari esteri ha il più alto numero di funzionari equiparati al grado di dirigente generale: non sembra quindi che i diplomatici possano lamentarsi per le scarse opportunità di carriera. Infine si sofferma sulle procedure di valutazione, rilevando che la collegialità comporta anche il rischio di un'eccessiva sindacalizzazione degli avanzamenti di carriera.

Il senatore PORCARI chiede per quale ragione i giovani diplomatici si lamentino per il mancato accorciamento della carriera, dal momento che i due gradi iniziali sono stati accorpati. Osserva inoltre che la fraseologia usata nel documento del Comitato è davvero poco diplomatica.

Il presidente MIGONE fa presente che la libertà di parola è garantita non soltanto ai senatori, ma pure ai funzionari dello Stato, ancorché giovani.

Il senatore PORCARI concorda pienamente con il Presidente e ritiene lecito far uso di tale libertà per dichiararsi contrario a tutti gli automatismi nella carriera, osservando che l'anzianità è uno dei criteri da tenere in considerazione ai fini della carriera, ma non deve costituire un tabù.

Sottolinea infine che il Ministro degli affari esteri, quale vertice politico della diplomazia, non può essere privato di ogni discrezionalità nella nomina dei più alti gradi.

Il senatore SCALFARO invita i rappresentanti sindacali ad articolare in modo più preciso le loro richieste, facendo pervenire alla Commissione in tempi brevi ipotesi di modifica dello schema di decreto legislativo. Fa poi presente che nell'esperienza italiana non mancano carriere in cui i gradi sono stati separati dalle funzioni e gli avanzamenti di carriera avvengono quasi esclusivamente per anzianità: è questo il caso della magistratura e i giudizi sul suo ordinamento non sono del tutto positivi. Infine si dichiara favorevole alle periodiche valutazioni dei funzionari, purché avvengano con criteri di assoluta trasparenza.

Il presidente MIGONE si associa alla richiesta avanzata dal senatore Scalfaro e chiede in particolare alle organizzazioni sindacali di precisare quali criteri, a loro avviso, potrebbero garantire una maggiore trasparenza nelle valutazioni. Sottolinea poi che una selezione di tipo meritocratico – come pure la facoltà del Ministro di scegliere discrezionalmente i propri collaboratori – non si devono legare alle progressioni di grado, ma piuttosto al conferimento delle funzioni. Pertanto ritiene giusto che il Ministro possa proporre a delicati incarichi funzionari da lui liberamente scelti, per la durata del suo mandato, ma non che li promuova ai gradi superiori, scavalcando definitivamente i funzionari più anziani negli avanzamenti di carriera.

A tal riguardo, ricorda che in passato vi sono stati numerosi casi di «doppia promozione» con disastrosi effetti di trascinarsi che ancora si scontano, proprio perché non era possibile separare il conferimento delle funzioni dall'avanzamento di grado. Infine chiede ai rappresentanti del Comitato giovani diplomatici perché non proponano la riduzione del periodo di servizio nei gradi apicali, con misure che già esistono in altre carriere, per le quali la soglia del collocamento a riposo varia a seconda del grado.

Il signor Nicola CECI, rappresentante della CISL-Esteri, ritiene necessario delegificare alcune materie che, con decisione opinabile, sono state disciplinate nello schema di decreto. Con riferimento al procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego, di cui all'articolo 14 dello schema di decreto, auspica che siano ammessi

al negoziato i sindacati che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, calcolata su tutti i dipendenti del Ministero e non già sui soli diplomatici.

Il signor Giulio TONINI si dichiara favorevole al suggerimento del presidente Migone, in ordine all'anticipazione della soglia di pensionamento per alcuni gradi della carriera diplomatica. Ribadisce poi che la contrarietà della CGIL all'accorpamento tra il grado di consigliere di legazione e quello di consigliere di ambasciata dipende dall'impraticabilità di tale proposta, nell'attuale situazione della carriera diplomatica. Peraltro la sua organizzazione sindacale sarebbe favorevole alla separazione tra gradi e funzioni.

Il signor Alberto CANDILIO, dopo aver sottolineato che il SNDMAE rappresenta oltre il 60 per cento dei diplomatici, dichiara di non condividere alcuni motivi di malcontento espressi dal rappresentante del Comitato giovani diplomatici. In particolare pone in risalto che tutti i funzionari della carriera esercitano funzioni importanti e delicate sin dai primi anni di servizio, in posti di responsabilità nei consolati ovvero come segretari presso rappresentanze diplomatiche, in cui possono trovarsi a occupare la posizione più importante dopo il capo missione. Proprio la delicatezza delle funzioni svolte impone una valutazione molto attenta delle attitudini professionali e dei risultati conseguiti.

Il signor Franco MISTRETTA concorda con il presidente Migone circa l'esigenza di evitare promozioni che comporterebbero effetti permanenti di trascinamento e, per quel che riguarda il conferimento delle funzioni, ritiene che il Ministro possa scegliere discrezionalmente persone di sua fiducia tra la platea dei funzionari di grado corrispondente alle funzioni medesime. Osserva infine che la procedura di valutazione, così com'è attualmente svolta, non fa emergere la personalità del funzionario, a differenza di ciò che avviene nelle imprese private, a cui occorrerebbe ispirarsi.

Il signor Guido GIOVANNINI risponde alla domanda del senatore Martelli, precisando che solo un quinto del personale appartenente alla carriera direttiva non diplomatica potrà transitare alla qualifica più elevata, anche nell'ipotesi che i posti di ruolo per tale qualifica siano portati a 300.

Il signor Vittorio PINNAVAIA, rappresentante della CISL-Esteri, ritiene che lo schema di decreto rechi disposizioni idonee a contemperare le diverse esigenze di discrezionalità e trasparenza. Tale giudizio si riferisce anche alla possibilità per il Ministro di avanzare proposte, ai fini della nomina ai gradi di ministro plenipotenziario e di ambasciatore, derogando, nei casi di merito eccezionale, ai requisiti di anzianità.

Sottolinea poi che la diplomazia non costituisce un potere dello Stato come la magistratura e, pertanto, la specialità della carriera non può essere spinta fino al punto di costituire un ordinamento autonomo.

Il signor Antonio BARTOLI, rappresentante del Comitato giovani diplomatici, risponde alle domande del presidente Migone dichiarandosi favorevole alla separazione tra gradi e funzioni e ribadendo la richiesta di accorpare i gradi di consigliere di legazione e di consigliere di ambasciata, così come giustamente sono stati accorpati altri gradi per semplificare la carriera. Quanto poi alla proposta di differenziare la soglia del collocamento a riposo, a seconda del grado, dichiara che il Comitato da lui rappresentato non è certo contrario, ma non ha osato tanto per evitare di essere additato come un'accollita di feroci epuratori.

Il signor Alessandro ALFIERI precisa che effettivamente l'85 per cento dei consiglieri di legazione potrà esser promosso a consigliere di ambasciata, ma in tempi oltremodo lunghi.

Il senatore SERVELLO fa presente che, durante l'audizione dell'ambasciatore Dominedò, prese posizione contro il rischio di un'eccessiva sindacalizzazione della Farnesina, ma con ciò non intendeva certo opporsi a una giusta e opportuna concertazione con i sindacati. Dichiara poi che i suoi rilievi sul linguaggio usato nei documenti del Comitato giovani diplomatici dipendono anche dal fatto che ormai tali testi sono accessibili a tutti, attraverso Internet.

Il presidente MIGONE, con riferimento alla dichiarazione del senatore Servello, rileva che la concertazione tra amministrazione e sindacati produce a volte pacchetti preconfezionati – come il testo della legge n. 266 del 1999 – che non suscitano alcun entusiasmo nel Parlamento. Sottolinea poi che i pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto legislativo dovranno essere presi sul serio dal Governo, poiché in caso contrario il Parlamento potrà riappropriarsi della sua facoltà di legiferare in materia, cambiando anche in modo significativo le disposizioni che dovessero discostarsi dai criteri direttivi della delega e dagli orientamenti contenuti in atti di indirizzo politico.

Ringrazia quindi i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,45.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 23 FEBBRAIO 2000

210^a seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice presidente*

PALOMBO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Ostillio.**La seduta inizia alle ore 15,20.**SALUTO AL NUOVO SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA DIFESA*

Il vice presidente PALOMBO saluta, a nome anche del Presidente Di Benedetto e di tutti i Commissari, il neo Sottosegretario alla Difesa, Onorevole Ostillio, che per la prima volta partecipa ai lavori della Commissione.

Il senatore FORCIERI si associa al saluto.

IN SEDE REFERENTE

(3673) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

– e della petizione n. 662 ad esso attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 febbraio.

Il senatore GUBERT protesta perchè il termine per la presentazione degli emendamenti, fissato in quella seduta, è spirato senza che la Commissione abbia nel frattempo acquisito i necessari dati numerici, promessi nel corso di una precedente seduta dal rappresentante del Governo. Lamenta al contempo la scarsa presenza di senatori della maggioranza all'odierna seduta, il che potrebbe non assicurare la presenza del numero legale prescritto.

Il senatore MANCA si associa alla lagnanza, soggiungendo che i disegni di legge dell'opposizione non vengono tenuti nella debita considerazione in sede di programmazione dei lavori della Commissione. L'opposizione è discriminata anche per la mancata nomina di suoi esponenti a relatori di provvedimenti iscritti all'ordine del giorno dei lavori.

Il PRESIDENTE rende noto che pochi minuti prima dell'inizio della seduta è stato acquisito un documento, fornito dal Ministero, e che fornisce gli elementi informativi richiesti dalla Commissione il 26 gennaio, come ricordato dal collega Gubert. Tale documento è stato prontamente distribuito ai presenti e sarà spedita a tutti i commissari.

Si procede, quindi, all'illustrazione dei due emendamenti presentati.

Il relatore FORCIERI illustra l'emendamento 1.0.1 ma reputa opportuno, alla luce di novità normative nel frattempo sopravvenute, riformulare l'emendamento e ipotizza la presentazione nel corso della prossima seduta di un ordine del giorno che tenga conto della disciplina transitoria ad esso conseguente. Auspica comunque la sollecita approvazione, pur con modifiche, del disegno di legge in titolo, al fine di eliminare una disciplina che favorisce iniquamente i cittadini più abbienti rispetto ai meno abbienti. Si augura altresì che il Governo non insista sull'emendamento 1.1 da esso presentato; se così fosse, precisa che si rimetterebbe alla Commissione.

Il sottosegretario OSTILLIO ipotizza una pausa di riflessione e rinuncia nel frattempo all'illustrazione dell'emendamento governativo.

Si apre la discussione sugli emendamenti presentati.

Il senatore GUBERT chiede di sapere quale sia il segnale positivo che il legislatore e il Governo credono di fornire ai giovani con la vigente normativa sull'obiezione di coscienza; giovani, ai quali viene offerta una via di fuga molto singolare dagli obblighi di leva mediante il pagamento di una somma di denaro. Dichiarò comunque di condividere la soluzione prospettata dai proponenti il disegno di legge (e rimodulata leggermente in basso dalla Commissione Giustizia) e di non concordare con il contenuto dell'emendamento del Governo.

Il senatore MANCA, rievocate le ragioni che spingono per l'introduzione del servizio volontario, ricorda i doveri morali del legislatore che deve disincentivare il propagarsi di valori negativi nella collettività.

Il senatore CARUSO, valutate tutte le possibili ipotesi di novellazione, si esprime a favore del suggerimento formulato dalla Commissione Giustizia, che mira in sintonia con il testo del disegno di legge, ad evitare la conversione della pena, obiettivo tanto più necessario alla luce dei dati numerici oggi forniti dal Ministero alla Commissione. Reputa, altresì, non

corretta sul piano della tecnica legislativa la soluzione prospettata dal Governo attraverso l'emendamento 1.1.

Il PRESIDENTE propone una pausa di riflessione per dar modo alla Commissione di valutare i nuovi elementi da poco messi a disposizione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

211^a Seduta (notturna)

Presidenza del presidente
DI BENEDETTO

Intervengono il tenente colonnello Pace, il maresciallo Pesciaioli, il caporal maggiore Mosti e il caporale Andreini dell'Esercito; l'ammiraglio di divisione De Vita, il maresciallo Cicuttin, il sottocapo Resta, il guardiamarina Spina e il marinaio Ruggeri della Marina; il colonnello Ventrici, l'aiutante Moccia, l'aviere capo Presta, il sottotenente Fagiolo e l'aviere Festeggiato dell'Aeronautica; il colonnello Paschetto, l'aiutante Spinelli, l'appuntato Ferrauto, il sottotenente Teodorani Fabbri e il carabiniere ausiliario Caputi dell'Arma dei Carabinieri.

La seduta inizia alle ore 20,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle motivazioni che hanno indotto al suicidio alcuni soldati di leva nelle strutture militari: audizione di una delegazione in rappresentanza del COCER

Prende la parola, a nome del Consiglio Centrale di rappresentanza dell'Esercito, il caporale ANDREINI, il quale ritiene opportuno sottolineare come l'odierna presenza non possa avere alcuna pretesa di completezza o esaustività, bensì vada apprezzata come uno strumento di rappresentazione delle motivazioni che sono alla base del fenomeno. Il grande rammarico che persiste nell'evocare i recenti tristi episodi di suicidi o comunque di morte che vedono coinvolte le coscienze della società civile, ma in primo luogo la condizione militare, non può che trovare d'accordo il COCER Esercito nella ricerca di una strategia che possa arginare il fenomeno in questione. Reputa doveroso farsi portavoce di tutto il personale al fine di fornire a ciascun senatore spunti di riflessione e di analisi. Nei

trattati di psicologia, di filosofia e di sociologia, il fenomeno del suicidio è stato più volte affrontato come male sia sociale sia individuale, e in tali panoramiche la causa dell'evento non è mai rimandata ad una circostanza specifica di luogo o di tempo, bensì alla complessità delle tappe evolutive e culturali che formano un uomo. Non è sua intenzione affermare l'esistenza di un intrinseco nesso di casualità tra lo *status* di militare e la determinazione di tanti militari a compiere un gesto tanto tragico ed estremo: non è sua intenzione effettuare una generica quanto demagogica denuncia tesa a demonizzare l'ambiente militare in quanto tale, come ambiente cioè fisiologicamente preordinato a far maturare intenti suicidi in coloro che vi operano all'interno. A nome anche dei suoi colleghi ritiene che il suicidio sia un fatto molto soggettivo e la conseguenza di una pluralità di elementi. La mancanza di personalità, unita alla carenza di valori comuni che fanno di una società un presupposto di aggregazione e di solidarietà utili per poter fronteggiare una crisi interiore, non possono essere imputabili esclusivamente ad un'istituzione che è specchio di una cultura che si forma nelle famiglie, nelle scuole e nella vita politica del paese.

Il suicidio in caserma può essere considerato solo come un indicatore di un male sociale che trova la sua eclatante evidenza in un contesto come quello dell'istituzione militare, e solo poiché in un tempo particolare della vita di un soggetto questi si trova a dover fronteggiare da solo ciò che in precedenza era condiviso con un ambiente più familiare e comprensivo.

Ciò premesso, però, non pensa possa essere negata l'assoluta peculiarità dell'ambiente militare e delle attività che i militari sono chiamati ad espletare rispetto a qualsiasi altro ambiente lavorativo, e non pensa si possa sottacere il fatto che lo *status* stesso di militare implica la compressione di taluni fondamentali diritti della persona, spesso anche di rilievo costituzionale. Le strutture militari, ad esempio, che per anni sono state abbandonate a se stesse, presentano oggi segni evidenti di senescenza e degrado dovuti certamente agli insufficienti stanziamenti di bilancio. La mancata politica di adeguamento, rispetto alle esigenze dei cittadini alle armi e di quelli in servizio, dove peraltro si osserva un eguale tasso di mortalità spontanea, hanno fortemente condizionato lo sviluppo e la vivibilità delle caserme italiane. In un ambiente degradato è difficile la crescita individuale e il rispetto della personalità, entrambe schiacciate dalla priorità data alla funzionalità dell'apparato militare. Esistono caserme che non rispondono alle esigenze richieste, poiché l'esiguità degli spazi e la loro conformazione non consentono di coltivare quegli interessi che elevano la cultura e la personalità dell'individuo, anzi lo inducono ad assumere atteggiamenti contrari alla coesione sociale. Tali ambienti rischiano di diventare il terreno di coltura di devianze, disgregazioni e soprusi che in soggetti a forte componente emotiva ne amplificano il disagio potenzialmente fino al compimento del gesto estremo. Non è questa la sede per compiere analisi di tipo sociologico o valutazioni di ordine medico-psicologico che è opportuno siano svolte da tecnici ed esperti; ritiene invece che il compito dei presenti debba essere quello di indicare quali sono le condizioni presenti negli ambienti militari che oggettivamente favoriscono o che astrattamente possono favorire il ma-

turare di pulsioni suicide o che rafforzano gli intendimenti in tal senso da parte di soggetti che già abbiano dimostrato una qualche predisposizione personale. Può quindi essere utile approfondire i seguenti profili: *a)* mancata valorizzazione delle attitudini e delle inclinazioni individuali; *b)* carenza di strutture che assicurino e favoriscano l'integrazione del militare con la comunità civile circostante; *c)* inefficienza e inadeguatezza delle strutture preposte al benessere del personale.

Per quanto attiene il personale di leva ritiene quindi opportuno evidenziare l'eccessivo numero di servizi comandati; l'inadeguatezza dei tempi di recupero psicofisico (a differenza di quanto avviene per il personale del quadro permanente); la preposizione del militare a servizi che sviliscono la dignità della persona, quali particolari servizi relativi all'igiene ambientale; il difetto di mezzi di informazione che sin dall'inizio non mettono il singolo a conoscenza dei propri diritti e delle proprie facoltà; la devoluzione ai militari di leva di funzioni di responsabilità organizzative dei reparti, al di fuori dell'orario di servizio; la mancanza di strutture adeguatamente attrezzate a fornire ausilio e ad accogliere il militare nei momenti di particolare disagio; l'incapacità di parte del quadro permanente di garantire al personale di leva l'instaurazione di condizioni ambientali idonee alla vita nei reparti e all'espletamento della sua attività.

In conclusione, si permette di fornire alcuni suggerimenti in ordine alla predisposizione di strumenti idonei a rimuovere le condizioni che con ogni probabilità sono alla base del fenomeno del suicidio: *a)* la creazione di organismi di protezione sociale dislocati al di fuori dei punti sensibili delle caserme (armerie, corpi di guardia, punti di controllo, casse denaro, polveriere, casermette munizioni, magazzini logistici e di materiale addestrativo e operativo); *b)* la costruzione di alloggi collettivi sul modello dei villaggi azzurri dell'aeronautica militare anche a favore dei militari di leva; *c)* la riorganizzazione dei servizi di guardia con il minimo impiego di personale prediligendo l'adozione di strumenti di vigilanza privati come già avviene in alcuni paesi europei; *d)* l'accelerazione del processo di affidamento in appalto a ditte private di tutte le attività concernenti l'igiene e il benessere del personale; *e)* l'offerta di maggiori garanzie al personale del quadro permanente e alle relative famiglie, nei casi di trasferimento.

Prende la parola l'ammiraglio di Divisione DE VITA, a nome del Consiglio Centrale di rappresentanza della Marina, il quale rileva che quando un giovane muore per suicidio esplose un lutto che colpisce l'intera collettività; se questi poi è un ragazzo che sta espletando il servizio di leva, ogni militare non può che profondamente riflettere. È estremamente difficile comprendere l'intimo significato del gesto di ogni singolo suicidio ed il primo pensiero è di umana solidarietà per le famiglie di tali ragazzi che vedono mancare tragicamente i loro figli mentre compiono un servizio per la Nazione. Ritiene che non possa essere il COCER a dover dare risposte sulle motivazioni che hanno indotto al suicidio alcuni militari di leva; risposte, che devono invece provenire esclusivamente da esperti in sociologia, in psichiatria e psicologia. Il COCER è chiamato istituzionalmente a tutelare la condizione del personale militare e soprattutto a pro-

muovere il miglioramento della qualità della vita di quanti, ufficiali, sottufficiali e soldati, prestano con sacrificio la loro opera. E promuovere il miglioramento della qualità della vita significa anche dare prontamente ascolto ad ogni singola situazione di disagio o di malessere che può essere alla base di tragici eventi come quelli di cui oggi si discute.

Rattrista il constatare che fino ad ora il fenomeno è stato analizzato solo *ex post*. Di studi, analisi, valutazioni, ne sono stati fatti tanti, ora è il momento delle iniziative concrete. Per questo chiede l'istituzione di centri di ascolto psicologico all'interno di ogni singola caserma, operanti con personale specializzato, che possano dare immediato supporto anche alla più piccola manifestazione di disagio; che possano, attraverso attività di propria iniziativa, monitorare la reale condizione di salute psicologica di quanti svolgono il servizio militare; che possano diventare un valido ausilio per gli ufficiali ed i sottufficiali della linea comando affinché possano percepire qualsivoglia anomalia o disagio. D'altronde appare una contraddizione che un servizio di supporto psicologico esista all'interno delle strutture pubbliche e perfino delle grandi aziende private, e sia invece assente all'interno delle strutture militari. Un servizio di tal genere esplicherebbe non solo una funzione di prevenzione, ma migliorerebbe anche l'efficienza dell'apparato militare sotto il profilo delle risorse umane. I consultori psicologici attualmente esistenti, non essendo inseriti nella vita delle caserme, sono resi di fatto incapaci di operare sulla realtà del disagio.

È già difficile, una volta individuato il disagio, aiutare il soggetto interessato; ancor di più lo sarebbe se costui dovesse addirittura seguire un *iter* gerarchico.

In conclusione, il COCER Marina auspica che il Parlamento fornisca una risposta positiva a quanto rappresentato, inserendo un'apposita previsione nell'ambito del disegno di legge relativo alle «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale» (pendente al momento preso l'altro ramo del Parlamento con il n. 6433) e studiando l'opportunità di avviare immediatamente un servizio di ascolto psicologico sperimentale in alcune delle più grandi caserme.

Prende la parola l'aviere capo PRESTA, a nome del Consiglio Centrale di rappresentanza dell'Aeronautica, il quale sottolinea preliminarmente che la tematica in questione non investe esclusivamente il mondo militare ma ha le sue radici nella sfera sociale. Per tale aspetto rimanda alla relazione conclusiva (marzo 1999) della Commissione per lo studio e la prevenzione del nonnismo commissionata dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Aspetto non trascurabile è la carente formazione professionale del personale addetto all'inquadramento che vive e lavora a diretto contatto con il personale di leva. Tale personale viene assegnato all'incarico senza aver frequentato alcun corso specifico, provenendo da altra categoria e specialità e quindi da altra formazione ed esperienza. La delicatezza del compito, invece, richiederebbe una specifica preparazione non solo tecnica (armi, addestramento formale etc.) ma anche circa il governo del perso-

nale, possibilmente con qualche nozione di psicologia e tecnica di comunicazione. Ciò garantirebbe al coscritto una maggiore attenzione verso le sue personali problematiche, garantendone così un più intenso impegno, sorretto da una motivata partecipazione alla vita ed alle tradizioni del reparto di appartenenza.

Il notevole incremento delle obiezioni di coscienza ha comportato una sensibile flessione del numero dei giovani disponibili alla chiamata alle armi. Ciò comporta che, per garantire l'assolvimento dei servizi logistico-operativi normalmente devoluti al personale di truppa di leva, si debba far ricorso anche a giovani il cui profilo sanitario presenta dei *deficit* psico-fisici tali da rasantare l'inidoneità. È evidente che questa circostanza fa aumentare in maniera esponenziale il rischio di crolli psicologici che, nei casi estremi, possono degenerare in atti inconsulti.

In conclusione, alla luce di quanto sopra espresso, si ritiene di dover formulare le seguenti proposte: *a)* qualificare opportunamente il personale addetto all'inquadramento ed al governo del personale, al fine di consentirgli di poter individuare tempestivamente i soggetti più sensibili che, pertanto, richiedono una particolare attenzione e cura; *b)* accelerare il più possibile il processo di professionalizzazione delle Forze armate con l'anticipazione dell'abolizione del servizio militare obbligatorio.

Prende la parola il sottotenente TEODORANI FABBRI, a nome del Consiglio Centrale di rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri, per evidenziare in primo luogo che la problematica dei suicidi nell'Arma presenta aspetti sostanzialmente diversi rispetto alle tre Forze armate, in quanto la duplice funzione di militare/agente di Polizia rivestita dal carabiniere implica che lo stesso essendo costantemente armato, abbia l'immediata disponibilità di un mezzo atto a trasformare in evento luttuoso situazioni di momentaneo sconforto. Negli ultimi dieci anni, dal 1990 al 2000, si sono verificati 137 suicidi, con una media di 13 eventi l'anno. L'età media dei suicidi è pari a 30 anni, in maggior parte celibi. L'età media è quindi bassa, ma comunque superiore a quanto riscontrato nelle altre Forze armate, e ciò probabilmente a causa del lento ed intenso logorio psicologico causato dal servizio. Nell'88% dei casi il suicidio è avvenuto utilizzando l'arma di servizio. La regione con il maggior numero di suicidi è il Lazio, seguita dalla Lombardia, dal Veneto, dalla Sardegna e dalla Sicilia. Per quanto riguarda il personale di leva, fra il 1990 ed il 2000 si sono tolti la vita 25 carabinieri ausiliari. Nella sua asetticità, il dato – numericamente inferiore alla media nazionale – non dovrebbe sollevare particolari preoccupazioni, ma in realtà ne suscita perché il personale dell'Arma viene preventivamente sottoposto ad accurate prove selettive, che dovrebbero ridurre a zero il fenomeno. I moventi, per quanto accertabili, sono i più diversi: separazioni e divorzi, motivi di carattere sentimentale, dissidi familiari, problemi economici e rigorosa applicazione di norme regolamentari molto datate che per la loro rigidità andrebbero meglio riformulate. È inoltre necessario sottolineare l'esistenza di carenze strutturali nell'organizzazione del Servizio sanitario – oggi affidato a soli 60 ufficiali medici forniti dall'Esercito – che il COCER

ritiene bisognoso di un potenziamento e di una radicale ristrutturazione. Disgraziatamente, in troppi casi, e con eccessiva leggerezza, i carabinieri colpiti da stati depressivi ed ansiosi sono stati dichiarati «idonei al servizio» dopo la concessione di periodi di licenza più o meno brevi, nel corso dei quali è lasciata all'iniziativa del singolo la decisione di sottoporsi o meno ad adeguate terapie. Il Servizio sanitario interno va pertanto riformato. È necessario un adeguamento alle necessità ed alle particolarità dell'Arma dei Carabinieri, al fine di valutare efficacemente l'idoneità a prestare servizio di determinati soggetti bisognosi di cure adeguate e specifiche. Allo stesso modo, riguardo al personale di leva, occorre valutare con maggiore precisione l'affidabilità propedeutica all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri.

Proprio in considerazione delle problematiche appena esposte, il Co-CeR Carabinieri ha appoggiato il disegno di legge-delega di riordino dell'Arma. La autonomizzazione dall'Esercito può infatti consentire il potenziamento del Servizio sanitario interno, mediante la creazione di uno specifico ruolo di ufficiali medici, con personale dotato di competenze prevalentemente psichiatriche.

Conclude rivolgendo un appello affinché il Governo onori al più presto l'impegno, assunto a margine dell'approvazione del citato disegno di legge-delega, finalizzato a consentire l'utilizzazione, in via transitoria, degli Ufficiali medici dell'Esercito che, al momento, sono distaccati nell'Arma, in quanto essi hanno già maturato una specifica esperienza, e la creazione di un proprio ruolo di ufficiali medici.

Seguono brevi interventi degli auditi. Il maresciallo PESCIAIOLI è favorevole a studiare il problema oggetto dell'indagine conoscitiva in un'ottica molto più ampia e coinvolgente globalmente la struttura militare. Il tenente colonnello PACE evidenzia l'esigenza di garantire un sostegno psicologico nell'arco di tutta la giornata, indipendentemente dall'orario di servizio. L'aiutante MOCCIA auspica una maggiore qualificazione del personale direttivo per poter meglio comprendere le ragioni che possono far scaturire il disagio, foriero talora dei gesti inconsulti. Il guardiamarina SPINA sottopone all'attenzione della Commissione l'inevitabile disagio psicologico del giovane di leva, sradicato dal suo mondo quando coattivamente inserito in un contesto a lui estraneo. Il colonnello PASCHETTO è contrario ad ogni forma di «criminalizzazione morale» in danno di chi dovesse riconoscere di aver bisogno di un sostegno psicologico nell'esercizio delle sue funzioni. L'appuntato FERRANTO invita a riflettere sui disagi scaturenti dai frequenti trasferimenti di sede. L'ammiraglio di divisione DE VITA evidenzia le diversità strutturali e funzionali fra le tre Forze armate e l'Arma dei carabinieri. L'aiutante SPINELLI richiama la specificità delle ragioni (ambientali e non solo) che inducono gli appartenenti all'Arma, rispetto a quelli degli appartenenti alle Forze armate, a compiere gli insani e deprecabili gesti. Il sottocapo RESTA desidera una maggiore attenzione all'impiego (qualitativo e quantitativo) del personale di leva e infine il caporal maggiore MASTI auspica, al termine di ogni missione di pace all'estero, uno studio approfondito delle condizioni psico-fisiche.

Il PRESIDENTE, ringraziati i presenti, dichiara chiusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 22,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3673

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

All'articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (norme in materia di obiezione di coscienza)"».

Conseguentemente, al titolo del provvedimento andrebbero aggiunte le seguenti parole: «Modifica all'articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardante modifiche al sistema penale».

1.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

Art.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 230 del 1998 è sostituito dal seguente:

«3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1 potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge».

2. Sono dichiarate ammissibili le domande di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente modificare il titolo del disegno di legge.

1.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

Art. ...

1. Il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«3. Gli abili ed arruolati ammessi alla data del 31 dicembre 1998 al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, possono presentare domanda al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge».

Conseguentemente modificare il titolo del disegno di legge.

1.0.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 23 FEBBRAIO 2000

247^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Intervengono il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta, il presidente della Corte dei conti Sernia, accompagnato dai presidenti di sezione Carabba e Lazzaro.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(4336-quater) Disposizioni in materia di razionalizzazione del sistema dei diritti e dei canoni aeroportuali, risultante dallo stralcio dell'articolo 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il sottosegretario MACCIOTTA conferma i rilievi già segnalati dal sottosegretario Solaroli sull'emendamento 1.0.2, sul quale esprime quindi avviso contrario, rilevando anche la mancanza di qualunque riferimento a criteri di programmazione.

Il relatore MORANDO propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 1.0.2, per il quale il parere è contrario. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.6, 1.14 e 1.15, suscettibili di irrigidire le condizioni generali di concessione esplicando eventuali effetti sui relativi contratti di programma, è nel presupposto che non comportino riflessi negativi sul bilancio dello Stato.

La Commissione accoglie la proposta del relatore.

La seduta, sospesa alle ore 15,10 riprende alle ore 15,40.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sull'evoluzione dell'attività di controllo nell'ambito della Pubblica Amministrazione: audizione di rappresentanti della Corte dei conti sugli aggiornamenti e integrazioni delle linee guida per il controllo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni**

Il presidente COVIELLO, dopo aver illustrato i motivi e le finalità dell'indagine conoscitiva avviata con l'audizione odierna, dà atto ai rappresentanti della Corte dei conti di svolgere un'attività che, attraverso i documenti periodicamente trasmessi al Parlamento, si rileva di grande utilità per il lavoro della Commissione bilancio. Sottolinea, quindi, l'interesse per le nuove iniziative che la Corte intende avviare, anche attraverso i contatti intrapresi direttamente con i Presidenti delle due Camere, per realizzare un nuovo modello di controllo.

Il presidente SERNIA ricorda che fin dall'entrata in vigore della legge n. 20 del 1994, che ha profondamente innovato la filosofia del controllo esercitato dalla Corte dei conti, l'Istituto ha avviato al proprio interno il necessario processo evolutivo per realizzare l'affiancamento al tradizionale controllo di legittimità di un controllo basato sull'osservanza dei principi di «buona amministrazione». Tale obiettivo ha quindi richiesto la definizione preventiva da parte delle Sezioni riunite dei settori da assoggettare a controllo e nel contempo l'effettuazione di studi di fattibilità per valutare i risultati del controllo medesimo in termini finanziari. A suo avviso, è essenziale che le conclusioni dei controlli realizzati secondo tale schema pervengano ai decisori politici affinché ne possano tener conto, così come è avvenuto ad esempio a seguito dell'inchiesta parlamentare a suo tempo effettuata sulla gestione delle risorse alle zone terremotate, nella definizione delle successive politiche pubbliche.

È suo convincimento che il nuovo modello di controllo possa dare i migliori risultati qualora si configuri come «collaborativo» – secondo i principi enunciati anche dalla Corte costituzionale – nel senso di stimolare l'amministrazione controllata ad avviare processi di autocorrezione, ovvero a far presenti le motivazioni per le quali l'adeguamento alle indicazioni della Corte non è possibile. Nel far presente che per l'anno in corso sono state programmate indagini nei settori della sanità, della previdenza, delle aree depresse e in quello universitario, esprime l'avviso che la conoscenza delle valutazioni cui si perverrà potrebbe essere molto utile alle Commissioni parlamentari che stanno esaminando provvedimenti di finanziamento di tali settori. Con l'occasione segnala, infine, che la Corte dei conti ha posto una questione di legittimità costituzionale riguardo alla soppressione di una norma che prevedeva la presenza di un proprio magistrato nel consiglio di amministrazione degli enti pubblici di particolare rilevanza: tale innovazione appare, infatti, particolarmente inopportuna in un momento in cui sono in corso numerose privatizzazioni, che lasciano spesso sopravvivere una quota di partecipazione pubblica al capitale sociale dei nuovi organismi.

Il presidente LAZZARO illustra le modalità attraverso le quali viene attuato il controllo di gestione, che deve essere preceduto da una program-

mazione da parte dell'adunanza plenaria delle Sezioni riunite. Nel lasciare alla Presidenza copia dell'ultima decisione assunta, si dichiara convinto che il parametro fondamentale in base al quale effettuare la scelta dei settori da controllare sia costituito dalla previa valutazione dei risultati dell'attività di controllo. È pertanto importante che di tale valutazione vengano portati a conoscenza sia il Ministro di volta in volta interessato che il Parlamento.

Il presidente CARABBA illustra la delibera delle Sezioni riunite del gennaio scorso che integra criteri di riferimento metodologici già dettati da precedenti deliberazioni per il controllo di gestione, che rappresenta la componente essenziale della riforma del 1994. Tale integrazione tiene conto dell'evoluzione normativa in materia di riforma amministrativa e bilancio, ed in particolare della disciplina dei controlli interni dettata dal decreto legislativo n. 286 del 1999, che completando il disegno di una «rete» estesa a tutte le pubbliche amministrazioni, basata sul circuito organo di governo-amministrazione, sottolinea l'importanza di una concezione ugualmente unificante del controllo esterno esercitato dalla Corte dei conti nel circuito Parlamento-Governo. Il canone metodologico per l'elaborazione dei criteri di riferimento individua tre fondamentali tipologie decisionali, relative al quadro generale del sistema sociale ed economico, alle politiche pubbliche settoriali, agli specifici aspetti gestionali dell'azione amministrativa. Resta pertanto ferma la distinzione tra controllo di regolarità amministrativa e contabile, che attesta l'attendibilità della contabilità e la conformità alla legge, controllo strategico, che attesta la legittimità dal punto di vista della garanzia per il cittadino-utente e del perseguimento degli obiettivi, ed il controllo di gestione, che ha ad oggetto l'accertamento dei risultati dell'attività di determinati centri di responsabilità in termini di valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e della gestione finanziaria. La valutazione strategica dei risultati delle politiche di bilancio è compiuta essenzialmente con la relazione sul rendiconto generale dello Stato, mentre quella riguardante le politiche di settore ha ad oggetto la verifica dell'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle leggi di programma e nei programmi, nelle direttive e negli atti di indirizzo politico. Il controllo esterno di gestione si esplica attraverso la valutazione delle conclusioni dei controlli interni, la comparazione tra fenomeni gestori tra loro confrontabili entro sistemi «a rete», la programmazione selettiva di indagini autonome concernenti leggi di programma o fenomeni gestori di particolare rilievo. In questa ottica, diventa indispensabile un rapporto più continuativo con il Parlamento in quanto, ferma restando la necessità che la Corte si avvalga di strumenti di analisi particolarmente rigorosi, il controllo strategico sulla gestione è per sua natura molto prossimo al confine delle valutazioni politiche. È quindi essenziale che le linee generali vengano valutate previamente dal Parlamento, anche attraverso eventuali modifiche dei Regolamenti parlamentari, ovvero attraverso la sperimentazione di un modello analogo a quello esistente presso la Camera dei comuni inglese. In questo modo la Corte dei conti potrebbe riappropriarsi pienamente di un ruolo di ausiliarità rispetto al Parlamento ed il controllo di gestione un carattere di de-

mocraticità che sicuramente gli conferirebbe una maggiore valenza. Nel soffermarsi sulle indagini richiamate dal presidente Sernia, fa presente che per l'area previdenziale possono rivelarsi molto utili i risultati del controllo esercitato sugli enti previdenziali, così come per la sanità può essere presa in considerazione la comparazione selettiva delle scelte e dei risultati di gestione delle aziende sanitarie; l'indagine sulle aree depresse tende a ricostruire, partendo dall'attuazione del quadro comunitario di sostegno 1994-1999, i risultati della spesa pubblica con particolare riguardo all'attuazione dei criteri di addizionalità e di cofinanziamento, nonché alle politiche di programmazione negoziata, mentre l'indagine sul sistema universitario ha ad oggetto l'equilibrio istituzionale e finanziario complessivo e la comparazione selettiva dei risultati di gestione della rete di università.

Il presidente COVIELLO sottolinea la reale esigenza informativa da parte del Parlamento sugli aspetti segnalati dai rappresentanti della Corte dei conti, alla luce sia dell'istituzione di numerose Commissioni di indagine su determinati settori, sia della frequente previsione di attività di monitoraggio da parte dello Stato.

Il senatore FERRANTE chiede, preliminarmente al dibattito, quali azioni sono necessarie per assicurare l'attuazione degli indirizzi illustrati e quali al momento sono gli ostacoli al decollo del nuovo modello di controllo. Nel sottolineare che è reale il rischio che la prefigurata attività di controllo possa superare i confini propri, chiede informazioni sul rapporto tra Corte dei conti e Governo, auspicando che la nuova fase che la Corte intende avviare dia luogo effettivamente a conseguenti cambiamenti sul piano dell'azione amministrativa. Esprime, infine, l'avviso che la Corte, anche senza un proprio rappresentante nei consigli di amministrazione degli enti pubblici, abbia comunque a disposizione strumenti di controllo che, se necessario, potrebbero essere resi più efficaci.

Il senatore PIZZINATO chiede se, ad avviso della Corte, i nuovi strumenti della programmazione negoziata consentano una valutazione più chiara e più corretta dei risultati di gestione.

Il presidente COVIELLO, in considerazione dell'imminente inizio di una seduta comune del Parlamento, rinvia il seguito dell'audizione.

La seduta termina alle ore 16,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 23 FEBBRAIO 2000

325^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Veneto.**La seduta inizia alle ore 15,10.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione.**

Rispondendo alla interrogazione n. 3-03408, il sottosegretario VENETO fa presente che con essa l'interrogante lamenta la mancata emanazione del regolamento di attuazione delle disposizioni (contenute nell'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448) concernenti la concessione di agevolazioni fiscali, da usufruire mediante credito di imposta, a favore dei Comuni ricadenti nelle zone climatiche «E» ed «F» (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993) ai fini della gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa.

Al riguardo egli osserva che nella seduta del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 1999 è stato approvato lo schema di regolamento recante norme di destinazione delle entrate derivanti dalla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica, predisposto dal Ministero dell'ambiente (ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998), che disciplinava, tra l'altro, le modalità di ammissione al beneficio del credito d'imposta, pari a 20 lire per ogni Kwh fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa.

Tale provvedimento, prosegue il sottosegretario, in data 17 gennaio 2000, è stato oggetto di rilievi da parte della Corte dei conti in sede di registrazione. Successivamente, con nota del 24 gennaio 2000, il competente Ministero dell'ambiente ha ritenuto superata l'emanazione del suddetto regolamento governativo atteso che il decreto-legge n. 500 del 1999 (che ha riassegnato i fondi - 300 miliardi di lire - per dare attua-

zione alla lettera f) di cui alla citata disposizione) ha previsto l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-regioni per realizzare le finalità di cui al citato articolo 8, comma 10, lettera f).

Conseguentemente, conclude il sottosegretario, il Ministero dell'ambiente ha ritirato definitivamente il predetto schema di decreto del Presidente della Repubblica.

La senatrice THALER AUSSERHOFER si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta, poiché essa non fornisce alcuna informazione sulla vicenda che ha contraddistinto la predisposizione dello schema di regolamento e il suo successivo abbandono da parte del Ministero dell'ambiente, e dalla quale emerge l'incapacità delle amministrazioni centrali competenti ad attuare, in tempi ragionevoli per i contribuenti, le disposizioni agevolative recate dalla legge n. 448 del 1998. Inoltre, la senatrice sottolinea che il credito d'imposta, previsto a favore degli utenti è già stato contabilizzato da parte delle imprese che hanno realizzato le reti di teleriscaldamento, senza che a tutt'oggi sia possibile per tali imprese utilizzare concretamente l'agevolazione. Occorre pertanto un intervento chiarificatore del Ministero delle finanze così come occorre verificare le ragioni che hanno impedito per oltre un anno al Ministero dell'ambiente di predisporre il regolamento attuativo.

Il presidente GUERZONI dichiara chiusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(4336-ter) Disposizioni in materia di beni immobili pubblici, risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(4338) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 gennaio scorso.

Il relatore CASTELLANI illustra il testo approvato dal Comitato ristretto, che risulta dalla sostanziale unificazione delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 4338, ampiamente modificate e corrette in sede di collegio minore al fine di coordinarne il contenuto con la normativa recata dalla legge finanziaria per il 2000 (articolo 4 comma 10), con quelle contenute nel disegno di legge n. 4336-ter, risultanti dallo stralcio operato dal Presidente del Senato. La scelta compiuta dal Comitato ristretto ha come obiettivo la predisposizione di un articolato contraddistinto dalla omogeneità della materia riguardante la valorizzazione, l'utilizzo e la dismissione di beni appartenenti al demanio dello Stato o di beni immobili pubblici.

Il Comitato ristretto ha peraltro concentrato particolarmente la propria attenzione sulle modifiche da apportare all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per definire una serie di disposizioni finalizzate a superare la attuale fase di stallo circa la valorizzazione e la dismissione dei beni immobili statali.

Passando ad illustrare analiticamente le proposte del Comitato ristretto, il relatore sottolinea il rilievo della disposizione che definisce i soggetti, pubblici o privati, che possono proporre al Ministero delle finanze progetti per la valorizzazione e l'utilizzo di determinati beni immobiliari dello Stato. Modificando la vigente disciplina, si introduce poi il concerto del Ministro per i beni e le attività culturali per i processi di dismissione o di valorizzazione che dovessero interessare i beni immobili soggetti a tutela. Viene inoltre salvaguardata la efficacia delle disposizioni che hanno consentito al Ministero delle finanze di predisporre la dismissione di beni immobili dal valore unitario inferiore a 300 milioni. La novità di maggiore rilievo è rappresentata dalla previsione della costituzione di una società per azioni, alla quale i comuni partecipano nella misura del 51 per cento, per progetti di valorizzazione presentati dagli stessi enti locali. Il capitale iniziale della società è rappresentato dal valore dei beni conferiti.

Il Comitato ristretto ha poi predisposto una norma che supera i problemi relativi alla ripartizione dei proventi della partecipazione alla società per azioni ovvero derivanti dall'alienazione delle quote. Per tali motivi, si propone la soppressione della norma della legge n. 662 del 1996 che disponeva una procedura piuttosto farraginoso e complessa della ripartizione dei proventi stessi. Una ulteriore sottolineatura concerne le disposizioni relative ai beni immobili di competenza del Ministero della difesa, per i quali sono previste specifiche disposizioni.

Il relatore si sofferma poi ad illustrare le norme relative al commissario straordinario del Governo e alle procedure previste per l'azione di tale organo, soprattutto per quanto riguarda la predisposizione di atti che concernono la competenza di più amministrazioni. Inoltre, si prevede una specifica disposizione che interessa quei beni immobili, sui quali non è stato predisposto alcun progetto di valorizzazione, ma che ricadono in un territorio o in un compendio a sua volta oggetto complessivamente di un progetto di valorizzazione e di utilizzo.

Da ultimo, il relatore sottolinea i principi e i criteri direttivi dettati per emanare un regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e assegnare poi in concessione ovvero in locazione, beni immobili sui quali non sia stato possibile attivare le procedure previste dall'articolo 19, come modificato.

Il Comitato ristretto propone poi alla Commissione un ulteriore articolo, nel quale confluiscono norme già presentate dal Governo all'interno del disegno di legge n. 4336, e oggetto di stralcio, nonché alcune disposizioni già presenti nel testo del disegno di legge n. 4338, per quanto riguarda, in particolare, beni assegnati alle università.

Il presidente GUERZONI, preso atto del lavoro compiuto dal Comitato ristretto, propone di assumere come testo base, per il proseguo dei lavori, il testo unificato prodotto dal Comitato stesso.

Conviene la Commissione.

Il presidente GUERZONI avverte altresì che il testo unificato in parola, data la prevalenza in esso dei contenuti del disegno di legge n. 4338, collegato al legge finanziaria 2000, assumerà nel suo complesso il carattere di provvedimento collegato con tutte le conseguenti implicazioni di carattere procedurale in termini di ammissibilità degli emendamenti.

Si apre il dibattito.

Il senatore VENTUCCI chiede al presidente Guerzoni di rinviare la discussione generale sul testo testè illustrato al fine di approfondirne i contenuti.

Il presidente GUERZONI assicura il senatore Ventucci che la Commissione proseguirà l'esame del testo illustrato dal relatore anche nelle prossime sedute.

Il senatore MONTAGNA chiede alcuni chiarimenti in merito ai soggetti competenti e propone progetti di valorizzazione dei beni immobili.

Il senatore SARTO ripropone la questione, già emersa nel corso del Comitato ristretto, delle procedure relative agli immobili demaniali sottoposti a vincolo paesaggistico. Chiede inoltre al relatore di tener presente la particolarità degli immobili di competenza del Ministero della difesa, che ha proceduto finora con due diversi strumenti, con esiti certamente non soddisfacenti, al fine di dismettere determinati beni immobili. A suo giudizio, occorrerebbe definire un criterio per stabilire la disciplina da applicare alle procedure già avviate, al fine di prevedere l'applicazione della normativa previgente per quegli atti che abbiano raggiunto uno stadio piuttosto avanzato.

Il relatore CASTELLANI chiarisce al senatore Montagna che è necessario fare ricorso all'istituto della società per azioni e che i comuni sono gli enti locali maggiormente interessati ai processi di dismissione in questione. Al senatore Sarto ribadisce la propria disponibilità a tener conto della sollecitazione relativa agli immobili demaniali soggetti a vincolo paesaggistico. Per ciò che concerne le procedure di dismissione degli immobili di competenza del Ministero della difesa, egli chiede al rappresentante del Governo di informare la Commissione circa lo stadio delle procedure già attivate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 4336-TER E N. 4338 PREDISPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO**

Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici

Art. 1.

(Disposizioni integrative in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato)

1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 10 dell'articolo 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1 è inserito il seguente: "01. Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati, possono proporre al Ministero delle Finanze e, dalla data di piena operatività della stessa, all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto";

b) al comma 1, dopo le parole: «Ministro delle finanze», sono inserite le seguenti: «e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali»;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.

1-ter. All'atto della costituzione dell'apposita società ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria è attribuita ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni nella misura del 51 per cento se il progetto di valorizzazione e gestione dei beni è presentato dagli stessi comuni. Il capitale iniziale delle società è rappresentato dal valore dei beni conferiti. La partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto è presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'articolo 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1-quater. Fino alla data di piena operatività dell' Agenzia del demanio, ai sensi dell' articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato spettano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alla società di cui al comma *1-ter*, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in proporzione delle quote possedute. Nel caso in cui i progetti di valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono attribuiti al Ministero stesso con le modalità, nei limiti e per i fini di cui all' articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per le stesse finalità sono attribuiti al Ministero della difesa, con le modalità e nei limiti del citato articolo 44, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il 50 per cento dei proventi comunque derivanti dalla dismissione di immobili del Ministero della difesa con procedure diverse da quelle di cui al presente articolo.».

d) il comma 2 è soppresso;

e) al comma 3, le parole: «l'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «la gestione»;

f) al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti : «comma *1-ter*»;

2) le parole: «e quello delle società cui sono da conferire beni alienabili» sono soppresse;

3) le parole: «possono appartenere» sono sostituite dalle seguenti: «può essere ceduto»;

g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«*6-bis.* Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari presentato ai sensi del comma 01 richieda, per la sua attuazione, decisioni rimesse alle competenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e dall' Agenzia del demanio, può essere nominato un commissario straordinario del Governo che promuove e cura il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la convocazione di una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il Commissario è comunque nominato qualora le amministrazioni interessate, diverse da quella proponente e dall' Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.

6-ter. Per particolari esigenze, connesse alla localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi immobiliari per i quali siano stati proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 01, può essere nominato, in luogo del Commissario straordinario previsto dal comma *6-bis*, un commissario straordinario del Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i compiti di cui al predetto comma *6-bis*.

6-quater. La Conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla presente legge, opera secondo le modalità e con gli effetti di cui agli articoli

14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. La Conferenza approva il progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene, nonché, per gli immobili adibiti ad uso governativo, su proposta del Commissario straordinario di Governo, ove nominato, una loro diversa destinazione, previa rilocalizzazione delle relative attività. La Conferenza di servizi fissa altresì il termine entro il quale il progetto medesimo deve essere attuato. L'approvazione del progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi 6-*bis* e 6-*quinquies* determina, ove previsto dagli obiettivi dell'intervento, il trasferimento della proprietà degli immobili a favore degli enti interessati. Se è stata costituita la società di cui al comma 1-*ter*, il progetto esecutivo dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo piano finanziario sono predisposti a cura della società medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il termine previsto dalla Conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene al demanio dello Stato.

6-*quinquies*. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi del comma 01, non adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi con le modalità di seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una Conferenza di servizi, istruita da un Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale insistono gli immobili oggetto del piano, nonché rappresentanti delle altre amministrazioni statali interessate, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la Conferenza di servizi si applica il disposto del comma 6-*quater*.».

h) al comma 7, le parole «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 6-*bis* e 6-*quinquies* »;

i) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis*. Il Commissario straordinario, ove verificati, in sede di Conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, può chiedere che sia attivata la procedura di cui alla lettera c-*bis*) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.»;

l) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-*bis*. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si applicano

le disposizioni dell'articolo 32, nonché del regolamento dallo stesso articolo previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.»

m) al comma 10, sono soppresse le parole: «e sull'attività delle società di cui al comma 3»;

n) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

«10-*bis*. I beni immobili per i quali non sussiste possibilità d'utilizzazione nei modi previsti dai commi da 1 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto dei seguenti principi:

a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del Ministro delle finanze;

b) utilizzazione dei beni ai fini d'interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale;

c) individuazione della tipologia dei beni per i quali è necessaria l'autorizzazione;

d) revoca della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

10-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 10-*bis* sono abrogate le norme, anche di legge, incompatibili.

10-*quater*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'articolo 3, commi 99 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato e integrato dall'articolo 4, commi da 3 a 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predisposti dal Ministero delle finanze e oggetto di specifici programmi di dismissione.».

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché le procedure di dismissione di immobili del Ministero della difesa, già individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme che limitano, contrastano o sottopongono a procedimento diverso da quello previsto dall'articolo 3, commi da 86 a 114 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'articolo 19 della citata legge n. 448 del 1998, come modificato dal comma 1, gli atti dispositivi, anche di diritto pubblico, di beni o diritti reali appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di beni immobili concessi in uso a università statali, di trasferimento di beni immobili dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di razionalizzazione delle procedure di dismissione delle saline, di riscatto di alloggi residenziali pubblici, di concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto e di realizzazione di immobili del Ministero delle finanze)

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso alle università statali per le proprie necessità istituzionali sono trasferiti a titolo gratuito alle università medesime, anche ai fini della eventuale attuazione di progetti di valorizzazione dei beni trasferiti.

2. Ai fini della definizione dei procedimenti di trasferimento di beni immobili statali, iniziati sotto il vigore e ai sensi delle disposizioni della legge 31 dicembre 1993, n. 579 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le domande introduttive dei rispettivi procedimenti, alle quali fa riferimento l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono da intendere esclusivamente quelle presentate, sulla base di discrezionali valutazioni in ordine alla convenienza economica o al perseguimento di pubblici interessi, dagli enti locali destinatari dei beni stessi.

3. I beni immobili compresi nelle saline già in uso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito, a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni.

4. L'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e tutte le disposizioni di legge che prevedono facoltà di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpretano nel senso che, in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia presentato la domanda nei termini prescritti, l'Amministrazione ha comunque l'obbligo di provvedere nei confronti degli eredi, disponendo la cessione dell'alloggio, indipendentemente dalla conferma della domanda stessa.

5. I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalità di concessione in uso e di revoca della stessa in favore dello Stato.

6. All'articolo 28, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, in materia di risorse per la realizzazione del programma per la costruzione, l'ammodernamento o l'acquisto di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, la parola: «banche», ovunque ricorra, è sostituita dalla parola: «imprese».

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 23 FEBBRAIO 2000

400^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Polidoro.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ASCIUTTI, nel prendere atto che la Commissione non è in numero legale per l'esame degli argomenti previsti per la seduta di oggi, comunica che – a seguito dell'approfondimento svolto ieri in Aula sul tema della valutazione degli insegnanti e del «maxi-concorso» recentemente sospeso dal Ministero della pubblica istruzione – l'audizione del ministro Berlinguer in programma per la seduta di domani della Commissione sul medesimo argomento non avrà più luogo. In sua vece, la Commissione proseguirà nell'esame degli argomenti previsti per la seduta odierna (affare assegnato sull'insegnamento della religione cattolica e disegno di legge n. 4164-B, relativo all'integrazione scolastica degli alunni con *handicap*).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2000

427^a Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SMURAGLIA comunica che, per la seduta odierna, è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene sull'attivazione del collegamento audiovisivo.

Il PRESIDENTE avverte che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità pertanto viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle politiche occupazionali e previdenziali del Governo

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Salvi per la disponibilità da lui manifestata rispetto all'invito rivoltagli affinché riferisca sui più recenti indirizzi del Governo in tema di politiche occupazionali e previdenziali, e gli dà quindi la parola.

Il ministro SALVI, rilevato il carattere centrale che rivestono i problemi dell'occupazione in tutti i Paesi dell'Unione europea, sottolinea

come le scelte che i singoli Governi sono chiamati ad assumere in tale campo debbano essere coerenti con gli indirizzi generali definiti in ambito comunitario e con i parametri del «patto di stabilità».

In tale cornice, rappresenta però un obiettivo irrinunciabile la promozione di un sensibile aumento dell'occupazione e il mantenimento – in un contesto certamente non agevole in rapporto all'affermarsi di tendenze alla globalizzazione dei mercati – di un livello adeguato di garanzie sociali. Va rilevato a tale riguardo come un rilancio dell'impegno per l'occupazione possa costituire il più efficace contributo per contrastare il rischio dell'affermazione in Europa di pericolose tendenze xenofobe. In tale contesto il Governo italiano si sta fattivamente adoperando in sede comunitaria affinché maturino le condizioni per nuove, più efficaci iniziative in vista del prossimo Vertice straordinario di Lisbona, previsto per il mese di marzo. Sono inoltre stati promossi contatti e iniziative a livello intergovernativo; a tale proposito ricorda l'incontro cui ha preso parte la scorsa settimana insieme al Ministro del lavoro e della solidarietà sociale della Francia, Aubry, e ai ministri del lavoro e degli affari sociali e delle pensioni del Belgio, Onkelinx e Vandembroucke, incontro in esito al quale è stato adottato un documento che intende contribuire all'iniziativa della Presidenza di turno portoghese sull'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale.

Nel contempo il Governo intende ribadire in sede comunitaria l'esigenza di una maggiore attenzione alle peculiari condizioni con le quali il fenomeno della disoccupazione si presenta nei singoli Stati membri. In particolare, nei confronti dell'Italia sembra essenziale il superamento della logica finora largamente invalsa, per la quale ogni misura di sostegno al Mezzogiorno viene tendenzialmente considerata come un improprio aiuto di Stato suscettibile di determinare effetti distorsivi della concorrenza.

Tale visione, precludendo la possibilità di limitare al Mezzogiorno l'ambito di applicazione delle misure incentivanti – come sarebbe stato ad esempio opportuno per il recente provvedimento sul lavoro a tempo parziale – finisce per ridurre sensibilmente l'efficacia degli interventi di riequilibrio territoriale.

Appare oltretutto irragionevole continuare ad escludere la possibilità di iniziative mirate per le aree in ritardo di sviluppo, in un contesto nel quale si ammette invece il ricorso, da parte di alcuni Stati membri, per identici fini di riequilibrio, a regimi fiscali differenziati su base territoriale.

Analoghe difficoltà si registrano in ambito comunitario in sede di definizione dei meccanismi per favorire l'emersione del lavoro nero, fenomeno anch'esso prevalentemente concentrato nel Sud.

Su tali problematiche, dopo aver richiamato le iniziative assunte per l'avvio operativo del Comitato nazionale per l'emersione del lavoro non regolare, segnala come siano stati già stipulati 199 accordi di riallineamento, con l'adesione di oltre 22.000 aziende. Sono inoltre in corso negoziati in sede comunitaria per individuare meccanismi idonei a garantire la possibilità per le imprese che intendono fuoriuscire dal lavoro nero di ri-

manere sul mercato. In tale prospettiva, è stato previsto uno stanziamento di 450 miliardi di lire, alla stregua dell'articolo 63, comma 3, della legge finanziaria, per il prossimo triennio.

Nel quadro dell'impegno del Governo per favorire un più generalizzato rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia contributiva, va inoltre ricordato il disegno di legge n. 4469 presentato in questi giorni al Senato, diretto a ricomprendere fra i parametri oggetto di valutazione nelle gare di appalto il costo del lavoro così come determinato dalla contrattazione collettiva. Ciò, allo scopo di assicurare, conformemente ad una sollecitazione avanzata da tutte le organizzazioni coinvolte, condizioni di effettiva trasparenza nelle gare, evitando che possano risultare premiate quelle offerte in ribasso formulate con il chiaro intento di disattendere gli obblighi previsti dalla legge in ordine alla copertura previdenziale dei lavoratori e alla tutela contro gli infortuni.

A tale ultimo riguardo, ricorda come il Governo sia fortemente impegnato sulle problematiche della sicurezza del lavoro che, compendiate nella «Carta 2000», sono state al centro dei lavori della Conferenza internazionale svoltasi a Genova dal 3 al 5 dicembre dell'anno scorso. L'Esecutivo valuta inoltre positivamente l'impegno posto in essere sulle tematiche in considerazione dalla Commissione lavoro ed auspica che l'Assemblea del Senato possa procedere al più presto all'esame del disegno di legge di delegazione n. 2389 a suo tempo approvato dalla stessa 11^a Commissione permanente. Sempre al fine di contribuire all'affermazione di condizioni più sicure sui luoghi di lavoro, il Governo si sta adoperando per rendere più efficace l'esercizio delle funzioni ispettive, sia favorendo l'assegnazione di un maggior numero di ispettori del lavoro ai compiti operativi che mediante il rafforzamento della *task force* centrale istituita dal decreto direttoriale 19 marzo 1999, alla quale partecipano funzionari ispettivi delle Direzioni del lavoro e militari dell'Arma dei carabinieri in servizio presso il «Comando carabinieri ispettorato del lavoro».

Con la riforma dell'INAIL, definitivamente approvata dal Consiglio dei Ministri in attuazione della delega conferita dall'articolo 55, comma 1, della legge n. 144 del 1999, il Governo si è adoperato per promuovere un insieme di iniziative per la sicurezza del lavoro che nel loro complesso rappresentano un tassello importante della riforma dello stato sociale. Attraverso un più razionale riparto delle risorse assegnate all'Istituto, è stato infatti possibile individuare nuove forme di incentivazione per la prevenzione degli infortuni, ampliare la copertura assicurativa a nuove categorie – come i lavoratori parasubordinati, i dirigenti e gli sportivi professionisti – e riconoscere per la prima volta in via legislativa l'autonoma risarcibilità del danno biologico. Nel contempo, è stato possibile prevedere una consistente riduzione degli oneri a carico delle imprese.

Passa quindi ad illustrare gli indirizzi del Governo per ciò che attiene alle politiche attive del lavoro. Al riguardo, il trasferimento delle funzioni inerenti al collocamento pubblico dallo Stato alle regioni e alle province, con l'attribuzione delle necessarie risorse, è destinato a trasformare radicalmente la filosofia operativa di strutture che ancora nel recente passato

tendevano a concentrare il proprio impegno nell'espletamento di attività burocratiche, come la predisposizione delle liste dei disoccupati, mentre saranno sempre più chiamate a promuovere direttamente l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Una prima tappa sarà, in tale prospettiva, il trasferimento dall'amministrazione centrale alle provincie della competenza relativa ai servizi per l'impiego. Occorre inoltre intervenire in via normativa nel senso di una più adeguata definizione dello *status* di disoccupato, il cui riconoscimento dovrebbe essere subordinato all'effettiva ricerca di un'occupazione; a tal fine, preannunzia la sua intenzione di presentare in occasione del prossimo Consiglio dei Ministri un'apposita disciplina.

Sempre al fine di agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, è in corso di realizzazione una banca dati nazionale destinata a raccogliere i profili professionali delle persone in cerca di occupazione o interessate a migliorare la propria posizione lavorativa.

Si è poi assistito all'affermazione di un ruolo via via più rilevante di strutture private nel settore del lavoro interinale e del collocamento, per i quali sono state autorizzate, rispettivamente, quaranta e dieci agenzie. È auspicabile che fra i soggetti pubblici e privati operanti nel settore possano svilupparsi le opportune sinergie.

In tale contesto, va ricordato che, con decorrenza dallo scorso 18 gennaio, è entrata in vigore la nuova disciplina in materia di diritto al lavoro dei disabili prevista dalla legge n. 68 del 1999, nell'ambito della quale si è inteso, con gli strumenti del collocamento mirato, promuovere una valorizzazione delle capacità lavorative dell'invalido in rapporto alle effettive esigenze delle imprese. Nel contempo, per favorire l'utilizzo dei disabili affetti da minorazioni più gravi, è stato istituito un fondo di incentivazione per le imprese.

Per ciò che attiene alla struttura del mercato del lavoro, va ricordato lo stanziamento di 600 miliardi di lire previsto nell'ambito della legge finanziaria per l'erogazione di incentivi per il ricorso al *part-time*; ove tali disponibilità fossero interamente assorbite, l'effetto indotto in termini di maggiore occupazione potrebbe essere stimato in circa 100.000 unità lavorative.

Quanto ai contratti a tempo determinato, è stato già attivato un tavolo di concertazione fra le parti sociali; in vista dell'esercizio della delega legislativa contemplata al riguardo dalla legge comunitaria.

Si sofferma quindi brevemente sullo stato di attuazione dei programmi di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, tema sul quale è stato già sollecitato un confronto da parte della Commissione di controllo sugli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, sottolineando come il processo di alienazione, dopo una prolungata fase di stallo, sia ripreso, ancorchè in un contesto certamente non agevole.

Per quanto riguarda la questione dei lavori socialmente utili, in occasione del prossimo Consiglio dei Ministri sarà adottato il testo definitivo della riforma. L'obiettivo è di favorire le condizioni per il superamento

dell'esperienza, assicurando nel contempo stabili prospettive occupazionali per tutti i soggetti attualmente impegnati.

Quanto alla riforma degli ammortizzatori sociali, il Governo ha nei giorni scorsi presentato al Senato un disegno di legge, il n. 4470, diretto a rendere più agevole l'esercizio della delega legislativa conferitagli ai sensi dell'articolo 45 della legge n. 144 del 1999, rimuovendo il vincolo dell'invarianza dei costi che si è rivelato incompatibile con la prospettiva di un intervento incisivo.

Ciò consentirà, in via prioritaria, di intervenire nel senso di un adeguamento dell'indennità di disoccupazione e di una revisione della normativa in materia di cumulo tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente all'infortunio sul lavoro, in conformità con le indicazioni desumibili dalla lettera p) del comma 1 dell'articolo 55 della legge n. 144 del 1999.

Per ciò che attiene al sistema previdenziale, il Consiglio dei Ministri ha adottato come è noto un disegno di legge recante interventi per favorire lo sviluppo della previdenza complementare. Il testo, attualmente all'esame della Camera dei deputati, ha formato oggetto, sulla base di anticipazioni in buona parte infondate, di un ampio dibattito, nel quale sono emerse considerazioni anche accentuatamente critiche. In effetti, si è potuto riscontrare come nell'articolato non sia contemplata né l'istituzione di un Fondo unico presso il Tesoro, né l'adozione di un meccanismo di «silenzio-assenso», come era stato dato per presupposto in molte delle prese di posizione critiche intervenute.

Per quanto riguarda le prospettive della riforma previdenziale, ribadisce che, anche alla stregua dei più recenti riscontri, effettuati sull'andamento dei conti pubblici e della spesa previdenziale, non vi sono ragioni per anticipare quella verifica che – non soltanto in virtù degli accordi tra le parti sociali, ma per espressa previsione legislativa – dovrà avere luogo nel 2001.

Sul versante della formazione, il Governo intende adoperarsi per garantire un più stretto raccordo della scuola e dell'Università con il mondo del lavoro, rilanciando nel contempo l'impegno sul versante della formazione permanente, specialmente al fine di consentire il reinserimento dei lavoratori espulsi dal processo produttivo. In tale settore sono in avanzato stato di svolgimento i negoziati in sede comunitaria per definire le modalità di utilizzo delle ingenti disponibilità finanziarie previste nell'ambito dei Fondi strutturali, secondo meccanismi di cofinanziamento.

L'insieme delle iniziative testé richiamate tende a corrispondere ad un'ispirazione modernamente riformista, nel solco dei principi di solidarietà sociale che caratterizzano la Costituzione repubblicana, e che trovano ora anche riscontro nell'ordinamento comunitario. A tale riguardo, appaiono particolarmente significative, specie a fronte di talune ricorrenti accuse di conservatorismo rivolte al Governo – le indicazioni desumibili

dalle recenti pronunce della Corte Costituzionale adottate in sede di verifica dell'ammissibilità dei *referendum*.

Né possono trascurarsi le confortanti indicazioni che recentemente provengono dal versante occupazionale: così, ad ottobre, si è registrato un aumento dell'occupazione, su base annua, pari all'1,3 per cento, con 266 mila nuovi occupati; ciò ha determinato una riduzione del tasso di disoccupazione dall'11,9 all'11,2 per cento, dato questo particolarmente rilevante se si considera l'esiguità del tasso di sviluppo registrato nello stesso periodo di riferimento. Le più recenti previsioni di crescita per l'anno corrente inducono poi a un fondato ottimismo, attestandosi su un incremento del PIL del 2,5 per cento.

Vi sono dunque le condizioni strutturali e macroeconomiche per un consolidamento della tendenza all'aumento dell'occupazione. È augurabile che questioni tanto rilevanti per il futuro del Paese, come le prospettive di rilancio dell'occupazione, abbiano maggiore centralità nel dibattito politico rispetto alla fase attuale.

Si apre il dibattito.

Il senatore BONATESTA rileva che i toni imbarazzati con cui il Ministro ha svolto la sua esposizione preliminare derivano, probabilmente, dalla difficoltà di dare concreta attuazione agli impegni più volte assunti nelle Aule parlamentari. In effetti, le odierne comunicazioni del Ministro sono deludenti poiché, in luogo di una esposizione di linee programmatiche, è stata enunciata l'intenzione di abbandonare la linea dell'assistenzialismo di Stato per affidarsi ad una sorta di assistenzialismo europeo al quale si demanda, non si comprende con quali modalità, la soluzione della questione meridionale. In tal modo, evidentemente, il Governo prende atto del suo fallimento e, in particolare, il Ministro, nel dare conto degli otto mesi di preposizione al suo dicastero, non può fare altro che limitarsi ad un elenco di buoni propositi. La genericità dell'esposizione del Ministro si spiega probabilmente con la eterogeneità della maggioranza, che impedisce al Governo di adottare una linea omogenea e coerente sui grandi problemi nazionali. Non a caso, parlando dei lavori socialmente utili, il Ministro ha dichiarato che il Governo si sta impegnando per creare posti di lavoro effettivi finalizzati al riassorbimento dei soggetti finora impegnati nei diversi progetti. Da tale dichiarazione risulta implicitamente confermato quanto è stato costantemente denunciato dalle forze politiche di opposizione sul carattere fittizio ed assistenziale dell'occupazione realizzata attraverso i lavori socialmente utili. Ad essa, peraltro, fa riferimento il Ministro quando parla di incrementi in cifra assoluta e percentuale dell'occupazione nel Mezzogiorno: incrementi palesemente fittizi e privi di solide basi.

Sugli ispettori del lavoro, le cui funzioni sono state richiamate dal Ministro nel corso della sua esposizione, occorre poi sottolineare che da quattro anni la Commissione, anche attraverso l'esame congiunto, tuttora in corso, di specifiche iniziative legislative, sta cercando, senza ricevere

alcun sostegno da parte dell'Esecutivo, di risolvere il delicato problema dell'inquadramento di questa categoria di lavoratori, tuttora ingiustamente penalizzati da un'applicazione palesemente erronea della legge n. 312 del 1980.

Per quanto riguarda poi la riforma del collocamento obbligatorio dei disabili, va rilevato che l'entrata in vigore della legge n. 68 del 1999 viene nei fatti differita per il ritardo nella adozione delle norme di attuazione. Non sono peraltro particolarmente significativi neanche i dati forniti dal Ministro relativamente al numero delle agenzie per il lavoro temporaneo e per il collocamento privato in possesso di autorizzazione provvisoria o definitiva: sarà infatti possibile valutare il funzionamento del nuovo assetto del collocamento solo quando sarà entrato definitivamente a regime.

In conclusione, il senatore Bonatesta osserva che la relazione introduttiva del Ministro, per la sua genericità, non gli consente di porre domande specifiche. C'è da chiedersi, peraltro, quali risultati concreti a favore dei disoccupati possa vantare il Governo in carica.

Il ministro SALVI fa presente al senatore Bonatesta, riservandosi di approfondire in replica le questioni da lui sollevate, di aver esposto, nella sua introduzione, l'insieme delle misure già adottate o in corso di adozione. Non si tratta quindi di un elenco di buoni propositi, ma di un complesso di iniziative coerenti con un progetto riformatore di carattere più generale. Fa poi presente che il prossimo Consiglio dei Ministri adotterà in via definitiva il decreto legislativo concernente la riforma dei lavori socialmente utili, sui quali si sono pronunciate recentemente le competenti Commissioni parlamentari.

Il senatore BATTAFARANO, nel ringraziare il Ministro per l'ampia esposizione, osserva che da essa si può constatare come negli ultimi otto mesi siano state varate iniziative di grande rilievo: tra di esse, va ricordata la riforma dell'INAIL, che, razionalizzando il sistema dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ha determinato una significativa riduzione del costo del lavoro. Non minore significato rivestono gli importanti impegni assunti dal Governo nel corso della conferenza di Genova per la piena attuazione del decreto legislativo n. 626 e delle altre norme in materia di sicurezza del lavoro.

Passando ad argomenti più specifici, osserva che la riforma del trattamento di fine rapporto assume un'importanza strategica per il decollo della previdenza complementare e per il consolidamento di un mercato finanziario tradizionalmente asfittico. A tale proposito, chiede al Ministro se, a suo avviso, l'attuale maggioranza parlamentare ha, su questo punto, la compattezza necessaria a portare a termine una riforma così impegnativa.

Mentre è da ritenersi impraticabile una iniziativa legislativa in materia di licenziamenti per prevenire il *referendum* ammesso dalla Corte Costituzionale, sul quesito relativo all'abolizione delle trattenute sindacali sa-

rebbe opportuno sapere se il Governo ha allo studio iniziative legislative che possano modificare la materia oggetto di richiesta di *referendum*.

Il senatore ZANOLETTI ringrazia il Ministro per un'esposizione analitica e completa ma che non fuga dubbi e perplessità sulla politica generale dell'Esecutivo. Anche i dati forniti dal Ministro non sono tranquillizzanti, poiché le previsioni di crescita del PIL, formulate dal Governo negli ultimi anni ed esplicitate nei documenti di finanza pubblica, sono risultate costantemente soprastimate e, pertanto, non costituiscono una base previsionale attendibile. Si consolida pertanto l'impressione che la maggioranza, non soltanto a causa dei propri contrasti interni, ma anche e soprattutto per le culture politiche che la caratterizzano, non sia in grado di indirizzarsi con convinzione verso politiche di sviluppo idonee a risolvere stabilmente il problema della disoccupazione. I passi in avanti realizzati negli ultimi mesi sono lenti e pavidì, sia sul versante del decentramento istituzionale, sia per quel che riguarda la sicurezza del lavoro, dove stenta ad affermarsi una vera e coerente cultura della prevenzione, mentre si cerca con interventi straordinari, quali quelli effettuati dalla *task force*, di supplire alle sistematiche carenze dell'attività ordinaria di vigilanza.

Sulla previdenza, al di là delle diversità delle posizioni politiche, la posizione esposta dal Ministro sui tempi della verifica della riforma previdenziale appare apprezzabile: sarebbe interessante conoscere meglio gli orientamenti del Ministro sulle procedure e sulla scansione temporale di esse per la verifica del 2001.

Il senatore MANZI dà atto al Ministro di un impegno assiduo sviluppato negli otto mesi di titolarità del Dicastero del lavoro e della previdenza sociale, puntualmente riscontrabile nella relazione introduttiva, che peraltro non nasconde la gravità della situazione occupazionale, soprattutto nel Mezzogiorno.

Sarebbe tuttavia utile capire meglio come verrà ridefinita l'indennità di disoccupazione. Vi è poi il problema della sicurezza del lavoro, la cui gravità, in Italia, deriva in larga misura da una situazione di diffusa illegalità, dato che anche la più recente attività della *task force* dimostra che la maggior parte delle imprese tende ad eludere le prescrizioni della legislazione in materia. Si tratta di questioni sulle quali la Commissione si sta misurando da molto tempo, ma i risultati permangono deludenti. Per fare dei passi in avanti, è necessario a suo avviso intensificare e rendere più stringente il controllo del territorio, anche attraverso il rafforzamento e l'ampliamento degli organici dei servizi ispettivi. Sono misure che non pongono problemi di spesa, poiché è dimostrato che gli interventi della *task force* recuperano risorse in misura ben superiore alle spese sostenute per l'effettuazione delle attività ispettive.

Secondo il senatore MONTAGNINO, l'esposizione del Ministro dimostra che molto si è fatto in questi mesi, sul versante della modernizzazione del mercato del lavoro - con l'introduzione di nuove regole e di

nuove garanzie – e per l'incremento dell'occupazione, anche se ancora molto resta da fare, soprattutto nel Mezzogiorno.

In relazione al disegno di legge n. 4413, all'esame della Commissione, che a suo parere tende a scardinare l'assetto del mercato del lavoro così come è stato definito dal decreto legislativo n. 469 del 1997, sarebbe opportuno capire meglio qual è lo stato di attuazione del processo di decentramento alle regioni delle competenze amministrative in materia di collocamento, soprattutto per quel che riguarda l'adozione delle leggi regionali, le autorizzazioni allo svolgimento dell'attività privata di mediazione tra domanda e offerta di lavoro e il trasferimento di risorse e personale dall'amministrazione centrale.

Un altro elemento da chiarire riguarda i tempi di esercizio della delega in materia di incentivi all'occupazione e in materia di riforma degli enti previdenziali: è auspicabile che il termine previsto per l'esercizio della delega possa essere rispettato, in modo tale da conseguire un obiettivo generale di razionalizzazione del sistema che, nel caso del riassetto degli organismi previdenziali, potrebbe comportare anche significativi risparmi.

Il senatore TAPPARO osserva che nel contesto di una politica attiva del lavoro di carattere globale, correttamente delineata dal Ministro, appare opportuno approfondire uno specifico profilo, relativo alla ridefinizione del rapporto tra l'intervento dell'amministrazione centrale e l'autonomia riconosciuta alle regioni, attraverso la riforma del collocamento – che pure costituisce parte rilevante del progetto di federalismo amministrativo attuato con la legge n. 159 del 1997 – per quanto attiene alla determinazione delle politiche per l'occupazione. Per quel che riguarda l'impiego dei fondi strutturali europei in relazione all'obiettivo n. 3, raccomanda al Ministro, soprattutto nella fase ascendente della elaborazione delle decisioni comunitarie, di far pesare in modo adeguato l'esigenza dell'Italia di recuperare lo svantaggio formativo delle fasce sociali più deboli e di rivolgere una particolare attenzione alla formazione post diploma e post laurea.

Auspica infine che nella definizione del piano nazionale di azione per l'occupazione per il Duemila - del quale chiede di conoscere se siano state già definite le linee direttrici – non venga dato spazio agli orientamenti ultraliberisti che pure trovano un notevole credito nell'ambito dell'Unione europea.

Nel dichiararsi infine d'accordo con le misure volte a ridefinire i trattamenti di disoccupazione, raccomanda che questi ultimi costituiscano comunque un intervento di carattere transitorio verso il reimpiego e non si inesteriliscano in misure di carattere assistenziale.

La senatrice PILONI osserva che dall'apprezzabile relazione del Ministro appare chiaro che il rapporto più dinamico tra il tasso di crescita e i livelli occupazionali verificatosi quest'anno non costituisce un risultato automatico, bensì è il risultato di specifiche politiche attive del lavoro e

di adeguati interventi normativi. A tale proposito chiede di sapere se è in corso di predisposizione la relazione al Parlamento sulla attuazione delle norme in materia di lavoro temporaneo, prevista dalla legge n. 196 del 1997.

Il senatore Michele DE LUCA osserva che la peculiarità della disoccupazione in Italia deriva dalla sua distribuzione territoriale e, in particolare, dalla circostanza di essere concentrata in larga misura in una specifica area del Paese. Nel suo intervento, il Ministro ha opportunamente sottolineato l'esigenza di non ridurre le misure a favore dell'occupazione alla sola dimensione degli aiuti alle imprese: in tale ottica, assume una rilevanza strategica, al fine di definire politiche del lavoro efficaci per il Mezzogiorno, anche il decentramento istituzionale realizzato a partire dalla legge n. 59 del 1997. Occorre tuttavia rilevare che vi è una obiettiva difficoltà operativa, per quel che concerne la riforma del collocamento, da parte delle regioni e degli enti locali del Mezzogiorno, della quale non si può non tener conto. Occorrerebbe pertanto capire se sono allo studio del Ministero misure di sostegno e di riequilibrio per aiutare le istituzioni locali del Mezzogiorno ad affrontare in modo adeguato le problematiche dell'occupazione.

Non essendovi altri iscritti a parlare il PRESIDENTE dà la parola al Ministro per la replica.

Il ministro SALVI fa preliminarmente presente che nella sua esposizione introduttiva ha inteso dare conto di un orientamento complessivo rivolto, essenzialmente, a realizzare una modernizzazione delle istituzioni del lavoro e dello Stato sociale, tale da produrre un salto di qualità delle strutture pubbliche e da rafforzare l'integrazione con l'Unione europea, anche per quanto attiene alle politiche del lavoro. Si riserva comunque di consegnare alla Presidenza della Commissione un documento sui provvedimenti adottati o in corso di adozione.

Va comunque ribadito quanto affermato nell'esposizione preliminare, relativamente a una tendenza positiva che si va affermando e che è confermata dai dati relativi all'occupazione: nell'arco di un anno, infatti, sono stati creati 266 mila nuovi posti di lavoro e per la prima volta questo dato - rilevante sia in cifra assoluta che in termini percentuali - riguarda anche il Mezzogiorno; si tratta di un risultato tanto più incoraggiante, in quanto riguarda una fase in cui i dati sulla crescita non sono stati certo confortanti. Anche le cifre recentemente diffuse dal Centro studi della Confindustria sulla crescita della produzione industriale confermano una tendenza positiva che trova riscontro anche nella espansione dei nuovi ordini e delle vendite estere. In passato, la crescita è stata limitata anche a causa del grande impegno profuso per il risanamento dei conti pubblici e per il raggiungimento dei parametri prescritti dal trattato di Maastricht. Attualmente, dopo il conseguimento degli obiettivi fondamentali delle politiche di rientro dal debito, il tasso di crescita va aumentando e consente di dare

vita a politiche attive dell'occupazione non assistenzialistiche, ma neanche iperliberiste, poiché non sarebbe né possibile, né fruttuoso rinunciare ad un quadro certo di regole e di garanzie ed alla coesione sociale che costituisce il contesto irrinunciabile dello sviluppo.

Nel momento in cui l'Unione europea svolge un ruolo determinante nella messa a punto delle politiche per lo sviluppo e l'occupazione, l'impegno di fare del Mezzogiorno una grande questione non soltanto nazionale, ma anche di dimensione europea, dovrebbe essere comune a maggioranza ed opposizione: ciò non vuol dire ovviamente, cercare di sfuggire alle responsabilità che competono al Governo nazionale, ma, al contrario, impegnarsi per superare un modello sorpassato – per il quale ogni tipo di intervento differenziato in base a specifiche esigenze territoriali veniva ricondotto alla dimensione dell'aiuto all'impresa – e operare per conseguire l'obiettivo di portare entro sette anni la situazione infrastrutturale e sociale del Mezzogiorno a livello europeo. Le ricette liberiste, infatti, non possono portare a nessun risultato significativo per lo sviluppo del Sud che in questi anni, superata la logica degli interventi assistenzialistici, ha dimostrato di disporre di risorse materiali ed umane adeguate a perseguire l'obiettivo sopra indicato, consistente nel riassorbire il dualismo territoriale e sociale, e non certo nel renderlo permanente.

Passando ad esaminare altre questioni poste nel corso della discussione, il Ministro fa presente che nella giornata di domani si terrà un incontro delle forze politiche di maggioranza sulla riforma del trattamento di fine rapporto. Su tale punto, egli non può che sottolineare l'apertura del Governo al confronto sui contenuti del disegno di legge delega, attualmente all'esame della Camera dei deputati. Esso si propone di incentivare la previdenza complementare garantendo al lavoratore piena libertà di scelta sull'impiego del proprio salario e al tempo stesso assicurando alle imprese adeguati meccanismi di compensazione per la perdita di liquidità che potrebbe derivare dalla riforma. L'articolazione e la specificazione di questi principi è un problema che verrà affrontato tenendo conto di tutti gli apporti che verranno da tutte le forze politiche.

Vi è una stretta connessione tra il riordino del trattamento di fine rapporto e la riforma del sistema previdenziale. Quest'ultima, infatti, si fonda su due pilastri, il sistema pubblico e la previdenza complementare, nell'intento di compensare rischi e vantaggi di entrambi i sistemi. Con il sistema previdenziale pubblico, basato sul metodo contributivo di calcolo delle prestazioni e su un principio di equità tra le generazioni, si è inteso pervenire alla stabilizzazione del rapporto tra PIL e spesa pensionistica, mentre la previdenza complementare punta ad assicurare al risparmio i vantaggi del mercato: entrambi i pilastri devono tendere al fine comune di assicurare a tutti trattamenti pensionistici adeguati e, pertanto, il rafforzamento della previdenza complementare si pone in una linea di continuità con le scelte riformatrici adottate a partire dal 1995.

Con riferimento alla richiesta del senatore Zanoletti, il Ministro fa presente che il Nucleo di valutazione istituito con la legge n. 335 del 1995, su mandato del Ministro stesso, provvede ad effettuare il controllo

sull'andamento della spesa previdenziale, basato su parametri oggettivi, e di procedere alle proiezioni per gli anni futuri. I risultati di tale attività verranno sottoposti al Governo, alle parti sociali e al Parlamento, prevedibilmente entro l'anno in corso, e forniranno le basi per il successivo confronto su eventuali misure correttive.

Per quanto riguarda il quesito referendario riguardante l'abolizione delle trattenute sindacali e associative effettuate tramite gli enti previdenziali, si tratta di una questione che riguarda non tanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori, quanto le associazioni del lavoro autonomo e le associazioni datoriali. Il Governo seguirà comunque con interesse eventuali iniziative legislative sulla materia.

È stato osservato che, malgrado l'impegno del Governo, in Italia non si è radicata una cultura della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta di un obiettivo essenziale, sul quale la Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato ha profuso un impegno notevolissimo. L'impegno del Governo è quello di passare dalla fase della denuncia a quella delle misure concrete: in tale contesto, gli interventi della *task force* non intendono surrogare l'attività ispettiva ordinaria, in quanto hanno carattere di eccezionalità e si propongono, tra l'altro, anche di perseguire obiettivi di sensibilizzazione sul problema. È comunque auspicabile che quanto prima l'Assemblea del Senato esamini il disegno di legge recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, già licenziato dalla Commissione. Per quanto riguarda il quesito posto dal senatore Manzi, circa l'adeguatezza degli interventi di controllo del territorio, occorre valutare con attenzione anche l'importanza delle misure premiali e degli interventi rivolti all'emersione del lavoro nero e alla creazione delle condizioni idonee a consentire alle imprese emerse di restare sul mercato. Un ruolo essenziale in tale ambito è stato svolto dai comitati provinciali di cui all'articolo 78 della legge n. 448 del 1998.

Non vi è stata alcuna sospensione, neanche di fatto dell'entrata in vigore della legge n. 68 del 1999 sul collocamento obbligatorio dei disabili: le prime indicazioni applicative sono state fornite con la circolare ministeriale n. 4 del 17 gennaio 2000, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione. Peraltro, alcune di esse sono già state adottate ed altre sono di imminente emanazione.

La riforma in corso del collocamento ordinario prevede una serie di atti complessi, volti a dare piena attuazione ai principi del federalismo amministrativo nell'ambito specifico dell'ordinamento del mercato del lavoro. A tal fine, presso il Ministero è stata costituita una cabina di regia per coordinare l'azione dell'amministrazione centrale con quella delle amministrazioni locali.

Per quanto riguarda altri specifici aspetti, nel prossimo Consiglio dei Ministri verrà esaminato il provvedimento di riforma dello *status* di disoccupato, mentre va ribadito l'impegno del Governo ad attuare la riforma degli ammortizzatori sociali, a mettere a punto il Sistema informativo del lavoro e ad adottare tutte le misure che consentano di completare l'as-

setto del nuovo sistema pubblico di collocamento entro la fine della attuale legislatura. In tale contesto, resta ben chiaro e impregiudicato il ruolo delle agenzie di collocamento privato e delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo. Sul lavoro temporaneo, è in corso di predisposizione la relazione al Parlamento, che avrà per oggetto gli effetti della riforma e le prospettive di tale tipologia di rapporto.

Per quanto attiene alla riforma degli incentivi per l'occupazione, il Ministro ritiene possibile pervenire in tempi brevi alla definizione delle norme sull'autoimprenditorialità e sulla imprenditoria giovanile, mentre per quel che riguarda la riforma degli enti previdenziali, il confronto in sede concertativa si è svolto con tempi meno stringenti. Si tratta comunque di una riforma che potrebbe consentire notevoli risparmi ed è pertanto necessario predisporre tempestivamente i contenuti sulla base dei principi della delega legislativa conferita dal Parlamento.

Sul piano nazionale di azione per l'occupazione, si è recentemente insediato un gruppo di lavoro che intende pervenire alla redazione di un documento, in grado, tra l'altro, di fare il punto sull'insieme delle politiche per l'occupazione. I primi risultati dovrebbero essere disponibili entro il mese di marzo.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro del lavoro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2000

306^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Intervengono il ministro della sanità Bindi nonché il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Mangiacavallo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari» (n. 626)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole condizionato)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio 2000.

Il relatore DI ORIO illustra la seguente proposta di parere:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime per quanto di competenza parere favorevole sottolineando in particolare l'opportunità dell'armonizzazione tra i termini di opzione previsti per i medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale e per i medici universitari.

La Commissione esprime peraltro talune perplessità sul comma 2 dell'articolo 1, proponendo che per i dirigenti di cui all'articolo 15-*quinquies*, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano sottoposti a verifica e che, nel termine di cui al comma 1, optino per il rapporto esclusivo ovvero non abbiano comunicato l'opzione al direttore generale, sia consentito chiedere entro il 30 aprile 2000 al direttore generale la verifica dell'attività svolta nell'ultimo quinquennio.

La verifica stessa dovrebbe essere conclusa entro la fine dell'anno 2000 e, nel caso di verifica positiva, i dirigenti dovrebbero essere confermati per ulteriori sette anni. I dirigenti che invece non chiedono di essere sottoposti a verifica dovrebbero essere confermati nell'incarico con rapporto esclusivo per due anni e, a decorrere dal maggio 2002, dovrebbe essere loro conferito un incarico che non comporti direzione di struttura.

Evidentemente sarà necessario elaborare un sistema oggettivo di valutazione dell'attitudine del dirigente e della sua capacità di conseguire gli obiettivi aziendali, tenendo conto di indicatori quali il rapporto tra mortalità attesa e mortalità effettiva, il livello di contenzioso e di gradimento dell'utenza e l'attrazione o la fuga della stessa, il grado di coinvolgimento dell'*équipe*.

La Commissione raccomanda infine di precisare che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.»

Il senatore TOMASSINI illustra, a nome anche dei senatori DE ANNA, BRUNI, Carla CASTELLANI, CAMPUS e MONTELEONE, la seguente proposta di parere:

«La Commissione, avendo esaminato lo schema di decreto considera:

che il termine fissato al comma 1 per esprimere l'opzione è previsto a scadenza troppo ravvicinata e posto in modo tale da non consentire di valutare tutti gli elementi che dovrebbero rendere consapevole tale scelta. Quanto previsto risulta inoltre essere in profondo contrasto con i diritti individuali maturati soprattutto dai quei dirigenti nominati prima del 1993, che giustamente quindi avranno possibilità di aprire vasti e onerosi contenziosi giudiziari;

che per quanto attiene il comma 2 la verifica prevista già presenta una profonda discriminazione con tutti gli altri funzionari incaricati di pubblico servizio per i quali non è prevista; che tale verifica non collocandosi in sintonia con il contratto di lavoro, ma addirittura eventualmente precedendolo non potrà formulare giudizi oggettivi, anche in considerazione delle diverse applicazioni regionali e dei diversi ambiti legislativi in cui negli ultimi cinque anni le regioni hanno operato;

che la Corte costituzionale ha espresso recentemente parere avverso alle norme che regolano la libera professione;

ritiene inoltre che in relazione a ciò sia assolutamente indispensabile prevedere quanto meno una verifica automatica per tutti i dirigenti attualmente in servizio, avendo poi in questo modo tempo sufficiente in cinque anni per formulare criteri e regole di valutazione oggettive e omogenee.

Tutto ciò premesso la Commissione esprime parere negativo sullo schema di decreto.»

Intervenendo sulla proposta di parere del relatore, il senatore CAMPUS osserva come proprio la valutazione positiva espressa in ordine all'armonizzazione dei termini per l'opzione previsti per i medici ospedalieri e per quelli universitari, avrebbe dovuto indurre il relatore a tentare di percorrere una strada di armonizzazione complessiva, piuttosto che proporre un parere che incrementa la confusione fra i termini di scadenza previsti per le varie categorie, in assenza oltretutto di criteri oggettivi per la valutazione dell'operato dei dirigenti sanitari.

Tali criteri, oltretutto, ben difficilmente potranno essere costruiti tenendo conto delle indicazioni formulate in quella proposta di parere, dal momento che si fa riferimento a elementi che non possono essere valutati se non in rapporto allo stato complessivo dell'azienda e delle risorse disponibili.

Egli invita quindi il relatore ed il Governo a riflettere sull'opportunità di fissare per tutti i soggetti interessati un termine congruo che consenta al Governo, alle Regioni e alle aziende sanitarie, ciascuno per quanto di propria competenza anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale, di mettere a punto gli strumenti che consentano di portare effettivamente a regime il nuovo sistema.

Egli poi segnala al Governo che, per effetto delle modifiche al decreto legislativo n. 502 del 1992 introdotte dal decreto legislativo n. 229 del 1999, non vi è più certezza su quale sia l'età massima per la nomina dei direttori generali in relazione a quella del collocamento a riposo.

La senatrice Carla CASTELLANI, nell'associarsi alle considerazioni del senatore Campus, segnala al Ministro che la normativa sulle opzioni, in particolare per quanto riguarda la verifica dei dirigenti di cui al comma 7 dell'articolo 15 - *quinquies* del nuovo testo del decreto legislativo n. 502 del 1992, suscita una grave incertezza interpretativa per il caso dei dirigenti sanitari che siano stati messi in aspettativa per incarico politico.

Dopo l'intervento del senatore TOMASSINI, che si associa alle valutazioni critiche espresse dal senatore Campus in ordine alla proposta di parere del relatore, il ministro BINDI invita in primo luogo i componenti della Commissione ad un'equa valutazione dei reali effetti della sentenza della Corte costituzionale richiamata dalla proposta di parere dell'opposizione, sentenza che in realtà ha dichiarato l'illegittimità di un decreto ministeriale di fatto superato dal decreto legislativo n. 229 del 1999. Per quanto riguarda le due questioni, poste rispettivamente dalla senatrice Castellani e dal senatore Campus, relative alla situazione dei medici in aspettativa per incarico politico e all'età per la nomina e il collocamento a riposo dei direttori generali, ella fa presente che la prima non dovrebbe

presentare in realtà nessun problema applicativo, stante la possibilità di prorogare l'incarico per due anni e sottoporsi poi a successiva verifica, anche se da parte sua vi è comunque la disponibilità a chiarire la questione con una lettera alle regioni; più complesso è invece il problema riguardante i direttori generali. Sembra effettivamente che un effetto non voluto delle modifiche introdotto con il decreto legislativo n. 229 del 1999 sia l'eliminazione del limite di 65 anni, per la nomina; tuttavia, con il consenso delle regioni, il Governo potrebbe apprestare rapidamente una norma di rettifica.

La Commissione conferisce quindi a maggioranza al senatore Di Orio il mandato a redigere un parere nei termini da lui stesso preannunciati.

SULLA CONCESSIONE DEL BREVETTO EUROPEO PER LA CLONAZIONE UMANA.

La senatrice BERNASCONI coglie l'occasione della presenza del Ministro per esprimere vivo apprezzamento per la posizione di ferma condanna assunta dal Governo in materia di concessione del brevetto per attività di clonazione di cellule ed esseri umani da parte del competente ufficio dell'Unione europea. Ella chiede quindi al Ministro quali altri passi in questo senso intenda compiere l'Esecutivo.

Il Ministro BINDI conferma la ferma condanna del Governo italiano per una concessione di tutela brevettuale che, se veramente è stata dovuta ad un errore come affermato dal competente ufficio europeo, rappresenta certamente un errore inescusabile.

Ferma restando la vigenza in Italia di una disposizione ministeriale che vieta la clonazione umana, in ogni caso il Governo assumerà tutte le iniziative possibili per bloccare gli effetti di tale tutela brevettuale e per annullare il brevetto stesso, che contrasta gravemente con una valutazione di illiceità della clonazione umana che è certamente condivisa dalla totalità dell'opinione pubblica europea.

Il senatore CAMPUS, nell'associarsi alle valutazioni formulate dal Ministro, sottolinea l'importanza, anche rispetto al tema della clonazione umana, di una sollecita approvazione del disegno di legge sulla procreazione medicalmente assistita.

Il senatore TOMASSINI, a nome del gruppo Forza Italia, esprime il più vivo apprezzamento per il fermo atteggiamento mantenuto in questa circostanza dal Governo italiano ed assicura il pieno sostegno della sua parte politica alle iniziative preannunciate dal Ministro.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Attuazione della direttiva 1999/39/CE, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini» (n. 628)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 aprile 1998, n.128. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio 2000.

Il sottosegretario MANGIACAVALLLO interviene per fornire i chiarimenti che erano stati richiesti al Governo nel corso della precedente seduta, in analogia del resto al dibattito già svoltosi presso la Commissione XIV della Camera dei deputati.

Egli fa presente in primo luogo che il Governo italiano, in analogia a quanto sempre avvenuto negli ultimi anni in materia di sicurezza alimentare, mantiene un atteggiamento di estremo rigore, anche più di quanto previsto dalle norme comunitarie. Infatti, mentre all'articolo 4 la proroga del termine ultimo per la commerciabilità di prodotti non conformi è inferiore a quella prevista dalla direttiva comunitaria, il Governo ha anche resistito a forti pressioni da parte degli altri membri dell'Unione affinché l'Italia cancellasse il divieto introdotto con il decreto legislativo n. 128 del 1999 di utilizzare prodotti geneticamente modificati nel confezionamento di alimenti per bambini e lattanti.

Per quanto riguarda la modifica introdotta dall'articolo 2, non vi è dubbio che essa debba essere intesa, in conformità alla direttiva comunitaria, nel senso di rendere meno severa la limitazione dei residui antiparassitari consentiti rispetto a quanto previsto dalla precedente direttiva comunitaria recepita con il predetto decreto legislativo n. 128 del 1999. Infatti si tratta di passare dal divieto di residui di antiparassitari superiori complessivamente a 0,01 milligrammi per chilogrammo, al divieto di superare la stessa quantità per ciascun singolo antiparassitario.

Il relatore ZILIO ringrazia il Governo per i suoi chiarimenti e propone di esprimere un parere favorevole a condizione che il Governo – avvalendosi anche dallo strumento previsto dall'articolo 3 dello schema di decreto – fissi autonomamente il limite massimo complessivo di residui antiparassitari.

Dopo una richiesta di precisazione del senatore MONTELEONE, il senatore CAMPUS ritiene di non poter aderire alla proposta di parere del relatore. Egli comprende la difficile posizione del Governo, che si trova a dover recepire una direttiva comunitaria che, evidentemente a causa delle pressioni delle industrie produttrici, modifica una direttiva precedente – recepita con il decreto legislativo n. 128 del 1999 – in senso meno restrittivo, e riconosce anche che l'Esecutivo si è adoperato per contenere per quanto possibile gli effetti di questo recepimento; ciò non di

meno egli ritiene che la Commissione igiene e sanità non possa avallare un'operazione il cui effetto è una riduzione della tutela sanitaria degli alimenti per bambini e i lattanti e perciò propone che la Commissione esprima un parere negativo che ha quale destinatario, evidentemente, non il Governo italiano ma le istituzioni europee.

Concorda il senatore TOMASSINI, il quale fa presente che le dichiarazioni del sottosegretario confermano quelle preoccupazioni che già in discussione generale avevano indotto il gruppo Forza Italia a modificare l'atteggiamento favorevole inizialmente assunto nei confronti del provvedimento.

Il presidente CARELLA, nel condividere le osservazioni del senatore Campus, ritiene però che non sia opportuno esprimere un parere contrario sull'intero provvedimento, che contiene anche disposizioni condivisibili come quella della definizione di residuo antiparassitario e quella che delega il Governo ad individuare gli antiparassitari che non possono essere in nessun caso utilizzati nella produzione di derrate destinate ad essere utilizzate per la preparazione di alimenti per lattanti e bambini. Egli propone pertanto di esprimere un parere favorevole condizionato alla soppressione dell'articolo 2.

Il senatore CAMPUS ritiene che, in tal caso, dovrebbe essere anche modificato l'articolo 3, nella parte in cui impone al Governo di stabilire il limite massimo per singolo residuo.

La senatrice BERNASCONI esprime perplessità in ordine al fatto che la Commissione sanità, in mancanza di specifiche conoscenze tecniche, possa esprimere una valutazione circa il limite massimo di residui di antiparassitari che può essere consentito. In realtà il vero obiettivo da perseguire dovrebbe essere quello di vietare comunque la presenza di tali residui, e in mancanza di ciò è più opportuno a suo parere dare semplicemente un'indicazione politica al Governo nel senso di impegnarlo a consentire unicamente, nella redazione delle tabelle previste dall'articolo 3, la presenza di residui sicuramente inferiori ad un livello di pericolo.

Concorda il senatore MASCONI il quale osserva come solo in sede tecnica possano essere svolte delle concrete valutazioni circa, ad esempio, i rischi derivanti dall'associazione dei diversi prodotti antiparassitari.

Il sottosegretario MANGIACAVALLLO si dichiara disposto ad accogliere questa indicazione da parte della Commissione, e sottolinea che l'azione del Governo in questi anni è sempre stata ispirata ad un assoluto rigore nell'ambito della tutela sanitaria degli alimenti, ciò che ha consentito ad esempio di evitare che il mercato alimentare italiano fosse anche in minima misura coinvolto da vicende come quelle dell'encefalite spongiforme bovina e dell'utilizzo della diossina nei mangimi animali.

Il relatore ZILIO modifica la sua proposta di parere nel senso di raccomandare al Governo, oltre alla fissazione esplicita di un limite complessivo dei residui complessivi consentiti, anche una particolare attenzione nel definire limiti compatibili con i massimi livelli di sicurezza tecnicamente perseguibili.

La proposta di parere del relatore, accertata la sussistenza del numero legale posta ai voti, non è accolta.

Quindi lo stesso relatore Zilio preannuncia la presentazione di una nuova proposta di parere che tenga conto delle ulteriori osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 23 FEBBRAIO 2000

395^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Fusillo.**La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE REFERENTE*

(4479) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché all'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha dichiarato chiusa la discussione generale, il relatore STANISCIÀ replica ai senatori intervenuti sottolineando l'esigenza di convertire in legge il decreto-legge n. 500, il quale reca norme provviste dei requisiti di necessità ed urgenza; in particolare l'articolo 2 del provvedimento di urgenza si rende necessario per consentire l'utilizzazione di risorse destinate a fini ambientali, mentre all'articolo 1 si dispongono due proroghe che appaiono assolutamente opportune. Certo, come sostiene il senatore Lasagna, un eccessivo numero di disposizioni regolamentari e legislative non giova alla chiarezza del diritto, ma in realtà, in questo caso, la proroga di cui all'articolo 1, comma 1, si è resa necessaria in conseguenza della mancanza di un efficiente apparato di smaltimento, riciclaggio e trasformazione dei rifiuti. La scadenza prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non appariva quindi suscettibile di applicazione. La verità è che alcuni tra gli obiettivi perseguiti con il decreto legislativo n. 22 erano forse troppo ambiziosi, dal momento che l'apparato produttivo del paese non ha ancora la capacità di ridurre la quantità

di rifiuti prodotti annualmente, mentre resta da approfondire la tematica del recupero e del riciclaggio. Inoltre, manca ancora una diffusa cultura della raccolta differenziata, anche se significativi progressi sono stati compiuti in alcuni settori merceologici come quello degli imballaggi.

Il sottosegretario FUSILLO rileva come le proroghe disposte con l'articolo 1 del decreto-legge siano necessarie per evitare la paralisi del sistema della gestione dei rifiuti, in considerazione della carenza delle strutture di smaltimento, anche per il mancato adeguamento alla normativa vigente da parte delle regioni. La verità è che non è stato ancora attuato un efficiente sistema integrato di riciclaggio e recupero dei rifiuti, mentre occorre procedere all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria. Proprio per questo al comma 1 dell'articolo 1 si dispone la proroga del termine relativo allo smaltimento dei rifiuti nelle discariche fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva comunitaria 1999/31, e comunque non oltre il 16 luglio 2001. L'altra proroga, quella disposta dal comma 2, consegue invece alla mancanza, anche a livello comunitario, delle norme tecniche necessarie per disciplinare le analisi sui PBC.

Quanto alle osservazioni relative all'abbondante produzione normativa nel settore dei rifiuti, occorre tener presente che prima dell'adozione del decreto legislativo n. 22 del 1997 si registrava un elevato livello di confusione e di contraddizione fra le diverse disposizioni vigenti, cui ha posto rimedio il richiamato provvedimento.

Dopo aver sottolineato come l'articolo 2 del decreto-legge consenta di evitare che i 300 miliardi da destinare ad interventi assai significativi in materia ambientale non vengano utilizzati, fa presente al senatore Colla che, al momento dell'adozione del decreto legislativo n. 22, non era stata ancora adottata a livello europeo una disciplina sulle discariche; circa le osservazioni del senatore Manfredi va invece rilevato che il regolamento attuativo previsto dalla legge n. 448 del 1998 era stato regolarmente predisposto, ma che la Corte dei conti ha successivamente sottolineato l'esigenza di adottare norme di fonte legislativa, cosa che si è provveduta a fare con il decreto-legge in conversione. Quanto infine al concerto con i Ministri dell'industria e delle finanze, si tratta di previsioni contenute nella normativa legislativa vigente.

Il senatore LASAGNA illustra i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4479,

impegna il Governo

a riferire alla competente Commissione parlamentare sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4479,
vista l'importanza dei contenuti della direttiva 31/1999/CE, che regola l'intera materia dei rifiuti,

impegna il Governo

a predisporre un disegno di legge di recepimento della direttiva 31/1999/CE relativa alle discariche dei rifiuti entro il 31 dicembre 2000».

0/4479/2/13

LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

Il senatore VELTRI suggerisce al senatore Lasagna di modificare l'ordine del giorno n. 1, prevedendo una scadenza entro la quale il Governo debba riferire sullo stato di attuazione del decreto legislativo n. 22.

Dopo che il senatore LO CURZIO ha espresso apprezzamento per l'ordine del giorno n. 1, il presidente GIOVANELLI invita il senatore Lasagna a modificare tale ordine del giorno, tenendo conto dell'opportunità che il Governo riferisca sullo stato di attuazione del decreto legislativo n. 22 in occasione del riesame del disegno di legge A.S. n. 4064.

Il senatore LASAGNA presenta quindi il seguente nuovo testo dell'ordine del giorno n. 1:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4479,

impegna il Governo

a riferire alla competente Commissione parlamentare sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in occasione della seconda lettura del disegno di legge A.S. n. 4064».

0/4479/1/13 (nuovo testo)

LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

Il relatore STANISCIÀ si rimette al Governo sui due ordini del giorno.

Il sottosegretario FUSILLO preannuncia che, in Assemblea, accoglierà l'ordine del giorno n. 1, nel nuovo testo, ed accoglierà come raccomandazione l'ordine del giorno n. 2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge in titolo.

Il presidente GIOVANELLI invita i presentatori a ritirare l'emendamento 3.1, che altrimenti verrebbe dichiarato improponibile.

Il senatore LASAGNA ritira l'emendamento 3.1 ed illustra l'emendamento 1.3 – volto a far sì che la direttiva 1999/31/CE venga recepita quanto prima, senza dover attendere la presentazione del disegno di legge comunitaria – nonché l'emendamento 2.4, soppressivo dell'articolo 2. Fa quindi propri e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.1, 1.2, 2.2 e 2.3.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 1.4 – volto a prevedere che la proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 1999 venga fissata al 31 dicembre dell'anno prossimo – e l'emendamento 2.5, con il quale si sopprime la previsione del concerto con il Ministro dell'industria, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge.

La senatrice THALER AUSSERHOFER illustra l'emendamento 2.1, richiamando l'attenzione sull'esigenza di incentivare il ricorso al sistema di teleriscaldamento alimentato con biomassa.

Il senatore CAPALDI invita la senatrice Thaler Ausserhofer a ritirare l'emendamento 2.1, assicurandole che le esigenze ad esso sottese potranno essere tenute in considerazione presentando un apposito emendamento al disegno di legge n. 3833, che verrà tra breve esaminato dall'Assemblea.

Il senatore MANFREDI aggiunge la propria firma all'emendamento 2.1.

Il relatore STANISCIÀ esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, pur osservando che l'esigenza di fissare al 31 dicembre 2001 la proroga di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge sarebbe, nel merito, condivisibile.

Il sottosegretario FUSILLO invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.3, 2.5 e 2.1 – che potrebbe essere utilmente trasformato in un ordine del giorno – ed esprime parere contrario sulle altre proposte emendative presentate.

Il senatore LASAGNA ritira l'emendamento 1.3 mentre il senatore MANFREDI insiste per la votazione dell'emendamento 2.5.

La senatrice THALER AUSSERHOFER ritira l'emendamento 2.1 e lo trasforma nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4479,

impegna il Governo

affinché la somma di lire 10 miliardi di cui all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in esame, iscritta in apposita unità previsionale di

base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sia destinata a decorrere dal 1999 specificamente alla concessione del credito di imposta alle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

0/4479/3/13

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Il sottosegretario FUSILLO fa presente che, in Assemblea, accoglierà l'ordine del giorno n. 3.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.2, 2.4, 2.2, 2.5 e 2.3.

La Commissione conferisce quindi al relatore Staniscia il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì a chiedere di poter riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 9,25.

396^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
MANFREDI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo (n. 143)

(Parere al Ministro dell'ambiente. Rinvio dell'esame)

Il presidente MANFREDI, stante il permanere del Ministro dell'ambiente nella seduta in corso alla VIII Commissione della Camera dei deputati, richiede l'avviso dei Gruppi sull'opportunità di rinviare l'esame ad una nuova seduta, eventualmente richiedendo alla Presidenza del Senato la proroga di cui all'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Il senatore VELTRI si dichiara favorevole a rinviare l'esame ad una nuova seduta alla quale possa presenziare il Ministro dell'ambiente; laddove la conclusione *dell'iter* non potesse avvenire entro il termine del 27 febbraio prossimo, valuta con favore l'ipotesi di richiedere una proroga alla Presidenza del Senato.

Il senatore BORTOLOTTO esprime l'auspicio che sia espresso quanto prima il parere sulla proposta di nomina del Presidente del Parco nazionale d'Abruzzo, considerati i titoli e la professionalità possedenti dal candidato.

Il presidente MANFREDI prende atto dell'orientamento dei Gruppi e rinvia l'esame ad una prossima seduta, da convocarsi al termine della presente.

SULL'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI ELETTROMAGNETISMO

Il senatore BORTOLOTTO sollecita la celere calendarizzazione del disegno di legge n. 4273 riguardante l'elettromagnetismo ed il cui deferimento, a seguito della trasmissione dalla Camera dei deputati, rimonta addirittura al 27 ottobre scorso; la nomina del relatore a Sottosegretario alla pubblica istruzione ha reso necessaria la sua sostituzione, che non risulta ancora avvenuta con conseguente ritardo nell'*iter* di un provvedimento vivamente atteso nel Paese.

Concordano il senatore COLLA ed il senatore RESCAGLIO.

Il senatore SPECCHIA si associa all'istanza di esaminare il prima possibile i disegni di legge sull'elettromagnetismo, giudicando un controsenso il fatto che la sede parlamentare competente non affronti una tematica sulla quale forti pressioni emergono pressoché in ogni comune del territorio nazionale.

Concorda con l'ultimo intervento il senatore RIZZI.

Il presidente MANFREDI prende atto delle istanze avanzate e si impegna a sottoporle all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per le ore 9 di domani.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente MANFREDI avverte che la Commissione è nuovamente convocata per le ore 8,30 di domani per l'esame della proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4479**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «del provvedimento di recepimento della» con le seguenti: «del disegno di legge governativo che recepirà la».

1.3 LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

Al comma 1, in fine, sopprimere le seguenti parole: «, e in ogni caso non oltre il termine del 16 luglio 2001».

1.1 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2000» con le seguenti: «31 dicembre 2001».

1.4 MANFREDI, LASAGNA, RIZZI

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2000» con le seguenti: «30 settembre 2000».

1.2 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.4 LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

Al comma 1, dopo le parole: «gli interventi di rilievo ambientale» inserire le seguenti: «di interesse nazionale o regionale».

2.2 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «per la concessione del credito di imposta alle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa come previsto dall'articolo citato a decorrere dall'anno 1999».

2.1

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA

Al comma 2, sostituire le parole: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza» con le seguenti: «di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Conferenza».

2.5

MANFREDI, LASAGNA, RIZZI

Al comma 2, sostituire le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,» con le seguenti: «sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari,».

2.3

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,45.

Sull'ordine dei lavori

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di esaminare il decreto-legge 18/2000, per poi passare all'esame del provvedimento S. 4339, in materia di regolazione dei mercati; propone, infine, di rinviare il seguente punto all'ordine del giorno: esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del regolamento del Senato, del disegno di legge recante misure in materia fiscale (S. 4336 Governo).

Conviene la Commissione.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(C. 6761 Governo) DL 18/2000: Disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della Srl Case di cura riunite di Bari

(Parere alla XII Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione – Parere non ostativo con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che con il decreto-legge in esame si intende prorogare per un periodo di tre mesi l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per la Srl «Case di cura riunite» di Bari, in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95. Data l'importanza che tale struttura ha, in Puglia e nelle regioni limitrofe, per l'assistenza sanitaria, particolarmente in taluni settori,

gravi conseguenze si determinerebbero per gli assistiti in caso di interruzione dell'attività. La proroga consentirà invece il mantenimento delle prestazioni sanitarie nelle more della conclusione delle trattative per la cessione a terzi del complesso aziendale facente capo alla società.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, non vi sono, ad avviso del Presidente, rilievi da muovere; propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Prende la parola il senatore Armin PINGGERA (Misto) per far rilevare l'esigenza di un intervento di delegificazione della disciplina concernente la proroga delle autorizzazioni alla continuazione dell'attività delle imprese in amministrazione straordinaria, non essendo pensabile che il Parlamento sia chiamato a legiferare su materie che, per la loro natura, dovrebbero rientrare nella normale attività amministrativa. Propone quindi che il parere non ostativo sia corredato di una osservazione in tal senso.

Si associano alle considerazioni del senatore Pinggera i senatori Renzo GUBERT (Misto-il Centro), Giuseppe TURINI (AN) e Tarcisio ANDREOLLI (PPI).

Convenendo anche il Presidente sull'opportunità di detta segnalazione, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con un'osservazione nei termini di cui sopra.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

(S. 4339 Governo) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati
(Parere alle Commissioni riunite 8^a e 10^a del Senato) (Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 9 febbraio scorso.

Il deputato Dario ORTOLANO (Comunista), *relatore*, presenta la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 4339 recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati»,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

con riferimento alle disposizioni recanti una delega al Governo per interventi di razionalizzazione nel settore agricolo (articoli 3 e 4), mentre appare positiva la previsione fra i criteri direttivi del principio del rispetto

della normativa di decentramento (articolo 3, comma 1), si esprimono forti perplessità sulla coerenza con il dichiarato intento di modernizzare il settore primario, del principio enunciato nell'articolo 4, comma 1, lettera o), che tende a legalizzare, dopo il lavoro interinale, altre forme di sfruttamento del lavoro subordinato in agricoltura (cosiddetto lavoro atipico od occasionale), ritenendosi viceversa necessario promuovere tutti i possibili strumenti di carattere preventivo e sanzionatorio volti a far emergere la cosiddetta economia sommersa;

con riferimento all'articolo 13, che assume interesse per le autonomie in relazione al settore delle concessioni rilasciate dagli enti territoriali, si ritiene che la norma non abbia carattere interpretativo ma innovativo; se ne chiede pertanto la soppressione; si rileva del resto l'esigenza che il tema delle politiche di privatizzazione sia riconsiderato nel contesto di un dibattito parlamentare organico e non possa essere affrontato con interventi sporadici ed occasionali, tendenti a realizzare o accelerare surrettiziamente i processi di privatizzazione;

con riferimento alle disposizioni in materia di sostegno delle piccole e medie imprese, al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali delle imprese artigiane, si ritiene opportuno modificare la legge quadro per l'artigianato (legge n. 443 del 1985), così da prevedere che la qualificazione di impresa artigiana sia riferibile anche alle società a responsabilità limitata, purchè la maggioranza dei soci svolga nell'impresa medesima lavoro personale, anche manuale, e detenga la maggioranza negli organi deliberanti;

e con la seguente osservazione:

con riferimento alle disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese, ai fini del necessario coordinamento degli interventi legislativi si richiama l'attenzione delle Commissioni riunite sulla proposta di legge C. 6293, di iniziativa del deputato Nesi, recante misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, attualmente in corso di esame in sede referente da parte della Commissione X della Camera, e sul nuovo testo del disegno di legge governativo C. 6466, riguardante la partecipazione italiana alla ricostruzione dei Balcani, in corso di esame in sede referente presso la Commissione III della Camera».

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-il Centro), facendo riferimento alla prima delle condizioni inserite nella proposta di parere, ritiene non pertinenti alla competenza della Commissione le considerazioni concernenti il lavoro atipico, che del resto egli non condivide nemmeno nel merito. Infatti, alla luce delle peculiarità che caratterizzano il tessuto sociale delle realtà rurali ritiene opportuno che tali forme di lavoro vengano agevolate anziché ostacolate.

Anche il senatore Giuseppe TURINI (AN) non condivide le valutazioni del relatore sul lavoro atipico ed occasionale. Tali particolari rap-

porti realizzano il principio della flessibilità del lavoro, contro cui oggi si schierano quegli orientamenti politici e sindacali che invece vorrebbero un irrigidimento di queste forme di lavoro subordinato. Si dichiara invece d'accordo con le considerazioni riguardanti le imprese artigiane, di cui bisogna facilitare le possibilità di accesso al mercato dei capitali. Non condivide, infine, l'ultima osservazione, che giudica una vera e propria forzatura.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto) si sofferma sull'articolo 3 del disegno di legge, che contiene un'ampia delega al Governo in materia di agricoltura. Su questo punto egli è dell'avviso che debba essere chiaramente affermato il principio del rispetto sia della legislazione di decentramento, sia delle competenze legislative primarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Del resto, vi sono esempi anche recenti di una legislazione regionale assai avanzata, che anticipano la realizzazione di molti degli obiettivi indicati nella delega. Rileva inoltre che fra i principi direttivi non vi è alcun riferimento alle problematiche dello sviluppo dell'economia agricola di montagna, nonostante la grande importanza che questa riveste per le regioni alpine.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Dondeynaz, sottolineando la necessità che la delega si collochi in un quadro di coerenza sia con la recente legislazione di decentramento, sia con la legge n. 97 del 1994, sia con le competenze primarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Il Presidente Mario PEPE fa presente che l'articolo 3, comma 1, stabilisce che la delega debba essere esercitata nel rispetto dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto) si associa a sua volta alle considerazioni del senatore Dondeynaz, evidenziando che il rispetto della competenza legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome rappresenta uno strumento indispensabile proprio per assicurare un'adeguata tutela delle esigenze dell'economia montana. Al riguardo fa rilevare che, se è vero che la produttività delle imprese agricole di montagna è minore di quella delle imprese di pianura, non bisogna trascurare il fondamentale ruolo che l'agricoltura di montagna assolve nella salvaguardia dell'ambiente e degli assetti idrogeologici del territorio.

Anche il Presidente Mario PEPE si dichiara convinto della opportunità di una specificazione nella proposta di parere in ordine alle questioni sollevate nel corso degli interventi. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il deputato Dario ORTOLANO (Comunista), *relatore*, nel convenire con le osservazioni svolte relativamente all'esigenza di un puntuale ri-

spetto delle competenze regionali, si riserva di riformulare conseguentemente la proposta.

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2000

63ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 20,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti il cui elenco è in distribuzione e che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Informa che in data 11 febbraio 2000 il Presidente del Senato della Repubblica ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Gianni Nieddu in sostituzione del senatore Palmiro Uccielli, dimissionario.

Informa altresì che il signor Silvano Girotto ha provveduto a restituire, debitamente sottoscritto ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno, il resoconto stenografico della sua audizione del 10 febbraio 2000, dopo avervi apportato correzioni di carattere meramente formale.

Informa infine che l'Ufficio di Presidenza riunitosi il 17 febbraio 2000 ha deliberato di affidare al dottor Giovanni Cipriani un incarico di collaborazione a tempo determinato vertente sul lavoro di ricerca presso gli archivi CIA, con particolare riferimento ai fenomeni di eversione e di terrorismo che hanno interessato il nostro Paese.

INCHIESTA SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO: AUDIZIONE DEL PROFESSOR VINCENZO CAPPELLETTI, VICE PRESIDENTE E DIRETTORE SCIENTIFICO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA

(Viene introdotto il professor Vincenzo Cappelletti).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del professor Vincenzo Cappelletti nell'ambito dell'inchiesta sugli sviluppi del caso Moro.

Il PRESIDENTE introduce brevemente finalità ed oggetto dell'audizione. Dà quindi la parola al professor Vincenzo CAPPELLETTI, il quale risponde ai quesiti formulati dallo stesso PRESIDENTE, dai senatori MANCA, DE LUCA Athos, VENTUCCI e GIORGIANNI, nonché dal deputato BIELLI.

Il presidente PELLEGRINO ringrazia il professor Vincenzo Cappelletti e lo congeda, dichiarando conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 23,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta comincia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Sergio Natalicchio, direttore generale della sanità militare, di Luigi Cacinato, dirigente della sanità militare marittima di Taranto, di Stefania Silvano, dirigente medico AUSL n. 5 della Liguria, e di Antonio Battaglioli, esperto delle problematiche sull'amianto

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che le persone che verranno ascoltate nella seduta odierna riferiranno nel quadro dell'indagine specifica che la Commissione sta conducendo in materia di amianto; premesso che in precedenti audizioni sono stati ascoltati – fra gli altri – esponenti delle ferrovie dello Stato, che hanno riferito circa la presenza e lo smantellamento dell'amianto dalle carrozze ferroviarie, domanda all'ammiraglio Natalicchio di esporre la situazione relativa al naviglio militare.

Sergio NATALICCHIO, *direttore generale della sanità militare*, ricorda che vi sono delle navi in servizio, costruite negli anni cinquanta e sessanta, coibentate in amianto, ma ciò è dovuto al fatto che tale sostanza non era a quel tempo ancora vietata. Solo con due provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, nel 1982 e nel 1988, le polveri e le fibre di amianto sono state definite rifiuti tossico-nocivi: sicché la marina militare

ha avviato azioni volte ad individuare materiali alternativi e ad analizzare la rischiosità dell'amianto, nonché a disporre le riparazioni dei pannelli che lo isolavano.

Premesso che a partire dal 1994 su nuove unità navali non sono stati più impiegati prodotti contenenti amianto, rileva che anche la successiva legge n. 257 del 1992 non vieta l'uso dell'amianto purché siano osservate le dovute precauzioni. Del resto, l'Avvocatura dello Stato, interpellata al proposito, ha affermato (in un parere reso nel 1997) che la legge non vieta il commercio di navi dotate di oggetti contenenti amianto; nemmeno il decreto legislativo n. 22 del 1997, che definisce quelli di amianto rifiuti pericolosi, vieta la vendita di relitti di navi contenenti coibentazioni in amianto.

Osserva altresì che sulle navi di vecchia costruzione le coibentazioni contenenti amianto sono sostituite da altre in occasione di lavori di manutenzione periodica e che le coibentazioni in amianto ancora presenti sono appositamente «segregate»: i lavori di decoibentazione sono svolti da ditte specializzate, con metodologie adeguate, e le autorità sanitarie provvedono a controlli periodici sul campo.

Nel novembre 1999 la direzione generale di cui è responsabile ha provveduto a richiedere allo stato maggiore della marina informazioni sull'incidenza delle patologie da amianto: è emerso che presso la sede di Ancona non sono state rilevate patologie, presso quella della Maddalena si è avuto un caso mortale, presso quella della Spezia si sono avuti 16 casi di malattia con 2 decessi, presso quella di Messina un caso e presso quella di Taranto 13 casi di malattia con 8 decessi.

Massimo SCALIA, *presidente*, ritiene che emerga con evidenza l'importanza della decoibentazione del naviglio militare, fase assai delicata e con conseguenze anche di natura sanitaria. Chiede di conoscere le modalità delle procedure adottate, nonché quale sia il livello di sicurezza per gli operatori.

Chiede anche che venga fatto conoscere alla Commissione l'elenco delle ditte che si occupano dello smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

Luigi CECINATO, *dirigente della sanità militare marittima di Taranto*, rileva che gli interventi volti alla decoibentazione sono effettuati secondo la normativa vigente e che essi sono svolti da parte di ditte specializzate, non essendo più previsto a tale proposito, a partire dal 1987, l'impiego di personale civile in forza presso la marina militare.

Si sofferma poi sui dati attinenti alle patologie specifiche da esposizione all'amianto testé citate dall'ammiraglio Natalicchio, ribadendo che essi si riferiscono al periodo 1989-1999.

Massimo SCALIA, *presidente*, invita la dottoressa Silvano ed il dottor Battaglioli a prendere la parola, in particolare sugli aspetti concernenti

la competenza delle aziende sanitarie locali, anche con riferimento al naviglio non militare.

Stefania SILVANO, *dirigente medico AUSL n. 5 della Liguria*, ricordato che in alcune regioni del centro-nord – fra cui la Liguria – gli operatori addetti al servizio di prevenzione sanitaria sono anche organi di polizia giudiziaria, esprime diffuse considerazioni sui rapporti delle aziende sanitarie locali con gli organi della marina militare, osservando fra l'altro che non appare chiara la ripartizione delle competenze riguardo al delicato sistema dei controlli: deve però precisare che si è rivelata molto positiva la collaborazione dell'AUSL e dell'arsenale della Spezia, anche grazie alla disponibilità continua del comandante e di tutto il personale.

Massimo SCALIA, *presidente*, chiede maggiori chiarimenti sulle conseguenze sanitarie dell'esposizione all'amianto e sulle possibili motivazioni della diffusione del mesotelioma pleurico maligno nella provincia della Spezia dal 1996 al 1998.

Chiede notizie anche sui controlli da effettuare nel settore mercantile e se vi sia un responsabile cui fare riferimento per le informazioni in materia.

Stefania SILVANO ricorda che il mesotelioma pleurico maligno negli anni sessanta era considerato una malattia rara, con l'incidenza annuale di un caso ogni milione di persone, mentre negli anni successivi è stato segnalato un netto incremento dell'incidenza, con una previsione per i prossimi venti anni di una vera e propria epidemia nei Paesi europei occidentali.

Precisa che in Italia lo studio condotto dal 1988 al 1992 dall'Istituto superiore di sanità mostra che le aree portuali sono particolarmente interessate e che la Liguria è la regione più a rischio: dal gennaio 1996 al dicembre 1998 sono stati diagnosticati 72 casi, di cui 66 uomini e 6 donne, con un'età media di 71 anni. Si può quindi affermare che alla Spezia tale neoplasia ha un'incidenza del tutto abnorme, addirittura al primo posto fra i Paesi che dispongono di statistiche aggiornate.

Esprime poi alcune valutazioni sui controlli effettuati dalle aziende sanitarie locali in Liguria sui piani di lavoro per le decoibentazioni, nonché sul trasporto dei rifiuti contenenti amianto e sulle procedure connesse al suo smaltimento.

Conclude esprimendo diffuse considerazioni su alcuni aspetti delle procedure di controllo, nonché sulla recente normativa ministeriale relativa alla tutela sanitaria dei lavoratori esposti, facendo altresì cenno agli accordi internazionali che regolano l'attività degli operatori sulle navi.

Massimo SCALIA, *presidente*, esprime la convinzione che la normativa italiana riguardo all'uso dell'amianto si pone all'avanguardia fra tutti i Paesi sviluppati.

Antonio BATTAGLIOLI, *esperto delle problematiche sull'amianto*, ricorda innanzitutto che, a seguito dell'allarme suscitato dalla direttiva CEE n. 477 del 1983, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 277 del 1991, già dal dicembre 1988 la marina militare ha vietato l'acquisto e l'utilizzo dell'amianto, definendo le misure di sicurezza per la decoibentazioni sulle navi, con l'adozione delle procedure indicate dal Ministero della sanità nel luglio 1986.

Fa presente che finora non sono stati emanati i decreti ministeriali relativi all'attuazione dei decreti legislativi n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996 nei riguardi delle forze armate, né altri provvedimenti che chiarissero gli aspetti relativi alla vigilanza ed al controllo delle norme di prevenzione e sicurezza del lavoro nei confronti dei soggetti civili operanti negli stabilimenti militari.

Si sofferma in seguito sulle modalità operative della collaborazione fra l'AUSL e l'arsenale della Spezia, con la definizione di alcune linee guida per la stesura dei piani di lavoro, il censimento dei manufatti contenenti amianto sulle navi, la valutazione del rischio di esposizione degli operatori, la scelta dei metodi di bonifica, l'adozione delle misure di sicurezza durante gli interventi di decoibentazione, l'esecuzione dei monitoraggi ambientali durante le lavorazioni e la restituzione degli ambienti dopo l'attività di bonifica.

Giovanni IULIANO (DS) chiede di conoscere la quantità complessiva dei materiali contenenti amianto sia sulle navi che all'interno degli arsenali militari; chiede anche quale sia il livello di contenzioso originato dai soggetti che hanno subito patologie, nonché se siano stati predisposti controlli a campione sulle ditte addette allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

Giuseppe LO CURZIO (PPI) domanda innanzitutto informazioni circa lo stabilimento per la produzione di eternit di Augusta. Rispetto ai dati forniti in ordine alla Marisan di Messina, fa presente che gli risultano ben più numerosi i casi di mesotelioma pleurico maligno causati dall'esposizione all'amianto.

Lucio MARENCO (AN) chiede se le problematiche finora esposte valgono anche per i natanti da diporto.

Sergio NATALICCHIO risponde ai quesiti formulati, specificando in particolare che il dato di Messina è relativo al solo personale operante sulle navi e negli arsenali militari: l'incidenza della patologia è pari ad un caso per mille abitanti, che aumenterà, secondo le previsioni, nei prossimi venti o trenta anni.

Stefania SILVANO risponde diffusamente, rilevando innanzitutto che, non essendo l'INAIL l'ente assicuratore riguardo al personale mili-

tare, risulta estremamente difficile disporre di dati precisi sui soggetti affetti da patologie dipendenti dal contatto con l'amianto.

Ricordato che non esiste un contenzioso riguardo alle patologie da mesotelioma pleurico maligno, osserva che i dati statistici si riferiscono unicamente ai Paesi che dispongono di adeguate strutture di rilevazione.

Conclude sottolineando che in Sicilia risulta incrementato il servizio di prevenzione in ordine ai soggetti che si trovano a contatto con i manufatti di amianto e che in Liguria non vi sono discariche autorizzate per rifiuti di tal genere.

Antonio BATTAGLIOLI risponde ai quesiti formulati sotto il profilo tecnico, riferendosi in particolare al convegno svoltosi il 13 dicembre scorso alla Spezia sulle esperienze delle bonifiche dei manufatti contenenti amianto a bordo delle navi militari.

Preannunzia che invierà alla Commissione alcune osservazioni contenenti proposte di modifica del decreto legislativo n. 22 del 1997, in ordine alla classificazione dei rifiuti pericolosi, fra i quali è compreso l'amianto.

Sergio NATALICCHIO puntualizza che, a tutela del personale della marina militare, sono previsti sia le visite mediche «precongedo» che l'istituto della malattia per causa di servizio.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e li congeda, invitandoli a far pervenire con ogni possibile urgenza la documentazione che si renderà disponibile, che sarà utilizzata dalla Commissione per la predisposizione di un documento in materia.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che il 7 marzo prossimo si svolgerà a Bari un seminario pubblico, organizzato dalla Commissione, sull'istituto del commissariamento per l'emergenza rifiuti.

Avverte che domani, giovedì 24 febbraio 2000, alle ore 13.30, è prevista una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi; al termine di tale riunione, la Commissione ascolterà i rappresentanti del Ministero dei trasporti e navigazione nonché del Registro italiano navale.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in materia di riforma fiscale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 13,45.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente*, comunica che con lettera in data 18 febbraio 2000 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Giovanni Di Fonzo, in sostituzione del deputato Bruno Solaroli, entrato a far parte del Governo.

Rivolge quindi il benvenuto, a nome di tutta la Commissione, al deputato Di Fonzo e al senatore Castellani, presenti alla seduta.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie. Relatore: Gaetano Rabbito

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, iniziato il 1° febbraio 2000 e proseguito nelle sedute dell'8 e del 17 successivi.

Il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente*, ricorda che il relatore ha depositato una proposta di parere favorevole, con osservazioni, che è stata trasmessa a tutti i componenti la Commissione. Nel termine stabilito non sono pervenuti emendamenti nè proposte alternative di parere.

Il deputato Gaetano RABBITO (Dem. Sin.-Ulivo), *relatore*, illustra brevemente la propria proposta e ne raccomanda l'approvazione.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, che sarà pubblicata in allegato al resoconto di seduta.

Il Deputato Salvatore BIASCO, *Presidente*, dichiara quindi concluso l'esame in titolo, e, dopo aver fatto riferimento ai nuovi possibili impegni della Commissione, avverte che la Commissione stessa sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alla ore 14.

ALLEGATO

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA IN MATERIA DI RIFORMA FISCALE AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662, SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 18 DICEMBRE 1997, NN. 471, 472 E 473, IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

(Testo approvato dalla Commissione senza modifiche)

La Commissione condivide la finalità di superare alcune difficoltà emerse dalla prima applicazione della riforma e la necessità dell'aggiornamento della normativa alla luce del mutato sistema tributario complessivo.

Ritiene, tuttavia, di dover formulare alcune considerazioni di carattere generale.

Pur comprendendo le difficoltà dell'amministrazione finanziaria nella applicazione del cumulo giuridico nei confronti di tributi amministrati da diversi dipartimenti, la Commissione ritiene opportuno allo scopo di evitare penalizzazioni dei contribuenti, che il Governo valuti altre modalità per rendere effettivo tale cumulo su identiche fattispecie, anche se riguardanti tributi amministrati da diversi dipartimenti.

Ritiene anche opportuno che il Governo valuti se non sia possibile introdurre una distinzione fra le sanzioni applicabili al caso di omessa dichiarazione e quelle applicabili al caso della dichiarazione infedele, in coerenza con la normativa generale in oggetto.

La Commissione, dopo aver rilevato che lo schema di decreto legislativo è conforme alle deleghe conferite con la legge 662 del 1996 e successive correzioni

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

1. È opportuno che il Governo chiarisca l'effettiva portata della modifica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), che prevede la sanzione per omissioni a richieste da parte dell'amministrazione finanziaria, in particolare con riferimento alla estensione delle estensione delle sanzioni stesse per richieste di comunicazioni «legittime», anche se non previste dalla legge. Il Governo è invitato a valutare una sua soppressione o riformulazione.

2. È necessario che sia reso inequivocabile che l'applicazione del cumulo giuridico per più violazioni commesse dal contribuente si applica anche per quelle commesse nello stesso periodo di imposta.

3. Con riferimento alle regolarizzazioni delle omissioni o irregolarità relative alle dichiarazioni presentate nel 1999 (articolo 2, comma 1, lettera *f*) dello schema di decreto), la Commissione pur condividendone i contenuti, invita il Governo a valutare l'opportunità del loro inserimento in altro provvedimento, considerata la natura temporanea della disposizione.

4. La Commissione suggerisce di rinviare la riscossione a titolo provvisorio delle sanzioni nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997 alla definitività della decisione o, in via subordinata, a prevedere la riscossione nei confronti del contribuente.

5. Ritiene opportuno che il Governo valuti se non sia possibile una riduzione della misura massima della sanzione applicabile alla omessa presentazione della dichiarazione periodica in materia di IVA (fissata in lire 4 milioni).

6. La Commissione sollecita il Governo ad introdurre la seguente modifica dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997: «Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera *a*), del comma 1, dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.», considerata la sua organicità con la materia oggetto del presente decreto. La norma inoltre è stata già approvata in sede deliberante dalla Commissione Finanze del Senato con il parere favorevole del Governo.

7. In considerazione della recente riforma dell'imposizione nel settore degli spettacoli ed intrattenimenti attuata con il decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 60, la Commissione ritiene necessario un intervento di adeguamento della disciplina sanzionatoria contenuta nel decreto legislativo n. 473 del 1997, che risulta ancora riferita a fattispecie delineate nel previgente regime di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, in gran parte superato a decorrere dal 1° gennaio 2000.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

La seduta inizia alle ore 14,05.

Variazione nella composizione della Commissione

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, comunica che la senatrice Carla Mazzucca Poggiolini sostituisce a far data dal 17 febbraio 2000 il senatore Mario Occhipinti, entrato a far parte del Governo.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del Regolamento, del Ministro per la solidarietà sociale, onorevole Livia Turco, sul piano d'azione nazionale 2000-2001 per l'infanzia e l'adolescenza

(Svolgimento e conclusione).

Dopo un intervento introduttivo del deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, il Ministro per la solidarietà sociale, onorevole Livia Turco, svolge un'ampia relazione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Athos DE LUCA (Verdi-l'Ulivo), il deputato Maria BURANI PROCACCINI (FI), la senatrice Carla CASTELLANI (AN), i deputati Dino SCANTAMBURLO (PD-U), Tiziana VALPIANA (Misto), Elisa POZZA TA-

SCA (D-U) e Luigi GIACCO (DS-U), i senatori Enrico PIANETTA (FI) e Giuseppe MAGGIORE (FI), cui risponde il ministro.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, ringrazia i presenti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 16,05 alle ore 16,40.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2000

247^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 14,40.

(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

(Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite su un ulteriore emendamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta di un ulteriore emendamento al disegno di legge collegato in materia di apertura e regolazione dei mercati che autorizza la realizzazione di opere autostradali attraverso meccanismi procedurali delegificati. La disposizione non sembra comportare effetti finanziari immediati: occorre tuttavia valutare, anche acquisendo l'avviso del Tesoro, quali implicazioni derivino dal riferimento al Piano triennale della viabilità.

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara di non avere rilievi da formulare, escludendo che dalla disposizione possano derivare effetti finanziari negativi; esprime, comunque, l'avviso che sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sull'emendamento.

La seduta termina alle ore 14,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2000

45^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9^a Commissione:

(4473) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli: parere favorevole con osservazione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 24 febbraio 2000, ore 14

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione all'utilizzo di colloqui fra presenti nei confronti del senatore Giulio Camber (*Doc. IV, n. 5*).

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

I. Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Luigi Peruzzotti, in relazione al procedimento penale n. 2085/98 R.G.N.R. – n. 1059/99 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trieste.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 R.G.N.R. – 491/98 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.
- Richiesta avanzata dal senatore Stelio De Carolis, in relazione al procedimento penale n. 040770/97 R.G.P.M. 67 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Centaro, in relazione al procedimento penale n. 859/99 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
- Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99 R.G.N.R. pen-

dente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

II. Seguito dell'esame di questioni concernenti i senatori Francesco Spironi e Vito Gnutti.

VERIFICA DEI POTERI

Esame della seguente materia:

– Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

Giovedì 24 febbraio 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997 (3915) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 24 febbraio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).

– e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).

– Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).

– DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

– MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).

– LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).

– PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).

– MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).

– COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).

– BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).

– FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).

– PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- TERRACINI ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri*).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).

- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

XII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

XIII. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
- MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
- BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
- TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
- FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).

- SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
 - ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
 - Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
 - SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
 - DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
 - CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 24 febbraio 2000, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- GASPERINI. – Modifiche al codice civile in materia di tutela degli interdetti e di curatela degli emancipati (2931).

II. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- Athos DE LUCA ed altri. – Sospensione degli sfratti riguardanti gli immobili urbani adibiti ad attività commerciali (3463).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un dise-*

gno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri).

- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).
- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari (4151) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Servodio ed altri; Rizza ed altri; Mantovano ed altri; Molinari ed altri*).
- GERMANÀ e LAURO. – Disposizioni sulla cancellazione dei protesti cambiari (233).
- PEDRIZZI e MONTELEONE. – Modifiche ed integrazioni alla normativa sulla cambiale e sui protesti cambiari (647).
- PEDRIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di riabilitazione dei debitori protestati. Istituzione delle commissioni provinciali per la riabilitazione dei protestati. Modifica all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (2189).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).

III. Discussione del disegno di legge:

- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 24 febbraio 2000, ore 8,30 e 16

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del Segretario generale del Ministero degli affari esteri.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente riordino della carriera diplomatica (n. 625).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 24 febbraio 2000, ore 15

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sul piano di riassetto dell'Ente tabacchi italiani.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di beni immobili pubblici (4336-ter) (*Risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato (4338).

II. Esame del disegno di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 24 febbraio 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sulle modalità di attuazione dell'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro degli insegnanti e svolgimento della connessa interrogazione n. 3-03369.

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* (4164-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 24 febbraio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA e SARTO. – Disciplina dei voli in zone di montagna (2970).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disciplina dei voli in zone di montagna (3175).

- CONTE ed altri. – Disciplina dei voli a bassa quota in zone di montagna (3821).
- e della petizione n. 317 ad essi attinente.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- ROSSI ed altri. – Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (4080).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 24 febbraio 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: esame dello schema di documento conclusivo.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- LAURO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (4413).
- SMURAGLIA. – Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro (4068).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).

- PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 24 febbraio 2000, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
- MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
- BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
- TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
- FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).
- SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
- ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
- Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).

- SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
- CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell’embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di rilancio della ricerca farmacoterapeutica (256).
- CURTO. – Modifica della normativa afferente il commercio e l’utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. – Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. – Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. – Delega al Governo per il riordino dell’esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. – Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. – Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. – Norme per il riordino dell’esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. – Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. – Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CAMERINI ed altri. – Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo (3641).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Attuazione della direttiva 1999/39/CE, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini» (n. 628).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 24 febbraio 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo (n. 143).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 24 febbraio 2000, ore 15

- I. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 13 e 14 dicembre 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'AUSL n. 3 della regione Basilicata ed i presidi ospedalieri di Lagonegro, Lauria e Maratea, nell'ambito dei settori di indagine sul funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e sull'attuazione della Carta dei servizi.
 - II. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 21 ottobre 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'Azienda ospedaliera Lancisi di Ancona, nell'ambito dei settori di indagine sul funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e sull'attuazione della Carta dei servizi.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Giovedì 24 febbraio 2000, ore 13,30

DOCUMENTO ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento del documento:

- Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285: «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» (ai sensi dell'articolo 10 L. 285/97) (*Doc. CLXIII, n. 1*)

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).

- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre*).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri*).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
- e della petizione n. 564 ad essi attinente.

II. Esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Nuove norme in materia di adozioni. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (4196).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).

- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 24 febbraio 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GAMBINI ed altri. - Disciplina del *franchising* (3666).
- SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà (3776).

II. Esame dei disegni di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
- Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario (4457).

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 24 febbraio 2000, ore 14,30

Audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Elezione di un Segretario.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 24 febbraio 2000, ore 14

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Giovedì 24 febbraio 2000, ore 14

Comunicazioni del Presidente sui compiti e sull'attività della Commissione.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
e di Vigilanza sull'attività dell'unità nazionale EUROPOL

Giovedì 24 febbraio 2000, ore 14

Indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione EUROPOL.

- Audizione del Generale Carlo Alfiero, Direttore della Direzione investigativa antimafia.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Giovedì 24 febbraio 2000, ore 13,30

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- Audizione del Ministro dei lavori pubblici, onorevole Willer Bordon, sullo stato di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali nonché sullo stato di attuazione del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 recante individuazione della rete autostradale e stradale nazionale.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

Giovedì 24 febbraio 2000, ore 13

Indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York nel 1989:

- Audizione del Professor Enzo Cheli, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, sul rapporto tra televisioni e minori.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana
dei consorzi agrari**

Giovedì 24 febbraio 2000, ore 14

I. Comunicazioni del Presidente.

II. Audizione del dottor Riccardo Virgilio.